

TOP NEWS FINANZA LOCALE

TOP NEWS FINANZA LOCALE

02/02/2009 Corriere della Sera - NAZIONALE Governo-Regioni, duello su 2 miliardi di euro	5
02/02/2009 Corriere della Sera - NAZIONALE Il grido dei sindaci: e il ponte sul Brenta? «Così a Varese salta la Tangenziale»	6
02/02/2009 Corriere della Sera - MILANO Tremonti «congela» 170 milioni Il Comune: ora la linea 4 è a rischio	8
02/02/2009 Il Sole 24 Ore F24 enti pubblici ad ampio raggio	9
02/02/2009 Il Sole 24 Ore Liquidazione infinita per settanta organismi	10
02/02/2009 Il Sole 24 Ore Interventi soft su comunità montane e commissioni	11
02/02/2009 Il Sole 24 Ore Enti bilaterali al rilancio	12
02/02/2009 Il Sole 24 Ore Niente maxi-rata sulla riscossione	14
02/02/2009 Il Sole 24 Ore ANCI RISPONDE	16
02/02/2009 Il Sole 24 Ore La convenzione «gonfia» la busta	18
02/02/2009 Il Sole 24 Ore Per il Patto si contano solo i trasferimenti reali	19
02/02/2009 Il Sole 24 Ore Roma attira più aziende di Milano	20
02/02/2009 Il Sole 24 Ore «Nei guai per essere puntuale»	22
02/02/2009 Il Sole 24 Ore L'incertezza inibisce le sanzioni	23

02/02/2009 Il Sole 24 Ore	24
Area edificabile, i giudici non sciolgono il rebus	
02/02/2009 Il Sole 24 Ore	26
Gli esattori privati sul piede di guerra	
02/02/2009 Il Sole 24 Ore	28
Più «bonus» per le famiglie	
02/02/2009 La Repubblica - Nazionale	31
Sirena d'allarme per il federalismo	
02/02/2009 La Stampa - CUNEO	33
Ville in ex cascine: sono 31 mila	
02/02/2009 La Nazione - Pisa	34
«Tagli insopportabili ai Comuni» Filippeschi guida la protesta	
02/02/2009 Il Trentino - Nazionale	35
Corte dei Conti, società partecipate nel mirino	
02/02/2009 L'Arena di Verona	36
Il Comune senza soldi «Tremonti, ripensaci»	
02/02/2009 La Tribuna di Treviso - Nazionale	37
«Catasto, diecimila avvisi sono errati»	
02/02/2009 Enti Locali	39
Sicurezza scuole: scade il 20 marzo il bando per i fondi di adeguamento Inail	
02/02/2009 Enti Locali	40
Appunti sparsi per un anno tutto in salita	
02/02/2009 Enti Locali	41
Crisi e recessione, le Autonomie navigano a vista	
02/02/2009 Enti Locali	45
Autonomie, inizia la nuova stagione dei rinvii	
02/02/2009 Enti Locali	51
Sicurezza urbana, il trionfo dell'ordinanza fai-da-te	
02/02/2009 Enti Locali	53
Necessario garantire concorrenza e mercato	
02/02/2009 Enti Locali	56
Personale, al centro del tavolo torna il contratto	
02/02/2009 Enti Locali	59
Finanza pubblica, giro di vite con nuove regole	

02/02/2009 Enti Locali	64
I Comuni inadempienti perderanno le risorse	
02/02/2009 Enti Locali	67
Abolizione Ici abitazione principale: il comunicato sull'aumento dei rimborsi	
02/02/2009 Enti Locali	68
I Comuni inadempienti perderanno le risorse	
02/02/2009 Enti Locali	70
I sindaci: rivedere le regole del patto di stabilità	
02/02/2009 Enti Locali	71
Un Fondo per le politiche di sviluppo regionale	
02/02/2009 ItaliaOggi Sette	73
Sport e cultura liberi dall'Ici	

TOP NEWS FINANZA LOCALE

37 articoli

Governo-Regioni, duello su 2 miliardi di euro

Prima di confrontarci con il Nord del Paese, bisogna capire cosa dobbiamo fare per il Mezzogiorno, sapendo che c'è un governo attento che ne prende atto Raffaele Fitto, ministro per i Rapporti con le Regioni Pressing per trovare entro giovedì i fondi per gli ammortizzatori sociali. Ma i governatori resistono Il ministro Fitto sta mediando: sono ottimista, vedo che c'è una disponibilità a discutere La formazione e il Sud In ballo i finanziamenti agli enti locali per la formazione, bacino di consensi sopratt Enrico Marro

ROMA - Il governo è deciso a trovare entro questa settimana gli 8 miliardi per il biennio 2009-2010 di cui ha parlato il ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, per finanziare i sostegni a chi resta senza lavoro. «Dio sa quanto sia difficile trovarli - ha detto ieri il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta - perché bisogna portarli via da qualche altra parte. Ma li troveremo». Dopo gli incontri tra governo e Regioni andati a vuoto nelle scorse settimane, oggi ci sarà una nuova riunione. Ma il tempo stringe, perché la crisi si aggrava e le stime sui posti di lavoro a rischio si rincorrono (300 mila nel settore auto, compreso l'indotto, 250 mila nell'edilizia e così via). Il ministro per i Rapporti con le Regioni, Raffaele Fitto, sta mediando. «Sono ottimista, vedo la disponibilità delle Regioni a discutere e spero si raggiunga l'accordo». Il nodo da sciogliere è rappresentato dai 2,6 miliardi, dei complessivi 8, che dovrebbero essere messi a disposizione dalle Regioni attraverso parte dei fondi che le stesse Regioni ricevono dall'Unione europea per la formazione. Soprattutto le Regioni del Sud oppongono resistenza.

Il governo, spiegano nei palazzi ministeriali, ha ben presente il problema: nel Mezzogiorno il business dei corsi di formazione, che spesso servono più a finanziare un esercito di formatori che a preparare i lavoratori, ha un potere di pressione fortissimo sulle amministrazioni locali. Si tratta insomma di incidere non di rado su carrozoni assistenziali e clientelari che rappresentano un bacino di voti importante (in molte Regioni l'anno prossimo ci sono le elezioni) e contro i quali finora si sono infranti tutti i disegni riformatori. Lo stesso Fitto, quando era governatore della Puglia, per aver tentato di cambiare le cose finì sotto scorta.

Un primo passo per rivedere il sistema, secondo il governo, sarebbe proprio quello di legare i fondi per la formazione alle cosiddette «politiche attive del lavoro», richieste dalla stessa Ue. Condizionare per esempio la concessione della cassa integrazione o dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori che finora ne sono privi alla partecipazione a corsi di riqualificazione e reinserimento al lavoro va proprio nella direzione della riforma che ha in mente il ministro del Welfare, Maurizio Sacconi. Nell'incontro di giovedì scorso le Regioni hanno esibito una lettera del commissario europeo per l'Occupazione, Vladimír Špidla, che conferma come le risorse del Fse (fondo sociale europeo), quello dal quale dovrebbero arrivare secondo il governo i 2,6 miliardi da affiancare ai 5,4 di risorse nazionali, non possono essere spese per gli ammortizzatori sociali. Ma l'esecutivo si è rivolto alla stessa commissione spiegando appunto che si tratterebbe di un intervento combinato, dove la formazione svolgerebbe un ruolo decisivo, ed è fiducioso sul via libera di Bruxelles. Superato questo scoglio, il governo conta di chiudere la questione entro giovedì. Del resto, osserva uno dei ministri impegnati nella partita, «se prima le Regioni del Sud potevano pensare che non fosse per loro conveniente spostare risorse sulla cassa integrazione perché di questa beneficia soprattutto il Nord, adesso dovrebbero aver cambiato idea, dopo che gli stessi sindacati sono preoccupati per il futuro degli stabilimenti Fiat di Termini Imerese e Melfi». In ogni caso, se le Regioni continueranno a fare resistenza, saranno messe davanti alle loro responsabilità, spiegano i tecnici: i fondi europei (Fesr e Fse) assegnano ben 13,9 miliardi alle regioni del Mezzogiorno, ma di questi quasi nulla è stato ancora speso e destinarne un paio di miliardi a sostenere i redditi di chi rischia il posto di lavoro appare in questo momento una priorità.

Primi cittadini di Pdl e Lega Lo stop agli investimenti con la vendita di immobili

Il grido dei sindaci: e il ponte sul Brenta? «Così a Varese salta la Tangenziale»

Allarme elezioni Napoli, vicepresidente dei deputati pdl: lo scontro con i Comuni rischia di falsare le prossime elezioni

Maurizio Giannattasio

MILANO - A Belluno, c'è un sindaco azzurro: Antonio Prade. E c'è un pericolo di frane. Bisogna intervenire per evitare tragedie. Finalmente arrivano i soldi. Grazie alla vendita di parte del patrimonio immobiliare del Comune si può partire. Anzi, no. La circolare del ministero del Tesoro sul rispetto del Patto di Stabilità «congela» tutto: non consente l'utilizzo dei proventi derivanti delle alienazioni immobiliari per finanziare gli investimenti pena la fuoriuscita dal Patto. A Varese, c'è un sindaco leghista: Attilio Fontana. Ci si prepara alla realizzazione della tangenziale, la Gasparotto-Borni, che deve eliminare il passaggio dei mezzi in città. I soldi ci sono, anche grazie alla vendita delle case del Comune. Si parte? No. La scure di Tremonti blocca di fatto l'investimento. A Milano c'è il sindaco Letizia Moratti. Scarsissimo feeling con il ministro. A Palazzo Marino si sta studiando quanti morti e feriti provocherà la circolare. A rischio ci sono investimenti che vanno da un minimo di 125 milioni a un massimo di 170 milioni di euro. Essenzialmente per la nuova linea 4 del metrò. Ma con la nuova circolare diventerà inutile anche la vendita di quote di società come la Serravalle che gestisce l'autostrada Milano-Genova. La Moratti si trova di fronte all'alternativa del diavolo: o uscire dal patto di stabilità o rinunciare gli investimenti.

La lista potrebbe andare avanti a oltranza. Ma il senso è uno solo: i Comuni del Nord retti dal Pdl e dalla Lega sono in rotta di collisione con il ministro Tremonti. La sintesi arriva dal vicepresidente dell'Anci, nonché vicepresidente dei deputati del Pdl, Osvaldo Napoli: «Lo scontro tra il governo e i Comuni rischia di falsare le prossime elezioni». «Siamo esterrefatti e arrabbiati - attacca il primo cittadino di Verona, il leghista Flavio Tosi -. Stiamo andando di male in peggio. La circolare nasce dalle esigenze specifiche di qualche comune e per un problema specifico va a penalizzare tutti i comuni italiani, in primis quelli virtuosi». Fine di una luna di miele durata anni. «Ci sono dei problemi con Tremonti - conclude Tosi -. Prima la deroga al patto di stabilità per Roma. Poi Catania. Faremo sentire la nostra voce al governo». Va oltre il sindaco di Varese, anche lui leghista doc, Attilio Fontana: «O si trova una mediazione in sede Anci con il presidente del Consiglio o altrimenti chiederò che i comuni virtuosi sfornino volontariamente il Patto. È il minimo che si possa fare». A prendere le distanze dal superministro ci sono anche i sindaci di Fi. Chi con forza: «Noi - attacca il sindaco di Belluno, Prade - lavoravamo sulle alienazioni perché era l'unico spiraglio che ci consentiva un po' di respiro. Ormai siamo come le scimmiette del circo che fanno giochi sempre più difficili. La prossima mossa sarà quella di inviarcì un commissario, così ci governeranno direttamente da Roma». Chi con più prudenza: «Capisco le esigenze del governo che si è impegnato a raggiungere il pareggio nel 2011 - attacca il primo cittadino di Parma, Pietro Vignali -. Un obiettivo tosto. Ma la cosa che non funziona è che vengano equiparati comuni virtuosi e quelli che non lo sono. Non vogliamo sottrarci al risanamento del paese. Ma questi vincoli mettono in grave difficoltà gli enti locali e contribuiscono a mettere in ginocchio un'economia che invece dovrebbe essere risolledata dagli investimenti pubblici».

Veneto. Chioggia. Sindaco FI, Romano Tiozzo. Il Comune di 52mila abitanti, grazie alla vendita del patrimonio immobiliare ha messo da parte un bel gruzzoletto: 15 milioni di euro. Dovevano servire per collegare le due sponde del Brenta con un ponte. Niente da fare. «Così rischia di venire fuori una rivolta - attacca il sindaco Tiozzo -. Credo che in una situazione come questa, in cui l'economia fa fatica, i Comuni hanno la possibilità di realizzare subito le opere pubbliche. Penalizzare gli investimenti è un errore». Spostiamoci ad Alessandria. Anche qui il sindaco indossa i colori del partito di Berlusconi. Le neviccate delle ultime settimane hanno rese le strade un colabrodo. C'è bisogno di asfalto. E tanto. «Noi ci contiamo sui proventi delle dismissioni - attacca il sindaco Piercarlo Fabbio -. D'altra parte lavoriamo proprio su un

concetto caro a Tremonti: dismettere gli immobili per fare degli investimenti pubblici soprattutto in un momento difficile come questo. La circolare è in contrasto palese con questo insegnamento». E chiude Bassano, dove si parla senza mezzi termini di «follia». «Abbiamo due milioni di euro provenienti dalle dismissioni - attacca il sindaco forzista Giampaolo Bizzotto - se non possiamo utilizzarli è veramente una pazzia».

I casi

Foto: 170 milioni Il tetto di investimenti per la linea 4 del metrò di Milano, a rischio dopo la circolare del governo sul rispetto del Patto di Stabilità (nella foto il sindaco Letizia Moratti)

Foto: Arrabbiato Per il sindaco di Verona Flavio Tosi «ci sono dei problemi con Tremonti: siamo esterrefatti e arrabbiati, quella circolare penalizza i comuni virtuosi»

Foto: Rischio frane I soldi della vendita del patrimonio immobiliare del Comune di Belluno, guidato da Antonio Prade (foto) servivano per l'allarme frane

Investimenti Verga: il governo si contraddice. Majorino: tradito il federalismo

Tremonti «congela» 170 milioni Il Comune: ora la linea 4 è a rischio

Stretta del Tesoro su vendita immobili e Patto di stabilità Il dilemma: o sfiorare il Patto di stabilità, con penali e diminuzione dei trasferimenti, o rinunciare a investire

Maurizio Giannattasio

Investimenti a rischio per una cifra che va da un minimo di 125 milioni a un massimo di 170 milioni di euro. La circolare del Tesoro che stabilisce nuove regole per il patto di stabilità, fa tremare Palazzo Marino. In ballo ci sono i 125 milioni di euro del fondo immobiliare creato dal Comune per valorizzare il proprio patrimonio edilizio: 135 milioni sono già stati incassati e investiti, ne restano, appunto, 125. Che su un totale di investimenti annui del Comune pari a circa 500 milioni, rappresentano un quarto delle spese in conto capitale. Tantissimi. Ma la circolare Tremonti mette di fronte a due ipotesi secche: o sfiorare il Patto di Stabilità, con tutto quello che comporta tra penali e diminuzione dei trasferimenti, o rinunciare agli investimenti derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare. Che per la città significano essenzialmente una cosa: la linea 4 della metropolitana.

Non c'è ancora una presa di posizione politica da parte dei vertici di Palazzo Marino. Ma c'è un giudizio che entra nel merito della questione. «È una circolare - attacca l'assessore alla Casa, Gianni Verga - in piena contraddizione con la legge triennale del governo. In quel caso, si spingeva i Comuni a valorizzare il proprio patrimonio immobiliare. Adesso, ci vengono a dire il contrario: che non possiamo usare quei fondi per gli investimenti. Soprattutto in un momento di crisi come questo dove ogni opportunità di sviluppo andrebbe ricercata e perseguita». «L'auspicio - attacca l'assessore ai Lavori Pubblici, Bruno Simini - è che per i comuni virtuosi venga lasciata la possibilità di investire perché la città ne ha bisogno. Va bene il rigore, ma va bene dove si deve rientrare con i conti. Non bisogna penalizzare i comuni virtuosi con i conti a posto e che necessitano di nuovi investimenti».

Ma la circolare Tremonti non si limita a mettere i paletti sugli investimenti derivanti dalla vendita degli immobili. Fa di più. Stabilisce anche che i proventi della vendita del patrimonio mobiliare non potranno essere spesi in deroga al Patto. Ebbene, Milano, da parecchio tempo sta pensando di vendere parte (o tutto) il suo pacchetto di quote in Serravalle. Azioni non strategiche, visto che il pacchetto di maggioranza assoluta è detenuto dalla Provincia. Lo stesso discorso vale per la vendita delle quote della Serenissima. Ai tempi si erano fatte anche delle cifre. Tanto che nel bilancio di previsione 2009, sotto la voce alienazioni mobiliari, è stata inserita una cifra vicina ai 300 milioni di euro. A che servirà vendere, se quei soldi non potranno essere utilizzati per gli investimenti? C'è infine l'ultimo capitolo: anche i dividendi straordinari delle società ex municipalizzate non potranno essere spesi in deroga al Patto di Stabilità sul capitolo investimenti. È vero che le cedole dell'ultimo maxidividendo straordinario risalgono ancora all'epoca Albertini, quando la Sea versò nelle casse di Palazzo Marino la bellezza di 200 milioni di euro che servirono per le linee del metrò. E che oggi la situazione delle società è diversa. In ogni caso, si tratta di un'altra possibilità negata.

Il conto politico lo tira il Pd. Prima con il segretario lombardo, Maurizio Martina. «Contro i tagli ai Comuni siamo pronti alla mobilitazione in tutta la Lombardia». Poi con il capogruppo in Consiglio, Pierfrancesco Majorino: «Chiediamo subito una relazione per capire le ricadute su Milano. È evidente che la scelta del Governo penalizza i Comuni e contraddice completamente lo spirito del federalismo. Vorrei sapere il parere della Lega. A questo punto il nostro grande timore è che il governo ci scippi anche i 39 milioni del gettito Ici che devono servire per aiutare le famiglie e le imprese in difficoltà».

Foto: Insieme Il ministro Giulio Tremonti con il sindaco Letizia Moratti

Adempimenti. Iva e contributi

F24 enti pubblici ad ampio raggio

LA SANATORIA Non scatta la «multa» del 30 per cento per i pagamenti effettuati entro il secondo mese successivo alla scadenza

Eugenio Piscino

Il DI anti-crisi appena convertito in legge (articolo 32-ter del DI 185/2008) estende l'utilizzo del modello F24 - enti pubblici oggi usato per il pagamento delle ritenute alla fonte e per le addizionali Irpef, introducendo anche una sanatoria per i versamenti tardivi del 2008.

Il versamento tramite il modello F24 si amplia a tutti i tributi erariali, ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali e assicurativi. Le nuove modalità di pagamento si applicano alla quasi totalità del settore pubblico e comprende enti locali, Regioni, e Comunità montane.

Le disposizioni 1 saranno attuate, progressivamente, dall'agenzia delle Entrate, per i tributi erariali, e dall'Economia per i contributi e i premi.

Gli enti devono utilizzare, dal 1° gennaio 2008, il modello F24 - enti pubblici per il versamento dell'Irap, delle ritenute e delle addizionali all'Irpef. Mentre per il pagamento di contributi vari e dell'Iva gli enti dovevano avvalersi, prima della novella legislativa, del modello F24 ordinario.

L'obbligo scaturisce da una serie di circolari e decreti che hanno fissato le regole per la trasmissione telematica dei flussi informatici all'agenzia delle Entrate.

Sono stati indicati, poi, i codici tributo abbinabili ai codici degli enti locali. Per tutti i versamenti effettuati con il modello F24 - enti pubblici le quietanze telematiche sono disponibili nel Cassetto fiscale.

L'articolo 32-ter introduce poi la sanatoria per i ritardi nei pagamenti, disponendo che ai versamenti eseguiti, nel 2008, con l'utilizzo del modello F24 enti pubblici non è applicabile la sanzione del 30% quando il versamento è stato effettuato entro il secondo mese successivo alla scadenza fissata, che per le ritenute è il 15 del mese.

Con questa norma il legislatore prende atto delle difficoltà riscontrate dagli enti e dalla pubblica amministrazione in generale nel primo anno della sua attuazione, costellato da soppressioni di codici tributo, istituzioni di nuovi codici e continui aggiornamenti dei software messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate.

Il caso/1. Nelle mani di Fintecna

Liquidazione infinita per settanta organismi

PRATICHE IN CORSO Per poter scrivere la parola fine è prima necessario risolvere le vertenze sulle questioni retributive e previdenziali

A fine 2008 resistevano ancora in 74. Nomi ai più sconosciuti, come la Fondazione figli degli italiani all'estero, l'Associazione nazionale controllo combustione e tante Casse mutue provinciali per l'assistenza a specifiche categorie di lavoratori. Ma anche l'Ingic (Istituto nazionale per la gestione imposte di consumo) sorto nel ventennio fascista.

Storie di enti inutili, che in realtà sono dei veri e propri fantasmi. Si tratta di organismi pubblici disciolti per i quali rimangono ancora aperte le procedure di liquidazione. Le vertenze su questioni retributive e previdenziali degli ex dipendenti così come anche il resto del contenzioso legale, le posizioni creditorie e debitorie nei confronti di terzi e il patrimonio immobiliare da dismettere ne impediscono la definitiva archiviazione.

È stata una legge del 1956 (la 1404) a prevedere la soppressione di tutte quelle strutture le cui finalità fossero cessate o non più perseguibili, o che si trovassero in condizioni economiche di grave dissesto come pure nell'impossibilità concreta di attuare i propri obiettivi statuari. Già quella norma stabiliva due canali per la definitiva rottamazione degli enti diventati superflui: un ufficio ad hoc del ministero del Tesoro (liquidazioni domestiche) oppure la nomina di un commissario liquidatore in situazioni eccezionali, come ad esempio la presenza di gravi situazioni deficitarie (le liquidazioni "distinte").

Dal 1° gennaio 2006 è diventato pienamente efficace l'atto aggiuntivo alla convenzione del 2004 con cui è stata conferita a Fintecna la gestione delle attività che erano state curate fino ad allora dall'Iged (Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti). Quest'ultimo è stato definitivamente soppresso dalla Finanziaria 2007. Al suo posto è l'Ispettorato generale di finanza a completare il passaggio di testimone a Fintecna. Al termine del 2007, come riportava la relazione consegnata da via XX settembre alle Camere nello scorso giugno, le liquidazioni consegnate alla società interamente controllata dal Mef erano 54 (50 domestiche e 4 distinte).

G. Par.

Il caso/2. Il piano Prodi

Interventi soft su comunità montane e commissioni

BUROCRAZIA SNELLA L'obiettivo era quello di ridurre gli sprechi, ma sono state interessate soltanto 110 realtà sulle oltre 500 individuate

La commissione nazionale per il pioppo e la commissione per la pubblicazione dei carteggi del Conte di Cavour. Sono solo due delle strutture rimaste immuni fin dall'inizio dalla terapia che ha tentato di somministrare l'ultimo Governo Prodi per ridimensionare la selva degli enti inutili. Un'operazione messa punto tra la fine del 2006 e il 2007 sotto la regia degli allora ministri Giulio Santagata (Attuazione del programma) e Tommaso Padoa-Schioppa (Economia). Che però subì diverse battute d'arresto.

Il piano, elaborato nella più ampia cornice del progetto di contenimento dei costi della politica e di riduzione degli sprechi della burocrazia, decollò con i provvedimenti-Bersani, dai quali sgorgò il taglio a comitati e comitatini ministeriali.

In prima battuta i tecnici del Governo ne censirono più di 700, per poi focalizzare l'attenzione su 512 strutture, tra comitati, commissioni e organismi collegiali di vario tipo: nella primavera del 2007 ne furono accorpati 20 e soppressi 81. In tutto 101 comitati razionalizzati o aboliti. Nella black list c'era un po' di tutto: dal Comitato per le celebrazioni di Cristoforo Colombo al Comitato per i molluschi bivalvi con draga idraulica nei compartimenti marittimi di Ancona e San Benedetto del Tronto. Uno sfoltimento che poi, secondo successive affermazioni di membri del Governo Prodi, sarebbe giunto a quota 110 organismi. Un risultato non eccezionale, ma neppure del tutto trascurabile. Che però non fu accompagnato da analoga efficacia sul fronte dell'eliminazione degli enti pubblici veri e propri.

Un intervento che il Governo Prodi intendeva attuare facendo leva su un apposito Ddl-Santagata e sulle Finanziarie 2007 e 2008.

Ma le strutture ad essere interessate dall'operazione furono molto poche.

Poco fortunata si rivelò anche l'operazione per contenere i costi delle Comunità montane e dei parlamentini comunali e provinciali. I tagli furono via via alleggeriti. E gli effetti del piano, che interessava anche le circoscrizioni comunali, rimasero lontani dagli

1,3 miliardi di risparmi stimati
in origine.

M.Rog.

Tutela dei lavoratori. Dall'artigianato al terziario con il Dl anti-crisi si allarga il raggio d'azione

Enti bilaterali al rilancio

Previsti interventi diretti a favore degli esuberanti non coperti da Cig

A CURA DI

Francesca Barbieri

La sfida per i prossimi mesi è quella di farsi trovare pronti per intervenire in aiuto dei lavoratori nei settori non coperti da cassa integrazione. Gli enti bilaterali sono chiamati dal Dl anticrisi - convertito in legge la scorsa settimana - a versare il 20% delle indennità di disoccupazione agli addetti sospesi per crisi aziendali. Le modalità saranno definite dal decreto attuativo del ministero del Lavoro, atteso nel giro di sessanta giorni. Poi, se l'ente bilaterale non sarà in grado di integrare il sussidio, questo non verrà erogato del tutto.

Per verificare le potenzialità di questi organismi - costituiti da sindacati e imprese insieme - è all'opera Italia lavoro, l'agenzia tecnica del Welfare: il filone principale d'indagine riguarda la capacità di sostegno al reddito, senza trascurare l'operatività sul fronte degli interventi di formazione per i lavoratori da "ricollocare" sul mercato. «La bilateralità può contribuire in maniera sostanziosa al mix di politiche attive e passive - spiega Natale Forlani, presidente di Italia Lavoro e coordinatore della task-force a tutela dell'occupazione presso il ministero del Lavoro - ma tutto dipende dall'atteggiamento delle parti sociali sul ruolo di questi enti, in particolare dei fondi paritetici per la formazione continua».

I 16 fondi interprofessionali (si veda l'articolo in basso) - che sono enti bilaterali attivi sul fronte del training on the job - rappresentano un'opportunità sfruttata solo in parte: dal 2004 a oggi hanno raccolto circa 1,43 miliardi di euro e impegnato il 60% (circa 850 milioni) per finanziare attività formative. Il Dl anticrisi li autorizza a destinare interventi - per misure temporanee ed eccezionali - «anche di sostegno al reddito per l'anno 2009» per tutelare i lavoratori, compresi apprendisti e co.co.pro., che rischiano il posto.

Al di là dei fondi paritetici per la formazione continua, gli enti bilaterali sono diffusi nell'artigianato, dove raccolgono adesioni da circa 300mila imprese e offrono prestazioni a 700mila lavoratori, ma anche nel terziario (dal commercio al turismo, si contano 20 enti nazionali e oltre duecento sul territorio, anche se alcuni sono poco operativi) e nell'edilizia (119 enti per 850mila operai).

L'ultimo in ordine di tempo a vedere la luce è Ebipro per gli studi professionali. Spazi, tempi e modi d'intervento degli organismi bilaterali sono definiti dalla contrattazione collettiva. Nell'artigianato, ad esempio, le imprese che versano una quota annua all'ente bilaterale regionale possono poi chiedere aiuti economici a favore dei lavoratori sospesi dall'attività. Nel terziario le prestazioni vanno dalla formazione professionale all'assistenza sanitaria, fino alla previdenza complementare.

Il banco di prova, in ogni caso, resta quello del sostegno al reddito, insieme alla capacità di garantire livelli minimi di tutela su tutto il territorio. «Nei settori scoperti - sottolineano da Italia Lavoro - i tempi per mettere in opera la bilateralità per gestire le integrazioni ai redditi non sono rapidi e così non si riesce a far fronte all'attuale ciclo di crisi».

Ma c'è preoccupazione anche nei comparti più attrezzati, come l'artigianato. «Il budget necessario per fronteggiare le emergenze - commenta Valter Recchia, direttore dell'ente nazionale Ebna - è oggi difficile da stimare e temiamo di non riuscire a coprire tutte le indennità». E poi bisogna allargare l'adesione da parte delle imprese. «Servirebbe una legge nazionale - conclude Recchia - per rafforzare le clausole dei contratti collettivi che rendono obbligatoria l'iscrizione all'ente per le aziende e prevedere anche dei meccanismi sanzionatori».

L'IDENTIKIT

CHE COSA SONO

Gli enti bilaterali sono organismi costituiti per iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro insieme ad associazioni rappresentative dei lavoratori. Sono lo strumento di attuazione

e amministrazione del contratto collettivo in aree e settori produttivi nei quali la parte datoriale è frammentata ed è soggetta a un alto tasso di variabilità (come artigianato, agricoltura ed edilizia), con conseguente frammentazione e variabilità della rappresentanza dei lavoratori

COMPITI E FUNZIONI

Gli enti bilaterali possono svolgere sul territorio una serie di funzioni:

integrazione del reddito nei periodi di sospensione del lavoro per i lavoratori licenziati;

formazione e aggiornamento professionale per i lavoratori

e gli imprenditori;

integrazione alle prestazioni economiche spettanti in caso di malattia, infortunio e maternità;

assistenza e sostegno per soddisfare particolari bisogni

dei lavoratori e delle loro famiglie (borse di studio e integrazioni per prestazioni sanitarie);

assistenza per vertenze di lavoro;

intermediazione nel mercato del lavoro;

promozione di buone pratiche contro la discriminazione

e per l'inclusione dei soggetti

più svantaggiati;

gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito;

azioni e la sicurezza sul lavoro

LE TIPOLOGIE

Gli enti bilaterali possono essere di diverso tipo ma, essenzialmente, una modalità di classificazione è quella

di distinguere tra enti di natura interconfederale ed enti di natura settoriale e/o categoriale.

Agli enti bilaterali di natura settoriale-categoriale si fanno risalire le prime esperienze di bilateralità, infatti l'edilizia

e la grafica nascono formalmente negli anni '50. Per quanto riguarda gli enti di natura interconfederale il primo ente formalmente costituito

è del 1983 ed è nel settore artigiano. In realtà, pre-esistevano pratiche più o meno sperimentali di bilateralità sviluppate a livello regionale

che hanno anticipato la nascita degli enti nazionali, ma si tratta di pochi casi isolati.

IL FINANZIAMENTO

Gli enti bilaterali sono finanziati da quote, in genere suddivise tra impresa e dipendenti del settore. Il sistema di riscossione non

è omogeneo per tutti gli enti.

Le modalità possono passare attraverso convenzioni con l'Inps (F24) o direttamente all'ente.

logo="/immagini/milano/photo/201/1/95//z_assemblea.eps" XY="30 30" Croprect="0 0 30 30"

logo="/immagini/milano/photo/201/1/95//z_soldi.eps" XY="31 31" Croprect="0 0 31 31"

logo="/immagini/milano/photo/201/1/95//z_lente.eps" XY="30 30" Croprect="0 0 30 30"

logo="/immagini/milano/photo/201/1/95//z_impiegato.eps" XY="30 30" Croprect="0 0 30 30"

Alla cassa. Possibile allungare i tempi

Niente maxi-rata sulla riscossione

Alessandro Sacrestano

Dilazionare i pagamenti è ormai la parola d'ordine anche nei rapporti con il Fisco. La stessa amministrazione - consapevole della crisi di liquidità che colpisce le imprese - sembra averne preso coscienza. Ne sono testimonianza indiretta alcuni recenti provvedimenti, finalizzati a dare respiro ai contribuenti in arretrato con i pagamenti tributari e previdenziali. Ne è testimonianza diretta la crescita di rateizzazioni concesse da Equitalia, a quota 3 miliardi di euro, come evidenziato da Attilio Befera, direttore delle Entrate, in audizione alla Commissione di vigilanza sull'Anagrafe tributaria (si veda il Sole 24 Ore del 28 gennaio scorso).

Rateazione debiti

Un significativo esempio della maggiore flessibilità dell'Erario nella gestione di pagamenti proviene direttamente da Equitalia. Raccogliendo alcune sollecitazioni, mosse anche da questo giornale (il 1° settembre 2008), il concessionario della riscossione ha varato una nuova direttiva (14 gennaio 2009) che ha abolito l'obbligo di versamento della maxirata iniziale nella fase di rateazione dei debiti iscritti a ruolo.

Le precedenti indicazioni, infatti, prevedevano che, in caso di concessione della dilazione, nella prima rata del piano di ammortamento bisognava corrispondere in un'unica soluzione gli interessi di mora, gli aggi, le spese per le procedure di riscossione coattiva e i diritti di notifica della cartella. In alcuni casi si trattava di cifre che si aggiravano anche fino al 20 per cento delle somme complessivamente a debito. Ne derivava che, spesso, il beneficio della rateazione era vanificato dall'indisponibilità immediata delle somme utili a coprire la prima maxirata che, con le nuove indicazioni, ora scompare.

Equitalia, inoltre, si è mostrata sensibile verso un altro aspetto, anch'esso sollecitato dagli operatori relativamente alla diminuzione dell'incidenza del cosiddetto «indice alfa» (vale a dire il rapporto tra debito complessivo e valore della produzione) per le imprese in contabilità ordinaria. In precedenza, infatti, il piano di rateizzo dei debiti era concesso a condizione che i richiedenti presentassero un indice di liquidità inferiore a 1 e un indice alfa superiore a 4.

Redditività e liquidità, purtroppo, non vanno sempre di pari passo. Per cui un indice alfa con valori superiori a 4 appariva oltremodo rigido nella concessione della dilazione. In questo senso, va intesa come un buon segnale di disponibilità l'ammissibilità alla procedura di rateizzo anche per quelle imprese che presentino un indice alfa superiore a 3.

Ravvedimento operoso

Altra misura da leggere come possibilità di spostare in avanti i versamenti è il ravvedimento operoso in versione light. La manovra anti-crisi ha previsto, infatti, una sensibile riduzione dell'importo delle sanzioni applicabili all'istituto del ravvedimento.

Nel dettaglio, la norma ha disposto che, rispetto a quelle ordinariamente previste dall'articolo 13 del Dlgs n. 472/97, le sanzioni applicabili a chi regola spontaneamente il mancato versamento di imposte siano pari a 1/12 del minimo (2,5% dell'importo omesso) in caso di versamento nei trenta giorni dalla scadenza naturale e di 1/10 del minimo (3% dell'importo omesso) per versamenti eseguiti entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi cui il versamento omesso si riferisce. Insomma, la possibilità di regolarizzare le proprie inadempienze corrispondendo una sanzione con un importo così ridotto, non può che instillare un po' di tranquillità ai contribuenti.

Transazione previdenziale

C'è, infine, la transazione previdenziale. Il comma 5 dell'articolo 32 del Dl 185/08 ha previsto che nel contesto delle procedure finalizzate alla transazione fiscale con l'Erario siano inserite anche le pendenze dell'impresa nei confronti di istituti di previdenziali. Ipotesi di ristrutturazione del debito e persino di stralcio parziale, quindi, potranno riguardare anche i contributi a debito con Inps e Inail. Anche questa, a ben vedere,

è una misura che testimonia una più ampia apertura nei confronti di chi annaspa di fronte al generale stato di crisi.

A PAGINA 9

Le società private che riscuotono i tributi locali ricorrono contro le misure anti-crisi

IN NORME E TRIBUTI - PAGINE 2 E 3

Il decreto legge 185/08 ripropone

la rivalutazione degli immobili d'impresa

L'INDICE DI ACCESSO

L'indice alfa

L'indice alfa «pesa» l'esposizione debitoria dell'impresa con il Fisco e non è altro che il rapporto percentuale tra il debito complessivo e il valore della produzione (per esempio, se il debito è 200mila euro e il valore della produzione è 5.500.000, l'indice

è pari a 3,64)

Prima del Dl anti-crisi

Prima dell'approvazione del decreto anti-crisi, era possibile accedere alla rateizzazione dei debiti con il Fisco solo se il rapporto percentuale debito/valore della produzione era maggiore di 4 (quindi nel caso dell'esempio non sarebbe stato possibile)

Dopo il decreto

Il decreto anti-crisi permette ora di ottenere la rateizzazione dei debiti anche se il rapporto percentuale debito/valore della produzione (indice alfa) è maggiore di 3 (e dunque nel caso trattato nell'esempio sarebbe possibile accedere alla rateizzazione)

ANCI RISPONDE

Tempi stretti per cancellare il tetto ai mandati nei piccoli centri

Daniele Formiconi

È ormai un decennio che in ogni legislatura si riaffaccia il dibattito sui limiti di mandato dei sindaci, ma una soluzione ancora non c'è. Eppure sono numerose - attualmente otto - le proposte di legge per modificare il vincolo dei due mandati consecutivi. L'Anci sostiene innanzitutto una posizione di principio sulla necessità di superare tout court il vincolo attuale, essendo palese il problema di coerenza del sistema elettorale rispetto ad altre cariche elettive previste, senza limiti di mandato, dal nostro ordinamento. La norma, infatti, riguarda solo Comuni e Province, limitando la manifestazione di volontà del cittadino elettore, privandolo della possibilità di riconfermare proprio i suoi più diretti rappresentanti. Nei piccoli Comuni, inoltre, non è raro riscontrare difficoltà nel reperire il candidato sindaco, che si troverà a operare con scarse risorse e senza strutture adeguate ma sempre con forti responsabilità. Il tema è, comunque, al centro dell'attenzione del legislatore che, è auspicabile, si pronunci tempestivamente fornendo una risposta coerente a un argomento indubbiamente sentito da migliaia di amministratori locali, in particolare, in vista della cospicua tornata elettorale del 6 e 7 giugno prossimi. La proposta più volte avanzata dal ministro dell'Interno nei mesi scorsi, volta a consentire un terzo mandato per i Comuni fino a 5mila abitanti, è un apprezzabile segnale di apertura in questa direzione. Il commissariamento

Si chiede se, ai sensi dell'articolo 51 del Tuel 267/2000, possa candidarsi a sindaco il soggetto che abbia ricoperto la carica per due mandati che non sono consecutivi in quanto tra l'uno

e l'altro, per circa otto mesi,

il governo del Comune

è stato affidato a

un commissario straordinario.

In merito alla situazione verificatasi anche in codesto Comune si è pronunciato il Consiglio di Stato che con parere espresso dalla I sezione in data 13 aprile 2005, n. 1137/2005

ha affermato che la gestione commissariale o la sostituzione da parte del vicesindaco nei casi previsti dall'articolo 53 del Dlgs 267/2000, non interrompono, ai fini dei due mandati consecutivi del sindaco di cui all'articolo 51 dello stesso Dlgs la successione dei mandati elettivi in quanto la consecutività non è riferita alla continuità temporale, bensì alla sequenzialità dei mandati elettivi. Il parere è stato reso noto dal ministero dell'Interno, che l'aveva richiesto e lo condivide, con la circolare diretta

ai Prefetti in data 13 luglio 2005, n. 15900/T.U./51.

Pertanto se i due mandati già esercitati dal sindaco sono stati compiuti, ognuno per intero o per oltre 2 anni, 6 mesi e 1 giorno, l'interruzione determinata dalla gestione commissariale non ha fatto venir meno la condizione di consecutività per effetto della quale il sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, rieleggibile immediatamente

alla medesima carica, secondo quanto dispone l'articolo 51

del ricordato Dlgs 267/2000.

Gli atti indifferibili

Il sindaco è stato sfiduciato

dal consiglio comunale. Precedentemente si erano dimessi tre dei sette assessori. A chi spetta la competenza per gli atti indifferibili come la nomina legale per la costituzione in giudizio?

Da quanto esposto si evince

che il consiglio comunale ha proposto, discusso e approvato una mozione di sfiducia secondo quanto previsto dal comma 2, articolo 52 del Dlgs 267/2000;

in tal caso, non saranno più necessari calcoli numerici sulla composizione degli organi di governo dell'ente, in quanto,

a seguito dell'approvazione

della mozione di sfiducia, con lo scioglimento del consiglio (previsto dallo stesso articolo 52), si determinerà anche la decadenza della giunta, secondo la previsione dell'articolo 53, comma 4. La competenza sarà affidata al commissario nominato in relazione alle disposizioni già citate (articolo 52, comma 2, ultimo periodo e articolo 141).

La presidenza dell'Unione

Lo Statuto prevede che le funzioni di presidente siano svolte a turno, per due anni, da ciascuno dei sindaci dei Comuni facenti parte dell'Unione. Inoltre in caso

di scadenza naturale del mandato, il presidente e gli assessori, che sono scelti fra gli amministratori dei due comuni, restano in carica sino all'avvenuta esecutività della nomina dei successori, e, per i componenti del consiglio dell'Unione, sino all'elezione dei successori da parte dei nuovi consigli comunali. Il nuovo sindaco del Comune a cui compete per il 2009 ricoprire la carica di presidente può provvedere, subito dopo la proclamazione della

sua elezione, alla nomina dei responsabili di area dell'Unione senza attendere che vengano eletti i nuovi rappresentanti da parte dei consigli comunali?

Lo Statuto dell'Unione

prevede la turnazione tra i sindaci dei Comuni aderenti, nell'espletamento della funzione di presidenza dell'Unione,

ma non chiarisce con quali procedure e meccanismi sia previsto il conferimento della carica relativa. Per poter dare risposta, dobbiamo partire da tale presupposto essenziale,

che dobbiamo ritenere essere l'elezione da parte dell'organo collegiale, costituito da membri di diritto (sindaci) e membri di nomina (o elezione) di secondo grado; se l'ipotesi è corretta, la carica (e relativa funzione)

di presidente dell'Unione (indispensabili per conferire

la legittimazione all'attribuzione degli incarichi di responsabilità dei servizi, ex articoli 50

e 109, Tuel) non potrà che essere conferita successivamente all'espletamento di tale adempimento, che non potrà che essere successivo alla esecutività della nomina dei nuovi membri.

«Il Sole-24 Ore del lunedì» pubblica in questa rubrica una selezione delle risposte fornite dall'Anci ai quesiti (che qui appaiono in forma anonima) degli amministratori locali. I Comuni possono accedere al servizio «Anci-risponde» - solo se sono abbonati - per consultare la banca dati, porre domande e ricevere la risposta, all'indirizzo internet Web www.ancitel.it. I quesiti non devono, però, essere inviati al Sole-24 Ore. Per informazioni, le amministrazioni possono utilizzare il numero di telefono 06762911 o l'e-mail «ancirisponde@ancitel.it».

Segretari. Gli effetti del nuovo accordo

La convenzione «gonfia» la busta

Tiziano Grandelli

Mirco Zamberlan

Il limite del 50% nella maggiorazione di posizione dei segretari comunali e provinciali è «insuperabile». Ma per le sedi convenzionate la percentuale si calcola anche sulla relativa quota parte. Il risultato sono nuovi incrementi per i compensi dei segretari.

Il "doppio movimento" arriva dall'accordo firmato il 13 gennaio fra l'Agenzia dei segretari e i sindacati di categoria, in attuazione dell'articolo 4, lettera c), del contratto nazionale del 16 maggio 2001 che demanda alla contrattazione integrativa nazionale le condizioni, i criteri e i parametri per la definizione delle maggiorazioni della retribuzione di posizione.

L'articolo 1, comma 1, dell'accordo stabilisce che, anche in presenza di convenzione fra più Comuni, la maggiorazione di posizione non può superare il limite del 50%, stabilito nel contratto integrativo del 22 dicembre 2003. Ma nonostante il tono tranchant della disposizione (secondo cui il tetto è «insuperabile»), le carte cambiano subito al comma 2, che allarga alla retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate il calcolo della maggiorazione di posizione. Di «insuperabile», insomma, rimane solo la percentuale, ma l'ampliamento della base di calcolo ovviamente aumenta i risultati in busta.

Dal tenore letterale dell'accordo, va considerato il 25% dell'intera retribuzione aggiuntiva, calcolata come somma dello stipendio tabellare, dell'anzianità, del maturato economico e della retribuzione di posizione. In merito alle modalità di calcolo, l'Agenzia dei segretari si era espressa, facendo propria la nota Aran protocollo n. 2283/06 del 6 marzo 2006, stabilendo che la maggiorazione della retribuzione di posizione costituisce base di calcolo della retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate in quanto non può essere considerata una voce distinta della retribuzione di posizione (parere del 7 giugno 2007).

Con il nuovo accordo, la retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate rappresenta base di calcolo per la maggiorazione della retribuzione di posizione e su quest'ultima, per uniforme interpretazione, si calcola la stessa retribuzione per sedi convenzionate.

Per capire gli effetti della previsione occorre un semplice ragionamento matematico. L'incremento è del 28% nel caso, molto raro, in cui la maggiorazione della retribuzione di posizione sia fissata nella misura minima del 10%, e arriva a circa il 43% se, come capita assai più spesso, la maggiorazione è fissata nella misura massima del 50 per cento.

Di conseguenza, la retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate aumenta del 25% dell'incremento della suddetta maggiorazione. Siccome il riferimento dell'articolo 45 comprende però anche il tabellare, la maggior spesa può raggiungere addirittura il 120 per cento. In un momento in cui si discute di rinnovo contrattuale con risorse che dovrebbero derivare dalla razionalizzazione degli elementi che costituiscono lo stipendio (si veda «Il Sole 24 Ore» di lunedì 26 gennaio 2009), l'accordo sembra andare con decisione in direzione contraria.

Bilanci 2009. Cancellato il calcolo convenzionale sulle somme comunicate

Per il Patto si contano solo i trasferimenti reali

Gli avanzi e il fondo di cassa sono esclusi dai saldi rilevanti

Carmine Cossiga

Con la pubblicazione della circolare 2 del 27 gennaio, la Ragioneria generale offre l'interpretazione ministeriale dei meccanismi del nuovo Patto di stabilità interno. Sulla base del documento (anticipato sul Sole 24 Ore del 24 gennaio) è ora possibile esaminare l'applicazione dei vincoli per il 2009 di Comuni e Province.

La base di calcolo, in termini di competenza mista, è rappresentata dal saldo finanziario 2007 senza tener conto dell'avanzo di amministrazione e del fondo di cassa. Sparisce il beneficio del calcolo convenzionale dei trasferimenti in misura pari agli importi comunicati dalle amministrazioni statali e regionali. Sia nella base assunta a riferimento nel 2007 sia nei saldi utili per il triennio 2009-2011, i trasferimenti statali e regionali devono essere considerati nella misura effettivamente registrata nei conti consuntivi: cioè per il totale accertato per le entrate correnti, e per il totale riscosso per le entrate in conto capitale. Ciò comporta che gli eventuali trasferimenti regionali in conto capitale già calcolati convenzionalmente tra le riscossioni del 2007 e del 2008 non potranno essere nuovamente conteggiati negli anni successivi.

Allo stesso modo, nella base 2007 e nei saldi 2009-2011, andranno incluse anche le entrate e le spese per le nuove sedi giudiziarie. Nella base e nei saldi 2009-2011 vanno invece escluse le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese correnti e in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione opera anche se le spese sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle stesse risorse.

Escluse anche le riscossioni in conto capitale derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, quelle derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e gli accertamenti derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle società se quotate. Per essere escluse dal calcolo, queste entrate straordinarie vanno destinate alla realizzazione degli investimenti o alla riduzione del debito. La circolare precisa che l'esclusione va applicata sia al saldo finanziario 2007 che al saldo degli anni di gestione del Patto 2009-2011. Altrimenti verrebbero "facilitati" gli obiettivi, con conseguenze negative sui saldi di finanza pubblica che avrebbero richiesto una compensazione finanziaria. L'esclusione però ha riaperto le polemiche fra Governo e Comuni, per il semplice fatto che in questo modo le nuove dismissioni non sono rilevanti nell'entrata, ma le relative spese per gli investimenti pesano sulle uscite complicando ulteriormente la strada verso il rispetto del Patto. Infine, ai Comuni che hanno rispettato il Patto nel triennio precedente è consentito di non conteggiare nel solo saldo utile per il 2009 le somme destinate a investimenti infrastrutturali o al pagamento di spese in conto capitale per impegni già assunti, se finanziate da risparmi derivanti dal minore onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi o alla rinegoziazione dei mutui.

I saldi obiettivo 2009-2011 sono differenziati in quattro gruppi in funzione del segno del saldo di competenza mista registrato nel 2007 ed in funzione del rispetto o meno delle regole del Patto 2007 (lo schema è nella circolare consultabile sul sito internet del Sole 24 Ore). Per i Comuni, e solo per il 2009, l'incidenza del concorso alla manovra sull'importo delle spese finali 2007 non potrà eccedere il 20% della spesa finale.

Gli enti commissariati potranno conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, saldi finanziari peggiorativi del corrispondente saldo 2007, a prescindere dal segno effettivamente conseguito. Ma tale agevolazione è stranamente limitata ai soli enti commissariati ex articolo 141 del Tuel nel 2004 e 2005, anche per frazione d'anno, mentre quelli commissariati per infiltrazione soggiaceranno al Patto dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali secondo le regole ordinarie.

Anagrafe imprese. I trasferimenti nel 2005-2008 premiano la capitale e penalizzano le grandi province

Roma attira più aziende di Milano

Sorpasso storico: registrate 442mila società contro 435mila SETTORI TRAINANTI Negli ultimi quattro anni la crescita è stata prodotta soprattutto dalle attività legate a turismo, commercio ed edilizia

A CURA DI

Emanuele Scarci

Roma strappa a Milano il primato delle imprese e diventa la provincia con il maggior numero di aziende operanti: secondo i dati Cerved, nell'ultimo quadriennio sono cresciute di oltre 45mila, contro le 10mila di Milano, e a fine 2008 la capitale ha scavalcato il capoluogo lombardo con uno scarto di 6.500 imprese. In coda alla classifica delle 103 province è rimasto pressoché fermo il numero delle imprese di Isernia: appena 8.800 aziende registrate. Poco meno di Gorizia e Aosta che la precedono.

L'appeal della capitale dev'essere irresistibile, tanto da risultare l'unica grande provincia con un saldo positivo (1.601) di aziende trasferite. Perdono infatti terreno Milano, Firenze, Torino e Bologna. Tra le "piccole" province diventate attrattive dei trasferimenti figurano Pavia, Pisa, Caserta e Como.

Roma ha sorpassato Milano anche nelle società di capitali, forma sociale più strutturata, con un vantaggio di 8mila unità. Anche se la provincia lombarda ha un peso schiacciante nelle società di capitali che superano i 10 milioni di fatturato, 5.300 contro 1.800. Roma regge il confronto solo nelle costruzioni, nelle attività culturali e nelle industrie della raffinazione.

Insomma, come interpretare la vittoria di Roma nel derby contro l'industriosa Milano? Finora nell'immaginario collettivo la capitale è sempre stata percepita come la sede di una Pa elefantia, dei ministeri, delle aziende a controllo pubblico - da Enel a Eni e Finmeccanica - ma anche delle eccellenze nella farmaceutica, nell'elettronica e nella cinematografia.

Per Matteo Caroli, docente di Economia all'Università Luiss, «le 45mila società in più di Roma non sono certo sorte nell'area dei servizi alla Pa, dove già le piccole imprese scappano per i tempi lunghi dei pagamenti. E neppure nell'area degli incentivi pubblici, considerato che gran parte della provincia è fuori dalle aree finanziabili».

«Probabilmente - interviene Marco Fortis, vice presidente della Fondazione Edison e grande esperto di distretti industriali - il grande sviluppo delle imprese si è manifestato nel business del turismo, che a Roma ha vissuto una stagione felice. Eppoi anche nelle società di servizio collegate alla presenza di multinazionali».

«L'economia del Lazio - aggiunge Caroli - è fortemente legata al terziario e nell'ultimo decennio c'è stato un consolidamento straordinario nel turismo con una proliferazione del terziario tradizionale. Progressi ci sono stati anche nelle attività di ricerca con un polo universitario legato alla medicina, alla biologia e alla fisica. Infine, si è consolidata l'industria delle costruzioni e quella delle produzioni Tv, senza dimenticare l'informatica, che ha sviluppato una rete di piccole aziende».

Tornando più in dettaglio ai dati rilevati da Cerved, nell'ultimo quadriennio le imprese romane sono passate da 396mila a 442mila, mentre le milanesi (considerando anche Monza- Brianza) sono salite pigramente da 427mila a 435mila. Insomma, Milano si è "mangiata" un vantaggio di 30mila imprese e ora si è fatta staccare di oltre 6.500. Uguale il copione nelle società di capitali: sono cresciute di circa 30mila a 180mila nella provincia di Roma e di 10mila a 171mila nella provincia lombarda, con uno scarto di 9mila aziende. Roma, poi, fa tris nei trasferimenti d'impresa, in tutto 53mila nel quadriennio: tutte le grandi province ne escono male, in primis Milano (-1.066), seguita da Firenze (-393) e Torino (-348). Roma ha un saldo positivo di 1.601.

Ma al di là del numero d'impresе, qual è la loro consistenza? Considerando quelle con oltre 10 milioni di fatturato, Milano strapazza la capitale con un numero d'impresе triplo e con una superiorità schiacciante nei comparti dell'alimentare, del tessile, dell'editoria, della meccanica, degli strumenti informatici e Tlc e anche nei servizi alle imprese e nel commercio-alberghi-ristoranti. Roma tiene botta nelle costruzioni.

Ma ora cos'accade con lo "tsumani" della crisi economica che minaccia anche edilizia e turismo, i punti di forza di Roma? «La capitale - conclude Caroli - è al bivio: è cresciuta bene, ma ora deve fare un salto di qualità, imposto dalla crisi stessa. Il rischio è di essere ricacciati indietro».

e.scarci@ilsole24ore.com

L'altro fronte. Il caso del primo cittadino di Campagna Lupia in provincia di Venezia

«Nei guai per essere puntuale»

Franco Tanel

Le rigide regole del Patto di stabilità non guardano in faccia a nessuno: ne sa qualcosa Fabio Livieri, 42 anni sindaco di Campagna Lupia, 6.400 abitanti in provincia di Venezia. Aver regolarmente pagato all'impresa aggiudicataria gli stati di avanzamento lavori per i nuovi impianti sportivi, un impegno di 3,4 milioni, ha fatto sfiorare i parametri del Patto con conseguenze pesanti. «L'effetto è drammatico - conferma Livieri - perché ho il 5% in meno di trasferimenti dallo Stato e il blocco completo delle assunzioni. Ho avuto tre pensionamenti nel 2008 e altri tre quest'anno, su 28 persone. Non posso contrarre nuovi mutui e devo programmare il bilancio 2009 con un tetto di spesa ridotto rispetto a quello del 2007: ho disponibilità per circa 3 milioni, ma dovrò limitarmi a 2 milioni e 750mila».

D'altra parte, i vincoli si stanno rivelando un problema per molti municipi. È di pochi giorni fa l'allarme dall'Anci, secondo cui otto municipi su dieci non saranno in grado di rispettare il Patto nel 2009.

Eppure, anche in uno scenario come questo, Livieri non ha voluto perdere tempo. «L'impresa andava pagata - spiega - anche perché costava molto di più pagare le sanzioni e gli interessi all'impresa che il mancato rispetto del Patto. Senza dimenticare che, con penali e interessi che diventano debiti fuori bilancio, avrei creato un danno erariale all'ente».

L'incertezza inibisce le sanzioni

La Cassazione si arrende sulla "vecchia" qualificazione di suolo edificabile. Con la sentenza 25928/08, i Supremi giudici hanno infatti riconosciuto l'incertezza in cui si sono trovati gli operatori prima del DI 223/06 e hanno accolto il ricorso del contribuente per l'annullamento delle sanzioni applicate dal Comune. Annullamento previsto dagli articoli 6, comma 2, del Dlgs 472/97, e 10, comma 3, della legge 212/00.

Premesso che in materia di Ici l'articolo 36, comma 2, del DI 223/06 non abbia rappresentato una rottura rispetto al passato, la Corte ha riconosciuto la legittimità di una diversa interpretazione, stante il dibattito in corso all'epoca dei fatti. Di conseguenza, il contribuente è chiamato a pagare l'Ici per gli anni oggetto di contenzioso, con gli interessi, ma senza sanzioni. E se questo principio è valido ai fini Ici, lo deve essere anche ai fini degli altri tributi interessati dalla disposizione - registro, Irpef e Iva - laddove la questione è ancora aperta. Il contribuente, infatti, non poteva sapere che il legislatore avrebbe chiuso la partita con una disposizione retroattiva, per cui è ingiusto punirlo per un comportamento che, solo oggi e dopo molteplici interventi dei giudici, si rileva erroneo.

Ctr Bologna. Nel mirino le plusvalenze che derivano da cessione ai fini Irpef

Area edificabile, i giudici non sciolgono il rebus

Contrasto tra due sezioni della Commissione emiliana

A CURA DI

Giorgio Gavelli

Luca Vianelli

Si fa sempre più acceso il dibattito sulla natura interpretativa - e, quindi, sostanzialmente retroattiva - della norma (articolo 36, comma 2, del decreto legge 223/06) introdotta per stabilire quando un'area deve essere considerata edificabile.

In tema di Irpef sulle plusvalenze da cessione di terreni da parte di soggetti non imprenditori, i giudizi di segno contrario si avvicendano, al punto che due sezioni della stessa Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna hanno deciso, a distanza di pochi mesi, in modo diametralmente opposto.

Con la norma in questione, il legislatore ha previsto che un'area sia da considerare fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del piano comunale. L'amministrazione finanziaria ha ritenuto fin da subito (con la c circolare 28/E/06) che la nuova norma avesse natura interpretativa, tesa a chiarire l'esatta portata delle disposizioni in vigore.

Considerazione poi affermata a chiare lettere dalla giurisprudenza di più alto grado, sia in ambito Ici (Corte costituzionale, ordinanza 27 febbraio 2008 n. 41; Cassazione, Sezioni unite, sentenza 30 novembre 2006 n. 25506 e, da ultimo, Cassazione, sentenza 17 luglio 2008 n. 19619), sia con riferimento all'imposta di registro (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 30 novembre 2006 n. 25505 e Cassazione, sentenza 30 maggio 2008, c n. 14507).

Più complesso, invece, stabilire se la nuova norma abbia efficacia interpretativa anche ai fini Irpef e Iva, e debba dunque essere applicata anche per i rapporti posti in essere fino al 3 luglio 2006. Tuttavia, mentre il contenzioso a fini Iva è piuttosto raro (la "precoce" edificabilità nuoce all'erario, dal momento che l'Iva è normalmente neutrale, diversamente dall'imposta di registro), quello in ambito Irpef è molto comune. Con decisione n. 64 depositata il 3 ottobre 2008, la Sezione VI della Commissione regionale emiliana ha sposato la tesi del Fisco, riconoscendo valenza interpretativa alla nuova norma. Anche la Corte di cassazione (sentenza 18 luglio 2008 n. 19871) ha, del resto, recentemente riconosciuto che, anche anteriormente al decreto legge 223/06, "contava" la qualificazione dello strumento urbanistico generale, per quanto non perfezionato e non attuato.

Di diverso avviso è stata la Sezione n. VIII della stessa Commissione tributaria regionale di Bologna. La decisione n. 79 - riferita al medesimo contribuente e alla medesima cessione della sentenza n. 64/08, ma a una quota di prezzo incassata in un differente periodo d'imposta - afferma la natura innovativa della disposizione contestata. In ambito Irpef, come riconosciuto anche dalla decisione 8 maggio 2008 n. 61 della Commissione tributaria regionale Puglia (sezione 1), la novella altera il significato della norma e amplia la platea degli atti tassabili. Questo carattere indubbiamente innovativo rispetto al passato rende illegittimo l'intervento con norma interpretativa, perché con esso si lede il principio di affidamento del contribuente. Da notare che tutti gli avvisi di accertamento erano gravati di sanzioni, secondo un orientamento che dovrebbe essere abbandonato (si veda, sul punto, anche l'articolo a lato).

Dalla sentenza

- Commissione Tributaria Regionale di Bologna - Sezione VIII - decisione n. 79 del 13 ottobre 2008 (dep. 15 ottobre 2008)

Se rispetto alla norma esistente in materia di Ici, il citato articolo 36 non è innovativo, certamente lo diviene se calato nel contesto dell'articolo 81 (oggi 67)

del Testo Unico perché ne altera profondamente il significato con riferimento all'elemento temporale in esso indicato e amplia la platea degli atti e delle plusvalenze tassabili, apportando quindi modifica di natura sostanziale alla norma.

E pertanto la sua retroattività doveva essere esplicitamente affermata dal legislatore, così come ha fatto per altre a differenti norme quando ha voluto.

Riscossione. Ricorsi contro le misure del Dl anti-crisi

Gli esattori privati sul piede di guerra

Gianni Trovati

Le società private che gestiscono i tributi locali ingaggiano una doppia battaglia contro il decreto anti-crisi convertito in legge mercoledì scorso al Senato.

Un ricorso all'Antitrust offrirà il versante domestico della partita contro la ricapitalizzazione forzata imposta dalla nuova norma, ma le associazioni del settore hanno deciso di giocare anche in Europa, chiamando in causa la Corte di giustizia. Il tutto mentre non vengono abbandonate le strade più diplomatiche, che passano innanzitutto attraverso un emendamento al decreto legge milleproroghe, almeno per guadagnare tempo.

Il piano d'azione, denunciano gli operatori privati dei tributi locali, nasce per contrastare il paradosso di una crisi di settore dettata dal Dl anti-crisi. Il nodo è tecnico, ma in gioco c'è un business che oggi viaggia intorno al miliardo di euro l'anno, e che occupa più di 5mila persone al lavoro con 4mila Comuni.

Quanto basta per trasformare un nodo apparentemente solo tecnico in una battaglia incandescente. Accesa dall'articolo 32, comma 7-bis, del Dl 185/2008 appena convertito, che impone a chi vuole continuare a operare nella riscossione locale di far salire entro tre mesi l'asticella del capitale interamente versato almeno a quota 10 milioni di euro. Chi si farà trovare a fine aprile sotto questa soglia, oggi superata da solo due delle oltre 90 società che hanno dichiarato battaglia alla norma, decadrà dagli affidamenti in corso e sarà cancellato dall'albo: fino all'adeguamento, poi, a questi soggetti saranno chiuse le porte di nuovi affidamenti o gare.

La tagliola esclude solo i soggetti a prevalenza pubblica, cioè le società create direttamente dagli enti locali (come Roma Entrate, la torinese Soris e le altre 12 realtà riunite nell'Aspel) e quelli della galassia Equitalia, proprietà di Agenzia delle entrate (51%) e Inps (49%).

E l'accusa nemmeno troppo velata degli operatori locali individua un eccesso di favore normativo nei confronti dell'agente nazionale della riscossione (già oggi unico abilitato alle iscrizioni a ruolo): lo scopo sarebbe quello di preparare a Equitalia un terreno il più possibile favorevole in vista dell'appuntamento del 2011 (già rimandato un paio di volte), quando le società targate Equitalia dovranno contendersi con gara tutto il mercato, terminata la proroga disposta dalla legge 248/2005 in relazione agli affidamenti dei vecchi concessionari.

Oggi le due squadre sono schierate su versanti in parte complementari. Sui tributi maggiori (Ici e Tarsu) è già maggioritaria la presenza di Equitalia, che però cede il passo ai soggetti locali su un ventaglio di entrate «minori» come la Tosap/Cosap e sulle procedure che riguardano l'accertamento dell'evasione tributaria. L'importanza dei privati è stata istituzionalizzata nel 2000 con il varo definitivo dell'albo, che ha previsto due soglie di capitale minimo da aggiornare ogni tre anni: l'ultimo aggiornamento, deciso a inizio 2008 e valido (finora) per il 2007/2009, fissava a 775mila euro il capitale minimo per lavorare in ambiti non superiori ai 100mila abitanti, e a 2,58 milioni quella per non dover sottostare a limiti di bacino.

L'accelerata che porta in tre mesi all'obbligo generalizzato dei 10 milioni di capitale è esponenziale. Secondo l'Antitrust - intervenuta, già prima di essere chiamata in causa dalle società locali, con una lettera ai presidenti di Camera e Senato nella quale afferma che l'impennata è «significativa e in taluni casi sproporzionata rispetto all'attività svolta» - solleva forti dubbi di "par condicio", essendo imposta solo ai privati (si veda Il Sole 24 Ore del 20 gennaio).

L'elenco dei rischi conseguenti stilato da Anacap, una delle tre associazioni del settore, è lungo: perdita degli investimenti partiti dopo la creazione dell'albo, cancellazione degli oltre 5mila posti di lavoro e azzoppamento del servizio di gestione delle entrate in più di 4mila Comuni che oggi si servono dei privati.

Il tutto, inoltre, condito da una probabile pioggia di contenziosi, che solo un ripensamento normativo potrebbe spegnere.

gianni.trovati@ilsole24ore.com

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Gli effetti della manovra I CONTRIBUENTI

Più «bonus» per le famiglie

Oltre ai fondi in busta paga, agevolazioni per figli, affitti e mutui

Gianni Trovati

Per i nuovi aiuti alla famiglia bisogna tenere d'occhio il calendario, che può cambiare ancora dopo l'esordio non troppo fortunato delle prime scadenze. Ma in tempi non proprio esaltanti per il portafoglio può essere utile un buon esercizio di memoria per ripescare i bonus, fiscali e non, introdotti con le ultime manovre e ormai a regime, anche se usciti da tempo dalla ribalta della cronaca.

Gli ultimi tasselli

Per bonus famiglia e social card la nuova data-chiave è il 28 febbraio. Entro la fine del mese, infatti, dovrà presentare la richiesta chi, fra i 6 milioni di potenziali interessati alla misura, punta al bonus in base ai dati reddituali del 2007, ma per la stessa data il sostituto deve staccare l'assegno; un accavallamento problematico (si veda anche il Sole 24 Ore del 16 gennaio), che forse richiederà qualche ulteriore ritocco alle scadenze. Il problema non si pone invece per chi fonda la richiesta sui dati del 2008, perché in questo caso il calendario è un po' più disteso (richieste entro fine marzo, ed erogazione entro fine aprile).

Il 28 febbraio è la nuova data in rosso anche per la social card, che al suo primo appuntamento (scaduto a fine anno) ha soddisfatto solo un terzo dei potenziali beneficiari (423mila attivazioni su una platea indicata dal Governo di 1,3 milioni di persone). Per questa ragione, com'è stato più volte annunciato dallo stesso ministero dell'Economia, dovrebbe essere riaperta fino alla fine del mese la finestra per la prima attivazione (con i 120 euro arretrati relativi agli ultimi tre mesi del 2008). Per riaprire i termini, però, serve un provvedimento ad hoc che finora è stato solo annunciato (il Dl milleproroghe non è lo strumento adatto, anche perché i tempi per la conversione scadono agli inizi di marzo), e i tempi stringono.

Aiuti per i piccoli

Per favorire l'accesso al credito da parte delle famiglie alle prese con le spese per un nuovo figlio, la Finanziaria 2009 (articolo 4 della legge 203/2008) istituisce un fondo di garanzia da 25 milioni di euro l'anno per il triennio 2009/2011, integrati con ulteriori 10 milioni se il bambino (neonato o adottato) è affetto da malattie rare. La misura prende il posto del più classico (e costoso, per le casse dello Stato) bonus bébé da mille euro che era stato previsto nel 2005-2006, e non aumenta la dote statale per le famiglie perché viene finanziata con risorse pescate dal fondo nazionale ad essa dedicato. Provvedimenti più simili al vecchio bonus, però, sono stati adottati negli ultimi mesi da alcune Regioni come il Lazio (già 15mila richieste accolte per l'una tantum da 500 euro) o la Puglia («prima dote» per le famiglie con Isee sotto i 20mila euro e un figlio con meno di tre anni). La Lombardia, invece, ha deciso di puntare sulle famiglie numerose dedicando un assegno da 1.500 euro (in tre tranches) ai nuclei con tre o più figli di età inferiore ai sei anni.

Tornando al piano nazionale, la legge di conversione del Dl anti-crisi prevede un rimborso le spese in pannolini e latte artificiale sostenute dai titolari di social card. Entro il mese un decreto del ministero del Welfare è chiamato a stabilire le modalità applicative dell'intervento. Diventa strutturale, poi, grazie alla Finanziaria 2009, la detrazione del 19% (lo sconto massimo è 120 euro) delle spese sostenute per il pagamento di rette degli asili nido pubblici e privati.

Fisco «amico» del mattone

Le eredità delle vecchie manovre che ancora possono aiutare ad affrontare questi mesi difficili, invece, vanno cercate soprattutto nel capitolo casa. Il pacchetto più consistente è quello rivolto dalla Finanziaria 2007 (legge 296/2006) a chi abita in affitto, che può contare su uno sconto fiscale oscillante fra i 150 euro (per i redditi fra 15.493,71 e 30.987,41 euro) e i 300 euro (per i redditi sotto i 15.493,71 euro) l'anno sui canoni. La spinta del Fisco è più ampia se i titolari del contratto d'affitto hanno meno di 30 anni: a loro il dibattito scoppiato un anno e mezzo fa sui «bamboccioni» regala una detrazione che può arrivare a 991,6 euro per chi ha i redditi più bassi. Guarda al mattone anche lo sconto fiscale sugli interessi passivi sostenuti per i mutui

sulla prima casa, che dopo la Finanziaria 2008 (legge 244/2007) può togliere dall'imposta 760 euro. Sui mutui interviene anche l'ultimo Dl anti-crisi, garantendo la gratuità totale alla surrogazione. Per chi ha difficoltà in banca, poi, il decreto convertito martedì lancia un salvagente a chi va in rosso per brevi periodi, bloccando l'applicazione della commissione di massimo scoperto quando il rientro si verifica entro un mese.

Sulle case, poi, non va dimenticato che dal 2008 l'abitazione principale è uscita definitivamente dal reddito, aumentando la platea dei beneficiari delle detrazioni per carichi di famiglia e lavoro dipendente. L'attenzione del Fisco per il mattone, poi, si completa con l'abolizione dell'Ici sull'abitazione e lo sconto del 55% sulle ristrutturazioni, confermato dopo tante incertezze.

La partita si chiude con la dote degli ammortizzatori sociali, che va definita da Governo e Regioni poggiando sulle disponibilità del Fondo sociale europeo (una nuova riunione è in programma oggi). Nel frattempo, un antipasto arriva dalla Finanziaria 2009 per i commercianti, che si vedono la possibilità di «rottamare» le licenze per un triennio.

gianni.trovati@ilsole24ore.com

Oggi la prima guida

I vantaggi per mutui e conti correnti

Una guida sulle novità introdotte dalla manovra anti-crisi in materia di mutui: dal tetto al 4% per i mutui a tasso variabile, alla possibilità di ottenere un tasso variabile agganciato al tasso ufficiale della Bce e all'abolizione della commissione di massimo scoperto sui conti correnti.

foto="/immagini/milano/photo/202/16/2/20090202/guide.tif" XY="108 108" Croprect="0 3 108 105"

Le misure

Bonus famiglia

È un contributo una tantum tra i 200 e i mille euro a seconda del reddito (il massimo è 35mila euro) e della composizione del nucleo. Può essere richiesto in base al reddito 2007 o 2008. Nel primo caso, il termine per la domanda è fissato al 28 febbraio, la stessa data in cui è prevista l'erogazione (a marzo per i pensionati). Per chi lo chiede in base al 2007, la scadenza è il 31 marzo e l'erogazione avviene entro il 30 aprile (31 maggio per i pensionati).

Le principali agevolazioni a disposizione delle famiglie

Social card

Si attende a breve un provvedimento, più volte annunciato, che proroghi al 28 febbraio la possibilità di attivare la social card, ottenendo anche la ricarica di 120 euro in relazione agli ultimi tre mesi del 2008. Ai titolari, la social card dà diritto a una ricarica bimestrale di 80 euro e, negli esercizi commerciali che hanno stipulato la convenzione, a uno sconto del 5% sul prezzo dei prodotti acquistati.

Fondo neonati e detrazioni sugli asili nido

È stato istituito un fondo da 25 milioni di euro l'anno per tre anni destinato a facilitare l'accesso al credito dei nuclei famigliari con un neonato. Un ulteriore stanziamento di 10 milioni è riservato alle famiglie in cui il neonato è affetto da malattie rare. È strutturale, poi, la detrazione Irpef del 19% sulle spese sostenute per la retta degli asili nido pubblici o privati. Lo sconto massimo è di 120 euro.

Agevolazioni sugli affitti

La legge di conversione del Dl anti-crisi ha istituito un fondo di 20 milioni di euro per agevolare l'accesso alle locazioni da parte delle famiglie in difficoltà. Rimangono in vigore le detrazioni fiscali sugli affitti per l'abitazione principale. L'importo dello sconto fiscale è articolato in due fasce (150 o 300 euro) a seconda del reddito. Sconti più importanti (fino a 991,6 euro) sono previsti per chi ha meno di 30 anni.

Mutui e interventi sulla commissione di massimo scoperto

Il decreto legge anti-crisi ha stabilito la piena gratuità delle surrogazioni dei mutui e, per i contratti stipulati fino al 30 ottobre, il tetto al 4% per gli interessi sui mutui a tasso variabile. È poi da ricordare che dal 2008 è salita a 760 euro (il 19% di 4mila) la detrazione fiscale ottenibile per gli interessi sui mutui stipulati per l'abitazione principale.

Detrazioni per gli abbonamenti al trasporto pubblico

Dal 2008 è stato introdotto uno sconto fiscale (detrazione del 19%) per le spese sostenute per gli abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La misura, prorogata a tutto il 2009, è applicabile a una spesa massima di 250 euro e produce di conseguenza uno sconto massimo di 47,5 euro per contribuente.

Rottamazione delle licenze

È stata reintrodotta fino al 2011 l'agevolazione (importo mensile pari alla pensione minima) che accompagna all'età pensionabile i commercianti con più di 62 anni di età (57 anni se donne), iscritti da almeno cinque anni nella gestione Inps, che cessano definitivamente l'attività commerciale e riconsegnano la licenza, cancellandosi dal registro degli esercenti e dal registro imprese.

Incentivi fiscali (55%) per le ristrutturazioni

Torna alla versione originaria la detrazione del 55% per le spese sostenute nelle ristrutturazioni edilizie. L'unica novità rispetto al passato riguarda i tempi di fruizione del beneficio, che dal 2009 viene ripartito in cinque anni. Rimangono in vigore, senza alcuna novità, le vecchie regole sulle agevolazioni del 36 per cento.

La polemica

Sirena d'allarme per il federalismo

TITO BOERI LA CRISI è globale, ma l'identità è sempre più locale. Per contrastare la recessione ci vorrebbe un maggiore coordinamento a livello internazionale.

Ma le opinioni pubbliche nazionali premono nella direzione opposta.

Chiedono protezione contro tutto ciò che sta al di fuori della comunità in cui si identificano, una comunità definita su scala sempre più ristretta.

La misura di questa contraddizione è nelle acrobazie verbali di un Gordon Brown: a Davos lancia un appello contro il protezionismo, contro «la gara a chi dà più soldi alle proprie banche e industrie», a Londra conia lo slogan «lavori britannici per lavoratori britannici» prontamente raccolto dai lavoratori del Lincolnshire che protestano contro l'arrivo di operai italiani. Mai il contrasto fra quanto dichiarato dai leader europei nei forum internazionali e quanto sostenuto di fronte alle opinioni pubbliche nazionali era stato più stridente.

Per dirla nel linguaggio del primo ministro britannico, c'è oggi un "total disconnect" fra quello che si dice a casa e fuori. Il caso inglese è ancora più eloquente delle proteste di piazza che in questi giorni hanno agitato diverse capitali europee, da Parigi a Mosca.

Colpisce perché l'identità nazionale britannica si è storicamente forgiata nell'assimilazione e integrazione di culture diverse, a partire da quelle delle ex-colonie dell'Impero.

Quando la British Petroleum apriva, all'inizio del secolo scorso, i propri impianti in Persia (oggi sarebbe l'Iran) costruiva le case e dei dirigenti e degli operai, per farli sentire a casa, seguendo gli stili architettonici di Nuova Delhi, come se fossero ispirati da quartieri di Londra. Oggi le parti si sono invertite. L'identità britannica viene riaffermata contro una compagnia petrolifera francese, la Total, rea di aver appaltato lavori a un'impresa italiana che utilizza lavoratori italiani.

Dopo l'allargamento a Est dell'Unione europea, il Regno Unito è stato uno dei pochi paesi ad aprire le proprie frontiere, accogliendo, si stima, 80.000 lavoratori polacchi, tra cui molti di quegli idraulici che hanno agitato i sonni dei francesi. Oggi le proteste si estendono a tutto il Regno Unito per impedire lo sbarco di 300, dicasi 300, operai italiani. Come commentava il Guardian nel weekend, «mentre la finanza è diventata globale, la politica è diventata locale». Ed è proprio la crisi a ridurre sempre più la scala del confronto pubblico, della comunità in cui ci si identifica. Quando l'economia mondiale cresceva a tassi del 5-6 per cento all'anno, in molti si sono chiesti se la globalizzazione avrebbe soffocato le identità nazionali e locali, aprendo pericolose crisi di identità, sopprimendo tradizioni e violando sistemi di valori locali. Oggi che il mondo ha cessato di correre, che anzi si torna indietro, con il Fondo monetario costretto continuamente a rivedere al ribasso le stime di crescita del prodotto interno lordo del pianeta, ci accorgiamo che probabilmente erano preoccupazioni eccessive. L'identità nazionale è stata tutt'altro che spazzata via dalla globalizzazione. E oggi abbiamo, in ogni caso, il problema opposto: quello di governare una crisi globale di fronte al rafforzamento di identità locali, riaffermate in contrasto con tutto ciò che sta al loro esterno.

C'è una lezione tutta italiana che possiamo trarre da questo dilemma. Questa legislatura sarà inevitabilmente dominata dalla crisi. Il governo, lo ha ribadito più volte, vuole anche che sia la legislatura del federalismo fiscale. È un progetto ancora largamente indefinito, tant'è che neanche il ministro dell'Economia si azzarda a offrirne una stima dei costi. Un federalismo non ben definito, in questo clima, rischia di dare sfogo alle pulsioni centrifughe che si scatenano durante le recessioni. Se così fosse, non solo il federalismo costerebbe alle casse dello Stato molto di più che in tempi normali, ma renderebbe ancora più difficile il varo di quelle politiche, necessariamente su scala nazionale e internazionale, che ci possono far recuperare rapidamente il terreno perduto in questa recessione. A proposito, è bene sapere di quanto si tratta. Se il prodotto interno lordo dovesse scendere del 2% nel 2009, una stima che molti ormai considerano ottimistica, torneremo alla fine dell'anno in corso ai livelli di reddito pro-capite del 2001. Dobbiamo in tutti i modi evitare di impiegare 8

anni per risalire la china.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

TASSE. SI DEVE PAGARE L'ICI

Ville in ex cascine: sono 31 mila

ALBERTO PRIERI

CUNEO

La cascina è diventata una villa? Allora deve pagare l'Ici: da fine dicembre sono esposti all'albo pretorio dei Comuni gli elenchi di quei fabbricati rurali che hanno perso le caratteristiche per definirsi tali e saranno consultabili fino a fine febbraio.

Secondo il decreto legge 266 del 2006, sono ex-cascine quelle il cui proprietario non sia un agricoltore. Chi ne avesse comprata una e l'avesse trasformata in abitazione avrebbe dovuto denunciarne la modifica d'uso al Catasto, che avrebbe applicato una tassazione diversa. Nella Granda, sono quasi 31 mila stando ai controlli svolti dall'Agenzia del Territorio nel 2007 (quando vennero esaminati tutti i Comuni cuneesi) e nel 2008 (sono state nuovamente verificate le mappe di 113 centri). Molti di più sarebbero i fabbricati rurali mai registrati al Catasto.

Due esempi: a Cuneo gli edifici che hanno perso i requisiti di ruralità sono 388 (357 nel 2007 e 51 nel 2008), 171 a Fossano. In ognuno dei due Comuni, però, quelli rurali mai accatastati sono più di 1300. Per scovarli, sono state realizzate nuove fotografie aeree, che poi sono state confrontate con le planimetrie dell'Agenzia del territorio.

Può capitare, tuttavia, che l'immobile in elenco sia stato demolito o sia diventato inagibile. In questo caso il proprietario può segnalare l'errore affidandosi ad un professionista o utilizzando il modulo scaricabile sul sito dell'Agenzia (www.agenziaterritorio.it), dove ci sono anche gli elenchi delle particelle catastali.

L'obiettivo del decreto era quello consentire agli enti locali di tassare tali fabbricati, recuperando i tagli ai finanziamenti statali. «Avevamo già avviato questi controlli, così per noi è rimasto molto poco spazio di recupero» dice Patrizia Manassero, assessore alle Finanze di Cuneo. Difficile anche recuperare il minor gettito Ici dopo l'esclusione della prima casa, perché tante ex cascine sono diventate abitazioni principali. «Gli errori sono pochissimi, nella zona di Cuneo e Saluzzo praticamente nessuno - dice Lauro Pelazza, vicedirettore Coldiretti - chiediamo però al governo che ai fabbricati strumentali si applichi la stessa aliquota dei terreni». «Talvolta diventa difficile dimostrare cosa sia rurale e cosa no, perché certe cascine sono divise in più parti - interviene Roberto Abellonio, direttore di Confagricoltura -. Chi avesse problemi deve subito fare ricorso. Il problema maggiore, però, è quello dei fabbricati strumentali». Vale a dire stalle, magazzini, granai fino ad ora sono stati considerati parte dell'azienda agricola e tassati come terreni e invece potrebbero essere considerati fabbricati urbani. «Finora nessun Comune cuneese ha avviato questo meccanismo - prosegue Abellonio - riteniamo però che non si possa spezzare un'azienda agricola in parti diverse e tassarne una in un modo e un'altra in un altro. Se ciò avvenisse, abbiamo già pronti i modelli di ricorso».

NON POTRANNO PIÙ ESSERE USATI I PROVENTI DELLA VENDITA DEL PATRIMONIO
«Tagli insopportabili ai Comuni» Filippeschi guida la protesta

«DOBBIAMO ripartire con le proteste, farci sentire e coinvolgere tanti soggetti interessati. Sono d'accordo con la protesta unanime, trasversale agli schiarimenti, dell'Anci e ho già convocato il coordinamento dei sindaci pisani per giovedì prossimo. Proporrò un'altra manifestazione significativa da farsi a Pisa». Così il sindaco di Pisa davanti alla interpretazione del Governo che di fatto impedisce ai Comuni l'utilizzo dei proventi dall'alienazione del patrimonio non indispensabile. «Oltre al taglio pesantissimo alle politiche sociali, che già crea difficoltà, e all'incertezza sul rientro della compensazione dell'Ici, adesso si fa ancora di peggio. L'attacco del governo ai Comuni è sempre più insopportabile. Ora con l'esclusione dal saldo dei proventi da alienazioni mobiliari e immobiliari e da dividendi si limitano ancora gli investimenti dei Comuni. Le politiche virtuose di valorizzazione del patrimonio, come la vendita di quello sottoutilizzato fatta e in programma per il Comune di Pisa, non aiutano a stare nei parametri del patto di stabilità». «Una parte assai rilevante - conclude il sindaco - degli investimenti pubblici fatti in questo Paese deriva proprio dall'impegno di Regioni ed enti locali: oltre il 70 per cento. Si tratta di interventi che proprio nell'attuale fase di crisi assumono un'importanza strategica in un'ottica anticiclica, e di salvaguardia del lavoro e della base produttiva. Il Governo fa poco contro la crisi e limita l'azione dei comuni e delle regioni. Cioè non difende il lavoro e contribuisce a creare nuova disoccupazione e sempre maggiore precarietà. Noi sindaci non ci stiamo e lo diremo chiaro a tutti i cittadini e a tutte le forze sociali».

Corte dei Conti, società partecipate nel mirino

Attenzione su Provincia e fondi Fse. Il presidente Patumi: «No al poltronificio» - Approvato il piano di controllo gestionale «Le risorse europee non vanno perdute»

LUCA MAROGNOLI

TRENTO. Il Fondo sociale europeo e le società partecipate dalla Provincia nel mirino della Corte dei Conti. La Sezione di controllo presieduta da Angelo Patumi ha deciso di compiere indagini in questi specifici settori nell'ambito del programma di controllo sulla gestione per il 2009. Le partecipate - dice Patumi - non devono essere scatole vuote pensate al solo scopo di «creare poltrone».

Il programma di controllo sulla gestione per il 2009 si articola nei seguenti punti: indagine sul Fondo sociale europeo, controllo sulla gestione degli enti locali, indagine su alcune società partecipate dalla Provincia (Patrimonio Trentino, Trentino Sviluppo e Tecnofin Trentina), redazione della seconda edizione del libro bianco sulle attività della Sezione di controllo.

«Nel fissare il programma - dice il presidente Patumi - teniamo conto di quello che ci viene suggerito dal coordinamento di Roma, un consiglio, non un'imposizione, e in secondo luogo di quello che decidiamo noi, sulla base di una nostra valutazione».

Perché il Fondo sociale europeo? «E' un tema molto di attualità, perché è notorio che sono molti i fondi destinati alle varie realtà ma non sono utilizzati. Un modo per sollecitare le amministrazioni ad approfittarne e a non perderli, visto che questi fondi ci spettano e contribuiamo in maniera decisiva alle finanze europee».

Le partecipate. «E' un sistema relativamente nuovo e in evoluzione - riflette Patumi -, che si presta a molti abusi. Questo in linea generale e non con riferimento specifico al Trentino. Capita che si costituiscano queste società per creare un mucchio di poltrone nuove, con tanto di segretarie, auto di servizio, computer e così via, quando gli enti locali potrebbero gestire in proprio questi servizi. Un esempio: c'è un progetto che prevede di affidare la gestione dell'acqua a società ad hoc, mentre i Comuni, almeno quelli trentini, lo fanno già molto bene».

Il controllo sulla gestione degli enti locali prevede diverse voci: l'analisi dei consuntivi dei Comuni per il 2007, il controllo sulla gestione di un Comune specifico (è stato sorteggiato Riva del Garda), il completamento delle indagini sul ricorso a strumenti finanziari derivati, sul conferimento di incarichi ai dipendenti pubblici e sul rispetto della norma che vieta l'aumento delle aliquote di tributi locali da parte dei Comuni.

Il caso dei "derivati". «Questi strumenti finanziari stanno mettendo in ginocchio i Comuni, perché sono armi a doppio taglio», osserva Patumi. In pratica le amministrazioni locali sottoscrivono contratti con le banche «che sono una sorta di scommessa sul rendimento futuro ma fatta in modo tale che ci rimettono sempre». Un fenomeno non diffusissimo in Trentino - dice il presidente - «ma ci sono anche qui Comuni che vi hanno fatto ricorso e che oggi stanno piangendo».

L'indagine sull'affidamento di incarichi ai dipendenti pubblici è stata sollecitata dai vertici nazionali. «La Corte ha scritto ai presidenti di sezione invitando a fare degli approfondimenti, visto che il Parlamento richiede spesso dati in questo ambito». Gli accertamenti sono tesi a capire se vengano rispettate le norme di legge che prescrivono l'obbligo di prevedere un oggetto determinato, di effettuare una rendicontazione e di contemplare un congruo compenso.

Sabato mattina a Palazzo Geremia si terrà l'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti.

Il Comune senza soldi «Tremonti, ripensaci»

Leonardo Domenici, presidente dell'Anci, l'associazione che riunisce i Comuni italiani, l'ha definita in una lettera al ministro Tremonti, «una provocazione grave e intollerabile». La polemica riguarda la circolare del ministero dell'Economia sul patto di stabilità interno, e in particolare sull'utilizzo degli introiti delle alienazioni immobiliari. Una questione, quest'ultima, che interessa molto da vicino Palazzo Barbieri. Secondo Domenici tale circolare «rende praticamente impossibile il rispetto del patto di stabilità poiché», spiega, «non consentire l'utilizzo dei proventi delle alienazioni immobiliari per finanziare gli investimenti significa cancellare dai bilanci dei Comuni almeno un miliardo e mezzo di euro». A Verona, è l'assessore al Patrimonio, Daniele Polato, a lanciare l'allarme. Ma il sottosegretario Giorgetti assicura il proprio intervento sul ministro per convincerlo a cambiare idea. «Per non sfiorare il tetto del patto di stabilità», esclama Polato, «abbiamo fatto i salti mortali, inserendo i 20 milioni entrati dalle alienazioni nel bilancio consuntivo 2008. Se sarà confermata, questa interpretazione restrittiva della Ragioneria dello Stato, che non prende in considerazione tali entrate nello stabilire se si sia superata o no la soglia di spesa, ci condannerebbe». Il mancato rispetto del patto, infatti, impedisce ai Comuni di fare investimenti. «Basti pensare», continua Polato, «che il bilancio preventivo 2009 prevede ben 100 milioni da proventi di alienazioni che serviranno alla ristrutturazione dell'Arsenale. Ma se questa entrata non verrà considerata, con il rischio concreto di sfiorare il tetto di spesa, non potremo far nulla». Malgrado le nubi che si addensano all'orizzonte, l'assessore si dice fiducioso. «Abbiamo chiesto aiuto ai nostri parlamentari, in particolare ai sottosegretari Giorgetti e Brancher, affinché non si penalizzino amministrazioni virtuose come la nostra. Non possono tarparci le ali». Preoccupazioni, quelle dei Comuni come Verona, che Alberto Giorgetti, sottosegretario all'Economia e alle finanze, definisce «ragionevoli». «Non posso promettere nulla, ma sono al corrente della situazione e stiamo lavorando per risolverla», fa sapere il sottosegretario veronese, impegnandosi ad intervenire sul ministro Tremonti. Il problema, conferma Giorgetti, «è l'interpretazione della norma, il cui spirito era ben diverso, e può avere effetti negativi per chi ha disponibilità finanziarie per compiere investimenti». E, nonostante affermi che «Tremonti sull'argomento ha idee rigide», Giorgetti si dice ottimista. «C'è la possibilità di correggere il tiro, e un'occasione buona per intervenire», spiega il rappresentante del governo, «è l'appuntamento di questo mese con le "proroghe ai termini", in cui vengono esaminate e corrette le norme che non funzionano».[FIRMA]

L'Agenzia del territorio ha scovato 31 mila edifici fantasma, ma un terzo delle contestazioni sarebbero sbagliate. Tra le «vittime» la famiglia Emo

«Catasto, diecimila avvisi sono errati»

I geometri: caos per regolarizzare gli immobili, schede non aggiornate - Per gli abusi edilizi si rischia una multa o l'abbattimento

È finita la guerra fredda, è caduto il muro di Berlino, le basi militari disseminate sulla pianura trevigiana sono state smantellate. L'impero del male (la Russia e i suoi satelliti) è crollato, ma per il Catasto trevigiano mezzo secolo di storia è passato inutilmente. Purtroppo, non basta dotarsi di alta tecnologia per diventare moderni. Il grande fratello del Catasto trevigiano, o se preferite Agenzia del territorio, ne è la conferma. Grazie ai rilevamenti realizzati grazie alla tecnologia satellitare il Catasto ha scovato, fotografato e documentato nella Marca ben 31 mila immobili fantasma.

Case abusive, tettoie, stalle, pollai, garage, superfettazioni di ogni genere che i proprietari hanno realizzato senza mai denunciare al comune, senza mai accatastare o tantomeno condonare. Abusi edilizi, insomma. Per i quali bisognava entro il 30 ottobre presentare almeno domanda di regolarizzazione. Almeno 10 mila trevigiani non l'hanno fatto, per cui sono partite le contestazioni e le intimazioni di regolarizzazione. Le ammende non sono altissime, si va da 258 a duemila euro. Ma in alcuni casi è previsto l'abbattimento dell'immobile, perché non sanabile in base alla normativa regionale.

Nessun problema, si dirà: chi ha sbagliato paghi. Peccato che molti di quelle migliaia di proprietari a cui stanno arrivando le contestazioni non sono i destinatari delle stesse, o quantomeno non dovrebbero esserlo. Meglio (o peggio per loro) non sono più o non sono mai stati i proprietari di quegli immobili o dei terreni su cui sorgono. Altri invece hanno già condonato o sanato l'abuso. Altri ancora, risultano in regola, stando alle documentazioni in loro possesso. Secondo i tecnici di alcuni comuni, e secondo alcuni geometri trevigiani, le contestazioni piovute dal cielo hanno mancato il bersaglio. Il margine di errore varia da un terzo a metà delle segnalazioni confermano i geometri Denis Serafin, di Vedelago, Luigi Condotta di Istrana, Daniele Mason di Albaredo ed Elio Pellizzer di Fossalunga, interpellati dalla tribuna. Conferma strappata con le pinze, dal momento che questi sono i pochi tra i tanti professionisti interpellati che hanno accettato di essere citati. Altri confermano tutto ma chiedono di restare anonimi.

Ma conferme a bizzeffe si ottengono in tutti gli uffici tecnici dei comuni. Perché nei settori edilizia privata e negli uffici dei professionisti è tutto un correre e un bussare per chiedere chiarimenti e per battere i pugni. Spesso, trattandosi di pratiche molto datate, sono anziani che non sanno a chi rivolgersi per dimostrare che gli edifici in questione non sono di loro proprietà da molti anni, o addirittura non lo sono mai stati. Prendiamo Vedelago, dove gli immobili fuorilegge fotografati risultano essere oltre mille (a Montebelluna il record di 1483; a Treviso sono 1300) e dove ci sono due esempi lampanti. Il primo è appunto quello legato alla guerra fredda. Nelle campagne di Fossalunga, negli anni '50 venne realizzata la «Polveriera», deposito di munizioni e carburanti del vicino aeroporto di Istrana. All'interno di una vasta zona recintata lungo la Postumia romana vennero realizzati alcuni bunker, casematte e depositi celati sotto ampi terrapieni in cui erano custodite bombe e munizionamenti. All'interno della base anche alcuni alloggi e le torrette di guardia. Ebbene, le foto satellitari hanno registrato gli immobili e hanno fatto indirizzare ai proprietari dei terreni le relative contestazioni sui presunti abusi della guerra fredda. Peccato che le abbiano inviate agli ex proprietari dei terreni o ai loro eredi espropriati per scopi militari appunto in piena paura atomica, probabilmente per un ovvio segreto militare che al Catasto non risulta. Come non risulta che la famiglia Emo, l'ultima schiatta veneziana a possedere fino ai giorni nostri una villa commissionata ad Andrea Palladio, abbia ceduto nel corso dei decenni una schiera di edifici, che formavano il borgo a Fanzolo. Ebbene alla contessa è capitato di vedersi recapitare l'intimazione di accatastare e sanare un edificio costruito su un terreno venduto ancora nel 1984.

Ma divertente è anche il caso delle cassette per la frutta di una coop agricola di Altivole accatastate non all'Agenzia del territorio ma in un piazzale che dall'alto sembravano un capannone e come tale da sanzionare

e sanare. Solo tre esempi fra mille, appunto, ma abbastanza per far capire come non basti usare un satellite e confrontarlo con le proprie mappe per avere una fotografia della realtà. Soprattutto se le mappe non sono aggiornate o presentano più buchi di una groviera. Prima di sanzionare bisognerebbe almeno aggiornare le carte, che evidentemente fotografano un tempo e una realtà che non esistono più.

Sicurezza scuole: scade il 20 marzo il bando per i fondi di adeguamento Inail

C'è tempo fino al prossimo 20 marzo per accedere al finanziamento speciale messo in campo dall'Inail per migliorare la sicurezza delle scuole italiane. A fronte di uno stanziamento di 70 milioni di euro in due anni - 50 milioni di euro per il 2008 e 20 per il 2009 - l'Inail punta infatti a supportare le Autonomie nell'adeguamento degli edifici e l'abbattimento delle barriere architettoniche. A beneficiare del finanziamento saranno in particolare gli Enti locali proprietari degli edifici scolastici, sede di istituti pubblici di istruzione secondaria di primo grado e superiore. Il bando, già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e disponibile anche sul sito www.inail.it, specifica i termini per le richieste di finanziamento, che dovranno essere presentate direttamente alle Regioni o alle Province autonome di Trento e Bolzano a seconda della competenza territoriale. I fondi saranno ripartiti tenendo conto di diversi fattori, quali il numero degli edifici scolastici, il totale di alunni e personale, la rilevanza delle situazioni di handicap e il numero di infortuni indennizzati dall'Inail. Per ciascuna sede scolastica l'erogazione potrà oscillare da un massimo di 350mila a un minimo di 80mila euro, ridotti a 30mila nel caso in cui l'intervento riguardi esclusivamente l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Appunti sparsi per un anno tutto in salita

Eduardo Racca

Finalmente il 2008 è alle nostre spalle. Durante il suo corso si è verificato di tutto. Crack di colossi della finanza mondiale, crollo delle borse, calo dei consumi, tagli alla produzione, contrazione dei redditi. Sono aumentate povertà, precarietà, disuguaglianze. Si sono aperte crepe profonde nei conti sanitari di importanti Regioni del Centro e del Sud con disavanzi miliardari pressoché incolmabili. Il ricorso improprio a dosi massicce di derivati ha causato perdite notevoli alle finanze di molte città. Fenomeni diffusi di corruzione hanno riempito le cronache dei giornali. L'emergenza rifiuti in Campania ha coperto di vergogna l'intero Paese. Debiti latenti minacciano gli equilibri finanziari di numerosi Enti locali. La pesante eredità del 2008 non lascia spazio alle illusioni. Gli effetti indesiderati di questa inedita crisi - che non è solo economica, ma è soprattutto culturale e sociale - si faranno sentire a lungo. Sarà buio pesto specialmente nei territori che già arrancavano prima della recessione perché da sempre afflitti dalla cancrena della criminalità e del malaffare mai debellata. Anche perché si tenta di combattere una crisi inusuale con i tradizionali interventi anticongiunturali, mettendo in campo rimedi (spesso estemporanei) che non intaccano minimamente gli stili di vita di chi l'ha causata. Ma cosa dobbiamo inventare per continuare a sperare in questo nuovo anno? Intanto, la lezione duramente impartita da eventi non casuali deve spingerci a diffidare delle lusinghe delle facili soluzioni. Non possiamo più credere o far finta di credere nelle cosiddette riforme risoltrici, così come vengono propinate attraverso logorroici e mutevoli testi normativi, conditi da girandole di luoghi comuni generalmente accettati a scatola chiusa. Senza mai ricordare che tutte le riforme messe in campo fino ad oggi hanno finito col distruggere quel poco di buono che esisteva prima del loro avvento. Ad incominciare dalla riforma del titolo V della Costituzione che ha portato ulteriori elementi di confusione tra le sfere di competenza di Stato e Regioni e che oltretutto non consente oggi di attivare politiche anticongiunturali e di muovere, in tempi rapidi e nelle giuste direzioni, flussi adeguati di risorse inopportunosamente disperse in mille rivoli. E senza trascurare i guasti provocati dalla riforma elettorale che ha privato i territori dei propri rappresentanti, quelli cioè che servono a fare da collante tra la periferia e il centro, che oggi si muove solo secondo logiche verticistiche; o da quelli, forse maggiori, prodotti dalla riforma sul pubblico impiego che ha finito col premiare una dirigenza burocratica, disposta ad accettare tutto e il contrario di tutto. Le riforme cartacee messe in pista - federalismo fiscale e codice delle autonomie - non solo non intervengono strutturalmente sul sistema del nostro Paese, ma, se tutto andrà come preannunziato, faranno sentire i loro discutibili effetti solo nel medio-lungo periodo. Come sempre, nell'anno appena iniziato, le cose migliori scaturiranno dal lavoro paziente e silenzioso di persone che, malgrado le circostanze, continueranno a produrre, con dignità, buona amministrazione nei tanti luoghi pubblici del nostro Paese, senza farsi distrarre dall'insopportabile frastuono di slogan politico-mediatici. A queste persone, ci sentiamo di augurare buon lavoro.

Crisi e recessione, le Autonomie navigano a vista

La legge che chiude la sessione di bilancio deve tenere necessariamente conto della particolare situazione economica e al tempo stesso lasciare aperti spazi per necessari aggiustamenti e interventi in corso d'opera. Risorse, trasferimenti e nuovi vincoli: ecco dove incide il provvedimento
Eduardo Racca

Dopo appena tre passaggi parlamentari e senza ricorso alla fiducia la Finanziaria 2009 è diventata legge prima di Natale. Malgrado le apparenze, non è però una manovra leggera. Intanto perché tra i quattro articoli che la compongono il secondo è costituito da ben cinquanta commi, poi perché nel testo non si concentra l'intera manovra economica del Governo che è attualmente sparsa in maniera disorganica in diversi provvedimenti. Ma vi è di più. La legge non chiude definitivamente la manovra complessiva del Governo, anticipata nell'estate scorsa dal voluminoso decreto legge n. 112 (convertito immediatamente nella legge n. 133) e proseguita poi con altri provvedimenti tra i quali spicca, per quanto attiene alle Regioni e agli Enti locali, il decreto salva bilanci (DI n. 154 convertito nella legge n. 189). I CONTENUTI La nuova legge - oltre a fissare i limiti in termini di saldo netto da finanziare e di ricorso al mercato per il 2009 e per il triennio 2009-2011 - contiene numerose misure. In termini generali si può affermare che una buona parte ha carattere fiscale e concerne le agevolazioni per il riordino delle Ipad, l'accisa relativa al gas naturale per uso industriale, il costo del gasolio da riscaldamento per le zone montane e il credito di imposta sulle reti di teleriscaldamento alimentato da biomassa ed energia geotermica, l'esenzione dalle accise relative al gasolio da riscaldamento utilizzato per le coltivazioni in serra. Ricompaiono le agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie e trovano posto anche i benefici fiscali in favore dell'autotrasporto. Altre disposizioni attengono ad aspetti gestionali e contabili in materia previdenziale. Non mancano norme relative ai rinnovi contrattuali nel pubblico impiego, specialmente statale. In conseguenza della crisi vengono introdotte misure in materia di ammortizzatori sociali. Subisce ulteriori aggiustamenti il patto di stabilità di Regioni ed Enti locali. Vengono dettate norme correttive di quelle già in vigore per i piccoli Comuni e per le zone di confine con le Regioni ad autonomia speciale. Viene anche definita la procedura per stabilire i criteri per la distribuzione tra le Regioni delle risorse relative al programma di interventi in materia di istruzione. Fanno la loro comparsa le nuove disposizioni in materia di assetto organizzativo della raccolta in rete fisica dei giochi e delle scommesse. È integralmente sostituita la disciplina contenuta nell'articolo 62 del DI 112/2008 riguardante l'emissione di titoli obbligazionari e il ricorso agli strumenti finanziari derivati. Ma concentriamoci sui termini macroeconomici del provvedimento e sulle disposizioni che più da vicino riguardano Regioni e Enti locali. I profili macroeconomici - Entrando nello specifico del provvedimento diciamo subito che, per quanto attiene agli aspetti macroeconomici, l'articolo 1 fissa: Y in 33.600 milioni il livello massimo del saldo netto da finanziare per il 2009 in termini di competenza, al netto di 7.070 milioni per regolazioni debitorie; Y in 19.800 milioni il livello massimo del saldo netto da finanziare per il 2010 in termini di competenza, al netto di 3.260 milioni di euro di regolazioni contabili e debitorie, e in 245.000 milioni il livello massimo del ricorso al mercato; Y in 5.800 milioni il livello massimo del saldo netto da finanziare per il 2011 in termini di competenza, al netto di 3.150 milioni di euro di regolazioni contabili e debitorie, e in 225.000 milioni il livello massimo del ricorso al mercato. Stabilisce che le maggiori disponibilità nel 2009, rispetto alle previsioni del Dpef 2009-2013, vanno destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso e con priorità per lavoratori dipendenti e pensionati. Irap per il settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca - Il comma 1 dell'articolo 2 dispone l'applicazione - a regime e con decorrenza dal 1 gennaio 2008 - dell'aliquota agevolata dell'Irap, nella misura dell'1,9 per cento, per gli operatori agricoli e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi. Agevolazioni tributarie in materia di formazione e arrotondamento della proprietà contadina Il comma 8 dell'articolo 2 proroga al 31 dicembre 2009 il precedente termine del 31 dicembre 2008, di cui al comma 173 dell'articolo 1 della legge 244/2007 (Finanziaria per il 2008),

concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina. Le agevolazioni esentano dall'imposta di bollo e riducono le imposte ipotecarie e di registro sugli atti di compravendita, permuta, affitto e concessione in enfiteusi stipulati per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina. Gli atti suddetti sono assoggettati a imposta di registro e ipotecaria nella misura fissa di 168 euro (anziché ad imposta di registro dell'8 per cento e ipotecaria del 2 per cento). Resta dovuta l'imposta catastale nella misura ordinaria dell'1 per cento. Esenzione da alcune imposte per interventi di ricostruzione nel Belice Il comma 9 proroga al 31 dicembre 2009 l'esenzione dall'imposta di bollo, registro, ipotecarie e catastali per gli atti, i contratti e i documenti occorrenti per la ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei Comuni del Belice per gli eventi sismici del gennaio 1968. Agevolazione per il riordino delle Ipab - Il comma 10 esenta dalle imposte di registro e ipocatastali gli atti posti in essere nel 2009 relativi al riordino e alla trasformazione delle Ipab in aziende pubbliche di servizi o in persone giuridiche di diritto privato. Gasolio da riscaldamento per le zone montane e credito di imposta sulle reti di teleriscaldamento alimentato da biomassa ed energia geotermica Il comma 12 introduce a regime le agevolazioni fiscali relative: Y all'impiego di gasolio e Gpl per riscaldamento nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali (Sardegna e altre isole minori), con una riduzione di 0,026 euro per ciascun litro di gasolio e per ciascun chilogrammo di Gpl impiegato; Y al credito d'imposta sulle reti di teleriscaldamento alimentate da biomassa o con energia geotermica con un incremento (della misura del credito d'imposta) pari a 0,015 euro per ogni chilowattora di calore fornito. Le agevolazioni fiscali relative all'impiego di gasolio e Gpl per riscaldamento nelle zone montane che non è cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise - sono applicabili nei Comuni o nelle frazioni dei Comuni ricadenti nella zona climatica F di cui al Dpr 412/1993, che presentano cioè un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000, o facenti parte di Province nelle quali oltre il 70 per cento dei Comuni ricade nella zona climatica F. Sono applicabili altresì nei Comuni o nelle frazioni dei Comuni della Sardegna e delle isole minori. Agevolazione sul gasolio e sul GPL per riscaldamento impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate - Il comma 13 proroga, per l'anno 2009, le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul Gpl impiegati per riscaldamento nelle frazioni parzialmente non metanizzate di Comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge finanziaria per il 2002. L'agevolazione consiste nella riduzione del costo del gasolio (0,026 euro per litro) e del GPL (0,026 euro per chilogrammo). Esenzione da accise per gasolio da riscaldamento utilizzato per le coltivazioni in serra - Il comma 14 proroga per il 2009 l'agevolazione sulle accise per il gasolio utilizzato per il riscaldamento nelle coltivazioni sotto serra ed estende l'agevolazione agli oli vegetali impiegati per fini energetici nelle serre. Agevolazioni per ristrutturazioni edilizie - Il comma 15 proroga al 2011 la detrazione Irpef del 36% e l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata nella misura del 10% relative alle spese di ristrutturazione edilizia eseguite negli immobili a uso abitativo o per spese sostenute dalle imprese costruttrici, su interi fabbricati, finalizzate al recupero del patrimonio edilizio. Agevolazioni fiscali in favore del settore dell'autotrasporto - I commi da 17 a 20 recano agevolazioni fiscali volte a ridurre i costi di esercizio in favore delle imprese di autotrasporto di merci e dei loro dipendenti. Rinnovi contrattuali del personale non statale Il comma 30 conferma che per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri conseguenti ai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 sono comunque a carico dei rispettivi bilanci. Trattamento accessorio dei dipendenti pubblici Il comma 32 dispone, a decorrere dal 2009, l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di corrispondere il trattamento economico accessorio dei dipendenti in base a specifici criteri di priorità. In particolare, la disposizione fa riferimento alla qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa. Stipulazione dei contratti collettivi nazionali Con una procedura di rottura, il comma 35 stabilisce che: Y dalla data di presentazione del disegno di legge finanziaria, decorrono le trattative per i rinnovi contrattuali del personale delle pubbliche amministrazioni; Y dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, le somme stanziare per i rinnovi contrattuali possono essere erogate dopo aver sentito le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, salvo congruagli conseguenti alla stipulazione dei contratti collettivi nazionali. Modifiche al

Patto di stabilità per le Regioni Per il 2007 il comma 39, attraverso la modifica della normativa sul Patto di stabilità, non obbliga più le Regioni e le Province autonome a recuperare nel 2008 lo scostamento dall'obiettivo allorché detto scostamento non sia superiore alle spese in conto capitale effettuate per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea (escluse le quote di finanziamento nazionale). Finanziamenti a favore dei piccoli Comuni - La lettera a) del comma 40 riduce di 10 milioni di euro - da 55 a 45 milioni - l'importo complessivo dei contributi che possono essere concessi in favore dei piccoli Comuni con una quota particolarmente elevata di popolazione residente con più di 65 anni, precisando inoltre che l'incremento del contributo ordinario, per ciascun ente beneficiario, si abbassa dal 40% al 30%. La lettera b) aumenta di 10 milioni da 71 a 81 milioni - l'importo complessivo dei contributi che possono essere concessi in favore dei piccoli Comuni con una quota molto elevata di popolazione residente al di sotto dei 5 anni, abbassando inoltre dal 5% al 4,5% il rapporto tra la popolazione residente al di sotto dei 5 anni e la popolazione residente complessiva, in base al quale sono individuati i Comuni beneficiari dei finanziamenti.

Modifiche al Patto di stabilità per gli Enti locali - Il comma 41 modifica il patto di stabilità per gli Enti locali escludendo dal calcolo del saldo finanziario alcune risorse e spese e prevedendo la trasmissione anche alla Camera e al Senato delle informazioni inviate dagli Enti locali al ministero dell'Economia. Il comma 41 modifica anche i criteri per la riduzione dei trasferimenti erariali a favore degli Enti locali che non rispettano gli obiettivi.

Patto di stabilità per le Regioni - Il comma 42 modifica l'articolo 77 -ter del DI 112/2008, relativo alla disciplina del Patto di stabilità interno per le Regioni e le Province autonome per il triennio 2009-2011, attraverso l'introduzione di due commi aggiuntivi tesi a escludere dal calcolo le spese effettuate per interventi cofinanziati dall'Unione europea.

Fondo per le aree sottoutilizzate - Il comma 43 determina le modalità di presentazione e i contenuti di massima della relazione che annualmente il Governo dovrà presentare al Parlamento circa l'utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate. Il comma 43 conferma inoltre il vincolo di destinazione dell'85 per cento di tali risorse alle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno.

Comuni svantaggiati confinanti con Regioni a statuto speciale - I commi 45 e 46 intervengono sul Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale.

Distribuzione tra le Regioni delle risorse relative al programma di interventi in materia di istruzione - Il comma 47 affida al ministro dell'Istruzione il compito di emanare un apposito decreto per definire i criteri per la distribuzione alle Regioni dei 120 milioni stanziati per la realizzazione del programma di interventi in materia di istruzione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria.

Modifiche al Patto di stabilità per gli Enti locali - Il comma 48 introduce parziali modifiche alle regole del Patto di stabilità interno per gli Enti locali con riferimento agli anni 2008-2011, di cui all'articolo 77 -bis, commi 20 e 21, del DI 112/2008. In particolare il comma 48 esclude l'applicazione delle sanzioni a carico degli Enti locali in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità, qualora il mancato rispetto del patto sia dovuto a spese per nuovi interventi infrastrutturali, appositamente autorizzati con dm Economia. Le sanzioni non si applicano agli Enti locali che nel triennio 2005-2007 abbiano rispettato il Patto di stabilità interno e che nel 2008 abbiano registrato un ammontare di impegni per spesa corrente - al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente compreso il segretario comunale - non superiore a quello medio del triennio 2005-2007.

Emissioni obbligazionarie e strumenti finanziari derivati di Regioni ed Enti locali - L'articolo 3 modifica e integra l'articolo 62 del DI n. 112 riguardante l'emissione di obbligazioni e la sottoscrizione di strumenti finanziari derivati da parte di Regioni ed Enti locali. L'articolo vieta agli enti territoriali di emettere titoli obbligazionari o altre passività che prevedano il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza. Prevede inoltre che la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passività esistente, non può superare i trenta anni né essere inferiore a cinque. Affida al ministro dell'Economia il compito di predisporre uno o più regolamenti finalizzati a: Y individuare la tipologia dei contratti relativi agli strumenti finanziari che gli enti territoriali possono concludere; Y indicare le componenti derivate, implicite o esplicite, che gli enti territoriali hanno facoltà di prevedere nei contratti di finanziamento; Y specificare le informazioni, in lingua italiana, che i contratti devono contenere, al fine di assicurare la massima trasparenza.

L'articolo 3 stabilisce che - ai fini della conclusione di un contratto relativo a strumenti finanziari derivati o di un contratto di finanziamento che include una componente derivata - il soggetto competente alla sottoscrizione del contratto per l'ente pubblico debba attestare in forma scritta di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche del contratto. Dispone la nullità dei contratti privi di tale attestazione o che siano stipulati in violazione del regolamento ministeriale. Vieta alle Regioni e agli Enti locali di stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati fino alla data di entrata in vigore del regolamento ministeriale e, comunque, per il periodo minimo di un anno decorrente dal 25 giugno 2008. Concede la possibilità di rinegoziare il contratto derivato a seguito di modifica della passività sottostante, al fine di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura. Obbliga il ministero dell'Economia a trasmettere ogni mese alla Corte dei conti copia della documentazione ricevuta in relazione ai contratti relativi agli strumenti finanziari derivati e ai contratti di finanziamento contenenti componenti derivate stipulati dagli enti territoriali. Impone alle Regioni e agli Enti locali di allegare al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzii gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti dagli strumenti finanziari derivati o dai contratti di finanziamento che includono una componente derivata. Include nella definizione di indebitamento dell'ente l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate, sulla base dei criteri definiti in sede comunitaria.

Autonomie, inizia la nuova stagione dei rinvii

Adempimenti e autorizzazioni, fiscalità e tributi, servizi locali e risorse: nel provvedimento che sposta termini e scadenze c'è di tutto. E per gli Enti inizia una vera e propria corsa contro il tempo

Eduardo e Pietro Racca

Nella gragnuola di provvedimenti emanati a raffica dal Governo non poteva mancare il milleproroghe: un decreto-legge di 45 articoli apparso il giorno di San Silvestro con il numero 207 nella Gazzetta Ufficiale n. 304 ed entrato immediatamente in vigore. COSA CONTIENE Nel suo carico di disposizioni dai titoli spesso impropri rispetto ai contenuti si rinviene di tutto. Dai servizi radiotelevisivi Italia-San Marino alla proroga al 31 dicembre 2010 dell'efficacia delle disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica e di Irap emanate dalle Regioni. Dal rinvio al 31 dicembre 2009 del termine a decorrere dal quale è consentito l'accesso ai servizi in rete delle amministrazioni pubbliche unicamente tramite carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi alla soppressione di tutti gli enti pubblici non economici per i quali alla data del 31 marzo 2009 non siano stati emanati i regolamenti di riordino. Viene prorogata al 1 gennaio 2010 la validità delle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato approvate successivamente al 1 gennaio 2001 relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limiti di assunzioni. Si consente - fino al 30 giugno 2009 e non più fino al 31 dicembre 2008 - alle amministrazioni pubbliche di bandire concorsi riservati nella misura del 20% al personale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione. Slitta al 30 giugno 2009 l'efficacia dei contratti di collaborazione attivati dall'Istat per la costituzione della rete di rilevatori sul territorio nazionale. Viene rinviata al 2009 la possibilità di utilizzare le risorse stanziati per il contributo del datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari dei dipendenti delle amministrazioni statali, anche per finanziare le spese di costituzione e avvio dei medesimi fondi pensione. Si ritarda di 30 giorni il termine per il pagamento delle multe irrogate dall'Antitrust nell'anno 2008. Slittano al 31 dicembre 2010 le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero. Rimane obbligatoria, anche per tutto il 2009, la licenza da richiedere al questore per aprire esercizi pubblici di telefonia e internet. Si dà la possibilità di utilizzare nel 2009 somme residue esistenti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2008 per la costituzione di ulteriori uffici periferici dello Stato nelle Province di nuova istituzione. Viene prorogato al 31 marzo 2009 il termine per l'adozione del regolamento che individua le misure a sostegno del personale militare e civile presente nelle zone adiacenti le basi militari italiane che abbia contratto infermità o patologie tumorali da ricondurre all'esposizione o all'utilizzo di materiali radioattivi. Viene procrastinata al 2015 la disposizione che consente di promuovere al grado di maggiore un numero di capitani pari a quelli annualmente inseriti in aliquota e giudicati idonei all'avanzamento. Slittano al 31 dicembre 2011 i contratti di lavoro dell'Agenzia industrie difesa, in scadenza nel biennio 2008-2009. Slitta anche di ulteriori sei mesi l'applicabilità di una serie di norme contenute nel Codice delle assicurazioni (Dlgs 209/2005), in attesa di un completo riordino della materia. Vengono mantenute in bilancio per tutto il 2009 le entrate derivanti dalle multe Antitrust destinate ad attività a favore dei consumatori, riassegnate nell'anno 2008 e non impegnate al termine dell'esercizio. Sono prorogati al 31 dicembre 2009 i termini per la chiusura delle procedure di liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari. Slittano al 30 giugno 2009 sia il termine per l'entrata in vigore della class action che quello per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione alle Regioni delle società regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa. Per evitare la chiusura di impianti di distribuzione di Gpl per autotrazione, è prorogato al 31 dicembre 2009 il termine per adeguare alle norme anti-incendio gli impianti la cui capacità complessiva resti limitata fino a 30 metri cubi. Per ragioni varie viene prorogato: Y al 30 giugno 2009 il potere del commissario straordinario dell'Ente per l'irrigazione e la trasformazione fondiaria di Puglia, Basilicata e Irpinia di proseguire la gestione degli impianti di accumulo e distribuzione dell'acqua attraverso il mantenimento dei contratti in essere; Y al 1 gennaio 2010 il divieto per i titolari di patente B, per il primo anno di rilascio, di guidare veicoli con potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 Kw/t; Y al 31 dicembre 2009

l'adeguamento dei canoni di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria; Y al 31 dicembre 2009 tutte le convenzioni attualmente in vigore, nei limiti degli stanziamenti di bilancio in essere; Y al 30 giugno 2009 il termine di conclusione dell'indagine conoscitiva del ministero dei trasporti per individuare il perimetro dei servizi di utilità sociale; Y al 31 dicembre 2009 l'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali e l'affidamento in concessione delle gestioni totali aeroportuali. Entro il 31 dicembre 2009 - e non più entro il 31 dicembre 2008 - dovrà essere emanato il decreto relativo ai parametri e alla delimitazione delle aree concernenti la balneabilità delle acque, mentre slitta al 1 gennaio 2010 l'entrata in vigore dell'obbligo del certificato di buona fabbricazione per le sostanze attive utilizzate come materia prima per la produzione di medicinali, importate in Italia da altri Paesi. Viene prorogata al 16 maggio 2009 il termine di applicazione della norma relativa alla comunicazione degli infortuni sul lavoro di durata superiore al giorno. Slitta al 31 dicembre 2009 il termine di validità della commercializzazione di medicinali omeopatici conformi alla normativa previgente e la possibilità per l'industria farmaceutica di sostituire la riduzione del 5% dei prezzi dei farmaci con il versamento di un equivalente *payback* al servizio sanitario nazionale. Per il personale degli enti di ricerca vengono prorogati al 30 giugno 2009 i contratti di lavoro in scadenza al 31 dicembre 2008. Nel mondo della scuola viene spostato al 31 agosto 2009, per l'anno scolastico 2009-2010, il completamento di tutte le operazioni riguardanti il personale docente di ruolo o supplente e all'anno scolastico 2010-2011 il termine per avviare le prime classi dei nuovi percorsi liceali. TUTELE Viene altresì rinviata al 30 giugno 2009 l'entrata in vigore del nuovo regime dell'autorizzazione paesaggistica previsto dall'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Viene prorogata al 31 dicembre 2009 l'emanazione del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali in cui viene fissato il compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi e al 31 dicembre 2010 il mandato dei presidenti della fondazione "La Quadriennale di Roma" e della fondazione "La Triennale di Milano". Per il personale della pubblica amministrazione, sono prorogati alcuni termini entro cui effettuare le assunzioni già previste per il 2008 che restano precluse per le amministrazioni che non hanno rispettato le misure di razionalizzazione e riduzione degli organici. Il divieto di estensione del giudicato in materia di personale delle amministrazioni pubbliche diventa norma a regime. Sono bloccati, anche per il triennio 2009-2011, i trattamenti economici accessori, periodicamente rivalutabili in relazione al costo della vita. Slitta al 30 giugno 2009 il termine fissato per l'effettuazione dei pagamenti da parte del commissario liquidatore dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I e di un ulteriore anno il provvedimento di comando presso amministrazioni o enti pubblici del personale di Poste Italiane. Scivola al 31 maggio 2009 il termine per il riassetto delle strutture amministrative pubbliche e al 30 giugno 2009 la convenzione tra ministero Economia e Fintecna relativa alla regolamentazione di tutte le attività concernenti la gestione dei rapporti attivi e passivi e dei contenziosi degli enti soppressi. È differito di un altro anno il termine previsto per la vendita delle azioni eccedenti il limite dello 0,50% del capitale sociale delle banche popolari. Per quanto riguarda l'accesso online ai servizi della pubblica amministrazione, slitta al 31 dicembre 2009 il termine a decorrere dal quale è consentito l'accesso ai servizi in rete delle amministrazioni pubbliche unicamente tramite carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi. Relativamente agli adempimenti fiscali sono prorogati i termini di entrata in vigore delle nuove modalità di trasmissione mensile delle retribuzioni corrisposte e delle ritenute operate, che stabiliscono l'unificazione del flusso mensile, da parte dei sostituti d'imposta, dei dati rilevanti ai fini fiscali e previdenziali. Slitta al 31 marzo 2009 il termine per l'emanazione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri che fissa le scadenze entro le quali versare la parte di acconto Ires e Irap non corrisposta in seguito alla riduzione di 3 punti percentuali prevista dal decreto legge anti-crisi di fine anno. Viene rimandata di un anno la regionalizzazione dell'Irap. LOCALE In considerazione delle maggiori esigenze di finanziamento originate dalla recessione economica in atto, non si applica fino al 31 dicembre 2008 il limite massimo di emissione di titoli pubblici stabilito dalla legge di bilancio 2008. Vengono previsti anche ulteriori margini di flessibilità gestionale di bilancio, consentendo compensazioni tra alcuni fondi di riserva iscritti nello stato di previsione del ministero dell'Economia. Subiscono un inasprimento le sanzioni irrogate in caso di violazioni amministrative di cui al titolo III capo I del Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs

196/2003) e quelle di cui all'articolo 62, comma 1, del Codice del consumo (Dlgs 206/2005). Per quanto riguarda le disposizioni che maggiormente riguardano il mondo delle Autonomie va segnalato innanzitutto l'articolo 2 che proroga per tutto il periodo d'imposta 2010 l'applicazione delle norme regionali in materia di tassa automobilistica e di Irap emanate anche in modo non conforme ai poteri attribuiti alle Regioni dalla normativa statale. Coinvolgono Regioni ed Enti locali gli articoli 3, 5 e 6. L'articolo 3 rimanda al 31 dicembre 2009 il termine a decorrere dal quale è consentito l'accesso ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni esclusivamente tramite la carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi. L'articolo 5 rinvia al 31 dicembre 2009 il termine di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale a tempo indeterminato approvate successivamente al 1 gennaio 2001, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni. L'articolo 6 consente di bandire fino al 30 giugno 2009 i concorsi pubblici riservati, nella misura del 20 per cento, al personale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione di cui all'articolo 3, comma 106, della legge 244/2007. Interessa le sole Regioni l'articolo 7 che proroga al 30 giugno 2009 i contratti finalizzati alla rilevazione statistica delle forze lavoro del settore pubblico e privato - attivati dall'Istat e posti in essere fino al 30 settembre 2005, validi fino alla costituzione della società con la partecipazione di Regioni, Enti locali, autonomie funzionali e loro associazioni. Mentre riguarda indirettamente i Comuni l'articolo 11 che rinvia al 31 dicembre 2009 l'obbligo di chiedere la licenza al questore per chi intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni via telefono e via internet. Riguarda le Province di nuova istituzione il comma 1 dell'articolo 12. Esso stabilisce che le disponibilità finanziarie - recate dalle leggi istitutive delle Province di Monza e della Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani ed esistenti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2008 nell'unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno - sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo per consentire al Presidente del Consiglio di adottare, entro il 30 giugno 2009, i provvedimenti necessari per istituire in tali Province gli uffici periferici dello Stato. Tocca Regioni ed Enti locali l'articolo 19 che proroga fino al 30 giugno 2009 l'entrata in vigore delle norme sull'azione collettiva risarcitoria contenute nei commi da 445 a 449 dell'articolo 2 della legge 244/2007, al fine di consentire la redazione di un testo definitivo di modifica dell'articolo 140-bis del Codice del consumo. Riguardano materie di competenza regionale gli articoli 20, 22 e 23. In particolare, l'articolo 20 fa slittare al 30 giugno 2009 il termine - originariamente previsto dall'articolo 1, comma 461, della legge 296/2007 - per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione, limitatamente alla cessione alle Regioni, delle Società regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa. L'articolo 22 proroga al 31 dicembre 2009 il mantenimento del numero chiuso di autorizzazioni per le imbarcazioni da pesca abilitate all'uso della draga idraulica. L'articolo 23 abroga talune disposizioni del DI 171/2008 convertito con modificazioni dalla legge 205/2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2008, non coperte finanziariamente, contenute nel numero 3) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 1, e negli articoli 4-quater e 4-septiesdecies concernenti rispettivamente: Y maggiori stanziamenti per la promozione del sistema agroalimentare italiano all'estero; Y canoni concessori per le attività di pesca e acquacoltura; Y l'interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 506, della legge 244/2007, in materia di contenziosi con l'Inps. Riguarda la polizia locale l'articolo 24 in tema di limitazioni alla guida, che proroga al 1 gennaio 2010 il divieto per i neopatentati di categoria B di condurre autoveicoli con rapporto potenza-tara superiore a 50 kw/t. Di particolare interesse per il trasporto regionale - sia ferroviario che marittimo sono: Y l'articolo 25 che differisce al 31 dicembre 2009 il termine per l'adozione del decreto del ministro delle Infrastrutture teso a stabilire i nuovi canoni per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria; Y l'articolo 26 che proroga fino al 31 dicembre 2009 le convenzioni con Tirrenia in scadenza al 31 dicembre 2008, relative ai servizi di cabotaggio nel limite delle risorse di bilancio disponibili; Y l'articolo 27 che differisce al 30 giugno 2009 il termine, previsto dalla Finanziaria per il 2008, entro il quale il ministero dei Trasporti dovrà effettuare l'indagine conoscitiva sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza, tesa a verificare la possibilità di assicurare l'equilibrio tra costi e ricavi dei servizi ed eventuali

azioni per migliorarne l'efficienza. Rientrano nella sfera di interesse regionale le disposizioni contenute negli articoli 30, 32 e 34. L'articolo 30 proroga al 31 dicembre 2009 il termine entro il quale il ministro del Lavoro e il ministro dell'Ambiente dovranno emanare, sentita la Conferenza unificata, il decreto relativo ai parametri e alla delimitazione delle aree di balneabilità delle acque. L'articolo 32 proroga, facendole decorrere dal 16 maggio 2009, le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r) , e all'articolo 41, comma 3, lettera a), del Dlgs 81/2008 concernenti rispettivamente: Y la comunicazione all'Inail o all'Ipsema, a fini statistici e informativi, dei dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; Y il divieto di effettuare le visite mediche (sorveglianza sanitaria) nella fase precedente all'assunzione. AUTORIZZAZIONI L'articolo 34 proroga fino al 31 dicembre 2009 la vigenza del meccanismo del pay-back previsto dalla Finanziaria 2007. La disposizione concede alle aziende farmaceutiche la possibilità di vedere sospesa la riduzione del 5% dei prezzi dei propri farmaci disposta dal consiglio di amministrazione dell'Aifa, previo impegno al versamento da parte delle aziende in favore delle Regioni di importi equivalenti al risparmio atteso dalla riduzione dei prezzi. Riguarda Regioni, Province e Comuni l'articolo 38 in materia di autorizzazione paesaggistica che rinvia di sei mesi - dal 31 dicembre 2008 al 30 giugno 2009 - l'entrata in vigore del nuovo regime dell'autorizzazione paesaggistica previsto dall'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Coinvolgono l'amministrazione regionale e locale il comma 6 e il comma 7 dell'articolo 41. Il comma 6 dell'articolo 41 stabilisce che il divieto di estensione di decisioni giurisdizionali (di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 311/2004) è prorogato anche per gli anni successivi al 2008. Il comma 132 proibisce a tutte le amministrazioni pubbliche di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale. Il comma 7 dell'articolo 41 proroga per gli anni 2009 e 2010 le disposizioni dell'articolo 36 della legge 289/2002, come interpretate dall'articolo 3, comma 73, della legge 350/2003, che vietano di procedere all'aggiornamento: Y delle indennità, dei compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa, degli assegni di confine soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita; Y degli emolumenti, delle indennità, dei compensi e dei rimborsi spese erogati, anche a estranei, per l'espletamento di particolari incarichi e per l'esercizio di specifiche funzioni per i quali è comunque previsto il periodico aggiornamento dei relativi importi nonché, fino alla stipula del contratto annuale di formazione e lavoro previsto dall'articolo 37 del Dlgs 368/1999, alle borse di studio corrisposte ai medici in formazione specialistica. Il comma 7 dell'articolo 41 stabilisce altresì che a decorrere dal 2011 le indennità e i compensi possono essere aggiornati, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni istitutive, con riferimento alle variazioni del costo della vita intervenute rispetto all'anno 2010, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. L'articolo 41, comma 11, fissa in 30 milioni di euro i maggiori introiti per il 2011 spettanti alla Regione Friuli-Venezia Giulia, derivanti dalle ritenute sui redditi da pensione (di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del Dpr 917/1986 riferite ai soggetti passivi residenti nella Regione, ancorché riscosse fuori del territorio regionale. Autorizza per l'anno 2008 la spesa di 1 milione a favore della Regione Friuli-Venezia Giulia per consentire il prosieguo degli interventi a favore della minoranza slovena di cui all'articolo 16 della legge 38/2001. Vanno inoltre segnalati, per l'impatto che hanno sul mondo delle Autonomie: Y l'articolo 41, comma 15, che concede per l'anno finanziario 2009 un contributo di 2.800.000 a favore dell'Ente italiano montagna; Y l'articolo 42, comma 1, che differisce al 31 dicembre 2009 il termine trascorso il quale l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni dovrà avvenire obbligatoriamente con la carta d'identità elettronica o con la carta nazionale dei servizi; Y l'articolo 42, comma 5, che proroga al 2 febbraio 2009 il termine per integrare la documentazione delle domande presentate dai soggetti interessati al riparto delle somme relative al 5 per mille per gli anni finanziari 2006 e 2007. Slitta al 1 gennaio 2010 la regionalizzazione dell'Irap. L'articolo 42, comma 7, proroga infatti il termine a decorrere dal quale l'Irap assumerà la natura di tributo proprio della Regione da istituire con legge regionale in forza dell'articolo 1, comma 43, della legge 244/2007. Ha una portata più generale l'articolo 44 che inasprisce le

sanzioni per violazioni amministrative di cui al titolo III capo I del Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs 196/2003) e quelle di cui all'articolo 62, comma 1, del Codice del consumo (Dlgs 206/2005). Va detto che il decreto-legge n. 207 - approvato in tutta fretta il 18 dicembre 2008 in un testo provvisorio, completato solo il giorno prima della pubblicazione in Gazzetta - presenta tutti i difetti di quelli che lo hanno preceduto con l'aggiunta di qualche ulteriore negatività. LE CRITICITÀ Intanto esso risente fortemente di questo clima di confusione legislativa provocato dai tanti decreti-legge scritti di corsa, varati dall'inizio della legislatura e poi modificati in continuazione attraverso le leggi di conversione e i successivi provvedimenti integrativi e modificativi. Infatti più si emanano provvedimenti legislativi urgenti, più si ha l'esigenza di prorogare e di annacquare le norme impraticabili prodotte e di svuotarne i contenuti per placare le legittime proteste dei destinatari umanamente impossibilitati a seguire i ritmi forsennati impressi al sistema. Spesso i contenuti non rispecchiano l'oggetto degli articoli, complicando ulteriormente la ricerca delle singole disposizioni, resa già difficile dal continuo rinvio a precedenti norme. Nell'articolo 41 dal generico titolo "Proroghe di termini in materia finanziaria" sono mischiate ben 23 disposizioni diverse riguardanti argomenti molto dissimili tra loro, quali ad esempio: la proroga di termini in tema di assunzione e stabilizzazione di personale, la riduzione degli assetti organizzativi ministeriali, il divieto di estensione di decisioni giurisdizionali, la rivalutazione delle indennità e dei compensi in relazione al costo della vita, la concessione di provvidenze a favore della Regione Friuli-Venezia Giulia, la gestione da parte di Fintecna di enti soppressi, l'alienazione di partecipazioni azionarie in banche popolari, la concessione di contributi a favore dell'Ente italiano montagna, l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, il cinque per mille, la regionalizzazione dell'Irap, l'inapplicabilità del limite massimo di emissione di titoli pubblici, l'inasprimento delle sanzioni previste dal Codice della privacy e dal Codice del consumo. Sotto titoli accattivanti si nascondono spesso normative che vanno in tutt'altra direzione. Cosa c'entra con le "riforme per il federalismo" del capo II la disposizione contenuta nell'articolo 2 concernente la proroga per tutto il periodo d'imposta 2010 dell'applicazione delle norme regionali in materia di tassa automobilistica e di Irap? Oppure cosa c'entra con l'innovazione della pubblica amministrazione di cui al capo III l'articolo 3 che proroga al 31 dicembre 2009 il termine a decorrere dal quale è consentito l'accesso ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni esclusivamente tramite la carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi? Leggendo la relazione di accompagnamento al provvedimento, emergono giustificazioni alle disposizioni emanate che lasciano perplessi. È ad esempio azzardato stabilire un nesso plausibile tra la "grave situazione di crisi del sistema economico" con la disposizione contenuta nell'articolo 9 che proroga di trenta giorni il termine ordinario per il pagamento delle sanzioni amministrative irrogate nell'anno 2008 dall'Autorità anti-trust. Addirittura l'articolo 22 del decreto legge n. 207 (approvato definitivamente il 18 dicembre 2008) sopprime, indicandone gli estremi, alcune disposizioni della legge n. 205 del 30 dicembre 2008 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2008) non coperte finanziariamente, a dimostrazione che le leggi si abrogano ancora prima che entrino in vigore e che i testi di alcuni decreti-legge si scrivono dopo che sono stati approvati! Non mancano disposizioni di favore a vantaggio di specifiche categorie, come quella contenuta nel comma 2 dell'articolo 12 concernente l'ammissione allo scrutinio per la promozione a viceprefetto o come quelle contenute nell'articolo 14 riguardante le promozioni annuali al grado di maggiore di capitani. C'è da scommettere che non finirà qui. L'appetito vien mangiando. Il decreto-legge apre un nuovo contenitore nel quale troveranno sicuramente posto - in sede di conversione in legge altre norme particolaristiche sulla base del sempre valido argomento "perché a loro sì e a noi no?".

L'incertezza delle regole Non c'è che dire: il Milleproroghe è ormai un appuntamento fisso nel panorama della legislazione del nostro Paese. Consuetudine di cui i Governi non sanno fare a meno. Puntualmente appare in Gazzetta negli ultimi giorni dell'anno. Insieme alla Finanziaria e al Taglia-leggi. È ignorato un po' da tutti, eppure è il provvedimento legislativo più pernicioso e sconvolgente dell'intero anno, perché nasconde sotto la coltre di un linguaggio impenetrabile le magagne di un sistema che non regge i tempi delle tante misure messe frettolosamente in circolazione. È la negazione della chiarezza, della semplificazione, della

trasparenza, della linearità. È purtroppo lo specchio di un Paese che non sa più scrivere norme a misura delle proprie istituzioni. È una dannazione giuridica che costringe a saltare di palo in frasca, a passare da un argomento all'altro, con la preoccupazione che in quel groviglio di rinvii e richiami si possa perdere qualche passaggio e prendere un abbaglio; con l'ansia di non essere più in grado di capire quale norma debba essere presa in considerazione e attuata, quale vada invece riposta nell'archivio corrente per essere ripresa in un successivo momento e quale vada destinata all'archivio storico. Sì, perché il Milleproroghe contribuisce a creare un sistema normativo perennemente sospeso nel vuoto, nell'ambito del quale non si riesce mai a comprendere quali disposizioni atterreranno e quali scompariranno nell'aria. Il Milleproroghe è una sorta di marcia indietro normativa costantemente innestata. Un voltafaccia nei confronti di impegni e scadenze spesso assunti solennemente. A rimetterci è la credibilità di tutto il Paese. Chi vuole investire in Italia è scoraggiato dalla mutevolezza della legislazione che preclude la possibilità di fare programmi. Nemmeno più il Vaticano si fida della nostra legislazione. Con la legge della Santa Sede sulle fonti del diritto, firmata di recente da Benedetto XVI, ha deciso di non recepire più automaticamente, come fonte del proprio diritto, le leggi italiane, sia per «il loro numero esorbitante» che per «la loro instabilità». E nel misurato linguaggio d'Oltretevere queste espressioni assumono il sapore di critiche estremamente severe, passate purtroppo quasi completamente sotto silenzio. Più le leggi aumentano, più di anno in anno i Milleproroghe si ingrossano. Più si velocizzano i processi decisionali, più si ha bisogno di rinviare, procrastinare, accantonare, sterilizzare, disposizioni improvvisate, ricorrendo a sospensive che cercano di nascondere l'imbarazzo dell'amministrazione nel seguire la legislazione e l'incapacità del legislatore di confrontarsi con i ritmi necessariamente più lenti dell'amministrazione. Ma non si proroga solo coi Milleproroghe. Quest'anno ad esempio contestualmente al DI n. 207 sono stati pubblicati nella stessa Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre il DI 209/2008 che proroga la partecipazione italiana a missioni internazionali e il DI 208/2008 che all'articolo 5 proroga anche per quest'anno i termini per l'applicazione della tariffa rifiuti con un rinvio storico, ormai ripetuto alla fine di ogni anno a decorrere dal 1999. Addirittura nel Milleproroghe di quest'anno si rinvengono due disposizioni - l'articolo 3 e l'articolo 42, comma 1 - che dispongono la medesima proroga: entrambe le norme rinviano al 31 dicembre 2009 il termine a decorrere dal quale è consentito l'accesso ai servizi in rete delle amministrazioni pubbliche unicamente tramite carta d'identità elettronica e carta dei servizi. Le ricorrenti espressioni utilizzate per procrastinare l'operatività di norme già emanate (del tipo: «All'alinea del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2009"») rendono il Milleproroghe il provvedimento in assoluto più ostico da leggere, comprendere e interpretare e il più difficile da attuare. Si susseguono i Governi ma non cambiano i metodi e i linguaggi dei provvedimenti adottati. E più le maggioranze sono compatte, tanto più si legifera, si proroga e si emendano le disposizioni. Proroghe di proroghe che prorogano precedenti proroghe: una lunga catena di disposizioni che si rincorrono. Disorientano anche chi da sempre fa questo mestiere, ne conosce tutti i trucchi e ha imparato ed evitarne le trappole. Soprattutto fanno burocrazia. Tanta, cattiva, pessima burocrazia. Altro che semplificazione amministrativa e qualità delle leggi! È un'abitudine che contamina spesso anche le Regioni e gli Enti locali. È un vizio di cui il sistema non riesce più a fare a meno. Nessuno sconsiglia l'uso di siffatti provvedimenti omnibus. Non c'è nessuno che suggerisca autorevolmente per il bene di tutti di smetterla di generare norme gracili incapaci di muovere i primi passi. Che raccomandi di abbandonare una volta per tutte la deprecabile moda di scrivere disposizioni prima di pensare e di continuare nell'andazzo anche dopo aver constatato i guasti provocati da un siffatto modo di decidere. Che sconsigli di immettere, alla rinfusa, nel nostro ordinamento spezzoni di disposizioni di varia natura. Che inviti a ponderare bene le decisioni per non essere costretti a ritornare sui propri passi fino a caducare se stessi. Eduardo Racca

Sicurezza urbana, il trionfo dell'ordinanza fai-da-te

Più che sindaci sceriffi si intravedono amministratori impegnati nella lotta al degrado, più che rigidità si delineano scelte flessibili: guida ai provvedimenti locali. Che disegnano l'Italia a due facce
Ugo Terracciano

Il degrado e l'insicurezza urbana? Nel meridione d'Italia non sanno nemmeno che cosa siano. Lì - a voler vedere la questione con le lenti dei sindaci - regnano ordine e senso civico. La sorpresa, a dispetto di stereotipi oramai consolidati e vietati, arriva dal monitoraggio nazionale dell'Ance sulle ordinanze emanate dai primi cittadini dopo l'entrata in vigore del "pacchetto sicurezza". È uno studio, in realtà, che ci insegna a non prendere sempre per oro colato le statistiche e soprattutto a non trarne modelli esemplificativi senza prima leggere i fenomeni nella loro complessità. Il che, nel nostro caso, ci induce a non guardare solo ciò che hanno fatto i sindaci, ma con interesse specifico anche il dato sull'andamento del crimine. La città insicura per antonomasia, se ci fermiamo a ciò che emerge dalle ordinanze, sulla carta geografica si colloca a nord-ovest d'Italia, ha dimensioni medio piccole (dai 15.000 ai 100.000 abitanti) ed è attraversata da molti problemi legati alla prostituzione, all'abbandono di rifiuti e alla vendita degli alcolici. I numeri, in questo senso parlano chiaro: da quando la legge 125/2008 ha stabilito che i sindaci possono intervenire con proprie ordinanze in tema di sicurezza urbana (come del resto avevano già ampiamente fatto anche prima) il 33,6% dei provvedimenti sono stati firmati in Comuni tra le quindicimila e le cinquantamila anime e il 30,4% in centri tra i 50mila e i 100mila. Ergo il 64% dei provvedimenti ha visto la luce in realtà abitative di medie dimensioni mentre alle metropoli resta uno sparuto 20 per cento. Cade così, almeno nell'ottica cui ci riferiamo, lo stereotipo legato all'immagine della periferia degradata nelle città metropolitane e si fa avanti l'idea che siano invece le città di provincia a essere attraversate dalle preoccupazioni più serie degli amministratori. Su questo avanziamo due considerazioni di tipo sociologico. La prima riguarda la tecnica giuridica dell'intervento: nelle Città capoluogo il problema dell'insicurezza era nell'agenda dei sindaci da almeno quindici anni; le amministrazioni avevano già messo in atto strumenti di dissuasione amministrativa e le nuove ordinanze hanno costituito solo la chiusura del sistema, andando a colpire le patologie più gravi, o meglio quelle più evidenti. Nei centri minori, invece, non sempre i regolamenti comunali risultavano aggiornati rispetto alle nuove problematiche: in molti di questi Comuni, i regolamenti di Polizia urbana e rurale (in chiave moderna si direbbe di sicurezza urbana) risalivano agli anni '60. C'è poi un'altra ragione legata allo stile di vita: nei centri di provincia il tradizionale controllo sociale di tipo orizzontale (per cui la gente si conosce tutta, i luoghi d'incontro sono sempre quelli, c'è un conformismo che in fondo funge da collante) si è sfilacciato nel tempo e il senso di insicurezza se non ha preso il sopravvento è comunque avanzato. Così i sindaci sono stati costretti ad alzare il tiro per dimostrare un interesse forte sul problema della sicurezza e le loro ordinanze hanno toccato i temi più disparati: il divieto di vendita di bevande alcoliche tiene il primo posto (13,8% dei provvedimenti), ma qui pesano le misure adottate in occasione di eventi sportivi o per contrastare le happy hour (l'ora dello sballo senza limiti) in voga tra i giovani; l'antiprostituzione arriva subito dopo (11,7%). Seguono l'abbandono dei rifiuti (10,7%), l'accattonaggio (8,2%), gli schiamazzi (7%), il vandalismo contro il patrimonio (6%), il divieto di consumo di alimenti e bevande in luoghi pubblici di particolare pregio, sfollamento di unità abitative degradate occupate abusivamente (8%). Quello che c'è da osservare, a questo proposito, è che i divieti dei sindaci tendono a evitare comportamenti che, in realtà, sono già sanzionati da norme statali. Le prostitute, si legge nei provvedimenti, devono indossare abiti decenti e non devono adescare i clienti, ma l'adescamento è già punito dalla legge Merlin fin dal lontano 1958 e chi in luogo pubblico, prostituta o meno, sfoggia le proprie grazie sotto abiti troppo succinti commette il reato di atti contrari alla pubblica decenza. I rifiuti non vanno abbandonati ma questo lo diceva già una legge del 1997 e ora il Dlgs 152/2006 (testo unico sull'ambiente) lo ribadisce con la previsione di specifiche sanzioni; l'accattonaggio era sanzionato dal codice penale ma la norma era stata cancellata dalla Corte Costituzionale; gli schiamazzi, nello stesso codice, sono rubricati come

«disturbo del riposo e delle ordinarie occupazioni», altrettanto dicasi per il deturpamento di beni artistici o il danneggiamento di immobili privati; per le occupazioni abusive di stabili insalubri gli strumenti erano già dati dall'ordinamento e il sindaco poteva intervenire con ordinanze sanitarie. Insomma, se il codice penale nel libro terzo dedicato alle contravvenzioni, cerca di prevenire comportamenti alla lunga pericolosi, i sindaci, con le loro ordinanze ancor prima della prevenzione pensano alla profilassi generale. In altri termini, le ordinanze cercano di fare da barriera rispetto al dilagare di comportamenti scorretti, prima che essi assumano rilievo per il giudice penale, anche se la linea di discriminare certe volte è piuttosto labile. È questo lo specchio dell'insicurezza delle città? A giudicare dai dati elaborati dal Censis sull'incidenza del fenomeno criminale nelle nostre realtà urbane si direbbe proprio di no. In dieci Province si denuncia quasi la metà dei reati che accadono sull'intero territorio nazionale. Ed è singolare notare che si tratta di realtà al cui centro si collocano i maggiori capoluoghi di Regione: Milano (10,5%), Roma (9,7%), Torino (6,1%), Napoli (5,2%), Bologna (2,7%); Genova (2,5%), Bari (2,3%); Firenze (2,2%), Brescia (2,2%) Catania (1,8%). Quindi, se i sindaci avevano battezzato le realtà medie come le più insicure, il Censis, con la statistica sul crimine riporta l'attenzione sulle città con popolazione superiore ai centomila abitanti. In una cosa, però, il dato coincide: più vai a sud meglio stai e l'eden della tranquillità pubblica è niente di meno che Catania. Statistiche che, come si diceva, sono da prendere con le molle in quanto a voler tralasciare il resto, quanto meno non tengono conto del "sommerso", cioè del numero di reati non denunciati affatto. Infatti, la prospettiva cambia se pendiamo in considerazione l'incidenza dei reati sulla popolazione: al primo posto troviamo Rimini (82,0, valore per 1000 abitanti); seguono Bologna (79,2), Genova (79,1), Torino (74,9), Milano (74,8), Roma (67,2) Firenze (63,5), Imperia (56,6), Ravenna (56,4) e Savona (55,1). La verità è che, in fondo, le ordinanze degli amministratori riguardano il degrado più che il crimine, fermo restando che il primo rappresenta l'humus sul quale il secondo affonda le radici. Una recente ricerca sempre del Censis sulle paure più diffuse nelle metropoli del mondo (paure e mega cities: indagine in 10 metropoli globali 2008), ha dimostrato nel caso italiano che i romani, prima ancora di temere i furti e le rapine (9,8%), hanno paura delle malattie e degli incidenti (21%), oppure di perdere una persona cara (19,4%), o di perdere le facoltà intellettive (18,6%). Se consideriamo che la capitale è al secondo posto per reati denunciati a livello nazionale, ci rendiamo conto che insicurezza e criminalità non si muovono con lo stesso passo ed è per questo che gli amministratori delle realtà più grandi sono più attenti al funzionamento dei servizi che alla lotta al crimine. Ma la statistica dell'Anci sulle ordinanze non è significativa solo in rapporto al tipo di città o alla latitudine e alla densità abitativa. Per altro verso emerge, infatti, una certa tendenza degli amministratori a educare le masse, piuttosto che colpire le condotte specifiche. Prevalgono le cosiddette ordinanze "normative" (61%), dal contenuto generale e astratto, destinate, al pari delle leggi e dei regolamenti, all'insieme indistinto di cittadini. Si indirizzano invece a soggetti predeterminati il 16% dei provvedimenti e alla particolare categoria degli esercenti il 16%. È piuttosto singolare anche notare che non tutti i provvedimenti irradiano i loro effetti sull'intero territorio. Solo il 49% riguarda l'intero territorio del Comune, mentre il 29% quartieri, circoscrizioni, piazze. Il 22% riguarda ambiti territoriali anche più ristretti come i giardini pubblici o le scuole. Se il 72% delle ordinanze vige ventiquattro ore su ventiquattro, non mancano però le ordinanze a tempo: il 16% valgono solo dopo il tramonto e il 12% solo nei festivi e domenicali. Davanti a tanta flessibilità, guai a chi dice che la burocrazia è rigida e pesante. Per la verità chi si aspettava che i sindaci, dopo la legge 125/2008 si appuntassero sulla giacca la stella da sceriffo è rimasto deluso poiché, nei fatti, i loro provvedimenti si sono orientati alla tipica funzione che gli amministratori hanno svolto storicamente nel mantenimento del pubblico decoro. E se la stessa natura delle ordinanze è ancora tutta da verificare, se la struttura sanzionatoria che le assiste è tutt'altro che chiara e univoca, quello che sicuramente rileva è il principio che resta sotteso ai nuovi poteri: quello di una sussidiarietà forte, di una territorialità spinta per la quale in un mondo globalizzato le realtà locali assumono la responsabilità di dettare le regole del vivere civile.

Necessario garantire concorrenza e mercato

L'Authority cerca di far luce su una disciplina ancora incompleta ma troppo importante per essere lasciata alla libera iniziativa degli Enti locali. Non poche volte negli ultimi anni le procedure per l'affidamento delle concessioni sono state oscure

Maria Luisa Beccaria

Frutto delle consultazioni e delle audizioni dei principali stakeholders e degli operatori interessati al mercato dei servizi pubblici locali (Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Anci, Upi, Confservizi, Federutility, Federambiente, Asstra, Confindustria e Organizzazioni sindacali) la segnalazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici del 26 novembre scorso si propone di far luce sulla disciplina dettata dall'articolo 23- bis , comma 2, della legge 133/2008, che impone la procedura a evidenza pubblica come affidamento ordinario dei servizi pubblici locali e che dovrà essere completata entro febbraio 2009 mediante uno o più regolamenti delegificanti. Le tematiche affrontate dalla segnalazione sono: 1) l'armonizzazione della nuova disciplina con quelle settoriali; 2) la disciplina dell'affidamento in via ordinaria; 3) l'in house; 4) il regime transitorio; 5) il miglioramento del sistema di indirizzo, rilevazione dati e controllo e degli strumenti di tutela non giurisdizionale. Vale la pena di ricordare come già il 24 luglio 2008 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato aveva indirizzato al Parlamento e al Governo una segnalazione sui servizi pubblici locali di rilevanza economica. La riforma di questi, delineata nell'emendamento alla manovra estiva, era definita come un tentativo, suscettibile di miglioramento, per assicurare maggiore concorrenza e per la cui realizzazione sarebbe stato necessario, ma non sufficiente, obbligare gli Enti locali a sottoporre una relazione all'Antitrust, per evitare interpretazioni estensive della deroga all'evidenza pubblica. Pur apprezzando la scelta prioritaria dell'affidamento con gara, l'Agcom aveva evidenziato che la facoltà di deroga alla gara non avrebbe evitato il conflitto di interessi tra Enti pubblici controllori/ azionisti ed Enti pubblici/gestori di servizi pubblici. L'Agcom, inoltre, aveva richiesto per le gare multiutility previste dalla riforma rigorosi criteri legali, per vincolare questa scelta alla dimostrazione di un effettivo vantaggio economico, per scongiurare il rischio di agevolare i soggetti organizzati con attività multisettoriali. COSA DICE L'AVCP L'emanando regolamento dovrà occuparsi della compatibilità fra la disciplina settoriale e quella generale, considerando che l'articolo 23- bis , comma 1 della legge 133/2008 si applica a tutti i servizi pubblici locali e prevale sulle relative discipline di settore soltanto se con esse incompatibili. L'Autorità avverte come, nella valutazione di siffatta compatibilità, si debba tener conto della peculiarità dei mercati settoriali e dalle loro dinamiche industriali in corso, preservando le discipline di settore che contemplano un sistema che garantisca un grado di apertura del mercato e un livello di concorrenza fra gli operatori analogo o superiore a quello indicato dall'articolo 23- bis . L'Autorità, al fine di applicare il comma 2, articolo 23- bis , della legge 133/2008, indica la necessità di una chiara disciplina delle procedure di affidamento per appalti e concessioni, coordinata con il Dlgs 163/2006, che preveda forme obbligatorie di pubblicità per le concessioni di servizi di cui all'articolo 30 del Codice. Attenzione particolare è riservata al dialogo competitivo, quale strumento capace di conciliare le esigenze della concorrenza con la capacità di innovazione dei concorrenti, che il regolamento dovrebbe prevedere anche per l'affidamento dei servizi pubblici locali. In effetti il dialogo competitivo consente di sfruttare l'esperienza e la capacità innovativa degli operatori economici nella realizzazione di opere pubbliche complesse e nella prestazione di servizi pubblici, mediante il rapporto dialettico che si instaura con la stazione appaltante e che ha a oggetto lo scambio di idee e di informazioni tecniche sul contenuto della prestazione. Si suggerisce un chiarimento anche in ordine all'inclusione tra le procedure a evidenza pubblica, previste dal comma 2, articolo 23- bis , della legge 133/2008, dell'affidamento a società miste pubblico-private, in cui il socio è scelto con gara. Si tratta del modello di gestione sul quale si è pronunciata la Comunicazione interpretativa della Commissione europea 2008/C91/02 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea C91 del 12 aprile 2008) favorevole alla gara unica con la doppia finalità di selezione del partner "operativo" e di affidamento del

servizio alla struttura societaria mista ad hoc costituita. Un altro avvertimento dell'Autorità riguarda il coordinamento dell'articolo 23- bis , comma 10, lettera a) della legge 133/2008, che affida al Regolamento il compito di prevedere l'osservanza da parte delle società in house e delle società miste pubblico-private delle procedure di evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi, con il Dlgs 163/2006 e l'ordinamento comunitario. Sull'in house l'Autorità interpreta l'articolo 23- bis , comma 3, della legge 133/2008 nel senso che l'affidamento diretto è consentito anche dopo il periodo transitorio, ma solo in fattispecie specifiche, caratterizzate dalla peculiarità delle situazioni economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche sottostanti, la cui sussistenza è rimessa a un provvedimento motivato dell'amministrazione, previa pubblicità della scelta stessa e parere favorevole delle autorità competenti. L'Avcp rivendica la propria presenza tra queste ultime, in funzione del potere di vigilanza di cui è titolare sulle procedure previste dal Dlgs 163/2006 e dall'articolo 23- bis della legge 133/2008. IL REGIME TRANSITORIO Sul regime transitorio, descritto in termini non chiari nei commi 8, 9 e 10, lettera e) , dell'articolo 23- bis della legge 133/2008, il regolamento, secondo l'Avcp, dovrebbe fornire questi chiarimenti: Y l'inclusione tra le concessioni rilasciate con procedura a evidenza pubblica, che procedono fino alla scadenza, anche quelle in favore di società miste purché rispondenti al modello comunitario e quindi riconducibili alle «procedure a evidenza pubblica»; Y la portata della lettera e) del comma 10, in relazione all'ultimo periodo del comma 9, ai fini dell'applicazione delle diverse legislazioni di settore che già prevedono specifici regimi transitori e quindi termini maggiori o minori per la vigenza degli affidamenti diretti; Y vale per il termine del 2010 l'esclusione dal divieto di partecipazione alle gare le società quotate nei mercati regolamentati disposto dal comma 9 dell'articolo 23- bis . Secondo l'Autorità il termine del 2010 fissato al comma 9, se inteso come termine finale per gli affidamenti diretti, dovrebbe riguardare solo le concessioni affidate direttamente a società miste, se la scelta del socio privato è avvenuta senza gara, ovvero gli affidamenti diretti a società pubbliche qualora per esse non vi siano i presupposti per l'in house. Maggior controllo a livello centrale, per evitare la frammentazione del mercato e al contempo il coordinamento con i Governi locali sono le soluzioni offerte dall'Avcp per un sistema di regolazione più coerente e organico. Quest'ultimo potrà essere applicato in modo uniforme in tutto il territorio nazionale anche grazie all'auspicata creazione di un "centro di responsabilità" a livello nazionale, che pur rispettando la specificità dei singoli settori garantisca l'evoluzione del regime transitorio, senza ricorrere a ripetute proroghe. Potranno assicurare l'efficienza del nuovo sistema regolatorio la messa a disposizione da parte dell'Avcp del proprio sistema di raccolta dati, controllo e vigilanza, integrato con gli altri sistemi di controllo e pianificazione della spesa pubblica nazionali e locali, nonché l'elaborazione e l'adozione di linee guida per la fase della gara o "bandi-tipo" previa consultazione con i soggetti interessati e il raccordo con le Regioni. TUTELA EXTRAGIUDIZIALE Lo strumento di tutela extragiudiziale con funzione deflattiva del contenzioso di cui al comma 10, lettera l), dell'articolo 23- bis , anche nel mercato dei servizi pubblici, non è altro che un'ulteriore versione di quello contemplato dall'articolo 6, comma 7, lettera n) del Dlgs 163/2006, basato sul parere autorevole dell'Avcp, ma non vincolante, in ordine a questioni concernenti lo svolgimento delle procedure di gara, su istanza della stazione appaltante e di una delle altre parti. L'Autorità propone l'estensione alla fase di gestione della concessione dell'esperienza positiva registrata nel settore dei contratti pubblici di tale alternativa celere ed efficace alla soluzione giurisdizionale.

I numeri delle multiutility/1 Sono circa 1.150 le società che espletano servizi pubblici locali e impiegano circa 160.000 persone. Circa 4.000 sono i soggetti che operano nel settore dei Spl. Raggiunge circa 10,5 miliardi di euro il valore degli appalti nel periodo febbraio-dicembre 2007: di questi 2,9 miliardi di euro sono di forniture, 4,1 miliardi riguardano i lavori, 3,5 miliardi sono relativi a servizi. Le stazioni appaltanti che sono società erogatrici di servizi pubblici locali rappresentano circa l'8,5% della totalità delle stazioni appaltanti; gli appalti da essi espletati ammontano a circa il 15% del totale degli appalti rientranti nell'ambito di applicazione del Dlgs 163/2006. I

I contenuti necessari del regolamento Aparere dell'Avcp il Regolamento dovrà risolvere delicati problemi giuridici ed economico-industriale, quali ad esempio: 1. le modalità ordinarie di affidamento, i casi ammessi in

deroga e le procedure per gestirle; 2. l'armonizzazione della disciplina generale con quelle settoriali preesistenti; 3. la gestione del regime transitorio necessario per l'avvio del nuovo sistema; 4. il rispetto del Patto di stabilità interno anche da parte delle società miste e in house; 5. il regime delle incompatibilità per mantenere distinte le funzioni di regolazione e di gestione; 6. l'accesso ai mercati delle imprese estere; 7. la tutela degli utenti dei servizi e il rispetto dei principi di universalità e accessibilità; 8. la disciplina dell'istituto del subentro e della cessione dei beni; 9. ulteriore conferma dell'obbligo per gli enti affidanti della pubblicazione dei bandi di gara sul sito dell'Autorità, nonché della scelta motivata di affidamento diretto, della trasmissione della documentazione di gara, così come l'invio dei dati inerenti il rapporto concessorio in essere, al fine di consentire un adeguato monitoraggio. I

Personale, al centro del tavolo torna il contratto

Molte conferme sui tetti e le risorse disponibili. E qualche novità. In particolare l'inedita norma di principio che prevede l'invito alla rapida conclusione dell'intesa

Arturo Bianco

Le novità contenute nella legge finanziaria 2009 in tema di personale delle Pa sono lievi, nel numero e nel rilievo. Queste disposizioni sono contenute nei commi compresi tra 27 e 35 dell'articolo 2. Si occupano in modo pressoché esclusivo dell'aumento delle risorse destinate al finanziamento dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego per il biennio economico 2008/2009. In questo modo si rende possibile il rinnovo di tali contratti, il che sta peraltro avvenendo in modo assai sollecito, rispondendo così alla direttiva impartita dal dipartimento della Funzione pubblica. In tema di nuove disposizioni per il finanziamento dei rinnovi contrattuali si intrecciano disposizioni ripetitive e regole innovative. Appartengono alle regole consolidate il tetto per gli aumenti contrattuali del personale dipendente dallo Stato e la previsione che lo stesso tetto si applichi a tutto il personale che è alle dipendenze delle Pubbliche amministrazioni. E ancora ha carattere ripetitivo lo stabilire che, per il comparto Regioni ed Enti locali, i maggiori oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi siano posti integralmente a carico dei singoli enti, senza che ci si debba attendere nessuna integrazione da parte dello Stato. Passiamo alle disposizioni che hanno un carattere innovativo. In primo luogo, sono completamente inedite le norme di principio dettate per sollecitare la rapida stipula dei contratti collettivi nazionali di lavoro che sono scaduti. E ancora, ha natura sostanzialmente inedita la disposizione che impone di erogare, ancora prima della stipula dei contratti, una parte degli aumenti previsti dalla legge finanziaria, prevedendo anche per i primi mesi dell'anno 2009 la ripetizione di quanto previsto per il dicembre dell'anno 2008 in tema di pagamento della indennità di vacanza contrattuale. In terzo luogo, ha un carattere innovativo la scelta di sollecitare in modo deciso l'approvazione di norme contrattuali che stabiliscano che il salario accessorio deve essere sempre più collegato ai miglioramenti della qualità delle prestazioni rese dai singoli dipendenti. In quarto luogo si prevede la destinazione all'aumento dei fondi per la contrattazione decentrata dei risparmi realizzati tramite il taglio dei compensi per i collaudi e tramite le altre forme di risparmio derivanti dall'applicazione dell'articolo 61 del DL 112/2008, norma che è stata privata della maggiore fonte di alimentazione a seguito della scelta di riportare al 2% il tetto massimo dei compensi che possono essere erogati ai dipendenti degli uffici tecnici a seguito della realizzazione di opere pubbliche. GLI AUMENTI La disposizione di maggiore rilievo contenuta nelle disposizioni sul personale è costituita dalla fissazione dei tetti per gli oneri connessi ai rinnovi contrattuali. Viene utilizzato, sostanzialmente, lo stesso meccanismo previsto dalle leggi Finanziarie degli ultimi anni. La norma stabilisce il tetto massimo degli oneri che possono essere sostenuti per il rinnovo dei contratti dei dipendenti delle amministrazioni statali. Anche per il personale non contrattualizzato (forze di polizia, magistrati, professori universitari, diplomatici) , con una specifica disposizione viene fissato il tetto degli aumenti. Si stabilisce che tale cifra comprende, e anche in questo caso si ripete la disposizione degli anni precedenti, gli oneri riflessi per la parte in cui essi sono a carico dei datori di lavoro e l'Irap. Sulla falsariga delle disposizioni delle precedenti Finanziarie viene stabilito che questa stessa cifra, ovviamente intesa come valore percentuale di incremento, deve essere intesa come il tetto massimo degli aumenti che i contratti collettivi nazionali di lavoro potranno disporre per il personale dipendente dalle altre Pa. Viene stabilito, di conseguenza, che le direttive dei comitati di settore debbano fissare lo stesso tetto per gli aumenti. La misura percentuale degli aumenti massimi che i contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti del pubblico impiego possono autorizzare è fissata nel 3,2% per il biennio economico 2008-2009, cioè il periodo di validità dei rinnovi contrattuali che si stanno effettuando. Si arriva a tale cifra sommando i tassi di inflazione programmata dei 2 anni in oggetto, tassi che sono rispettivamente fissati nell'1,7% e nell'1,5%. Ricordiamo che per il personale dipendente dalle amministrazioni statali, comparto per il quale il rinnovo contrattuale è già avvenuto, ciò si è tradotto in valore assoluto in aumenti

medi, considerando anche le risorse ulteriori messe a disposizione della contrattazione collettiva decentrata integrativa, nell'ordine di 70 euro mensili. Si può presumere che la stessa cifra sarà orientativamente riconosciuta come aumento medio mensile per il personale del comparto Regioni ed Enti locali. La norma di legge, e anche in questo caso siamo dinanzi alla ripetizione delle disposizioni degli anni precedenti, escluso il 2006, stabilisce che tutti i maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali debbano essere interamente posti a carico dei bilanci dei singoli Enti locali. Le amministrazioni devono dare applicazione a tali disposizioni già nel bilancio preventivo del 2009. Di conseguenza occorre che i documenti di bilancio finanzino per intero i maggiori costi che derivano dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Ricordiamo peraltro che costituisce una buona prassi che tali aumenti siano finanziati annualmente entro il tetto massimo fissato dalle leggi finanziarie. Come ha già evidenziato l'Anci, le norme della legge finanziaria 2009 non stabiliscono alcuna esclusione dei maggiori oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi né ai fini del patto di stabilità né ai fini del calcolo delle spese per il personale. La conseguenza della mancanza di una disposizione di tale genere è che negli enti soggetti al patto di stabilità i maggiori oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi sono interamente compresi tra le spese utili ai fini del calcolo del patto di stabilità ed essi devono essere inclusi per intero nella spesa per il personale. Il che determina un appesantimento della stessa e, di conseguenza, la necessità di disporre tagli per restare entro il tetto che è costituito dagli oneri sostenuti nell'anno precedente. LA STIPULA Un elemento di novità è costituito dalla forte sollecitazione che la norma imprime alla stipula dei contratti in tutti i comparti. Questa spinta viene impressa sia direttamente che in modo indiretto. Viene stabilito che le trattative per il rinnovo dei contratti si debbano considerare aperte dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, cioè dal 1 gennaio 2009. Siamo in presenza di una disposizione assolutamente inedita e le cui conseguenze operative sono tutte da definire. Anche se si ha l'impressione che il suo valore sia essenzialmente di immagine. Nel comparto Regioni ed Enti locali si è in attesa dell'adozione della direttiva per il rinnovo dei contratti per il biennio economico 2008/2009 e della sua trasmissione all'Aran, in modo che possa avviare le trattative. Ricordiamo che la proposta avanzata dal comitato di settore non è stata accolta dal Governo, che ha formulato numerosi rilievi; attualmente si attende la definizione del nuovo testo da parte del comitato di settore. Ricordiamo inoltre che si devono avviare le trattative anche per il rinnovo dei contratti, ma in questi casi compreso il biennio economico precedente, per i dirigenti e per i segretari. L'INDENNITÀ Un ulteriore elemento di novità è costituito dalla previsione della erogazione della indennità di vacanza contrattuale, il che costituisce una spinta indiretta alla conclusione dei contratti. Essa è un elemento provvisorio della retribuzione, che è stato introdotto dal «Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo» del 23 luglio 1993 (il protocollo firmato tra il Governo Ciampi e le organizzazioni sindacali e che è alla base delle attuali regole per la contrattazione nei settori pubblico e privato). Fino a oggi questo istituto non è mai stato utilizzato. Il suo scopo fondamentale è di dare una tutela ai lavoratori nei casi in cui i rinnovi contrattuali ritardano e di erogare subito una parte degli aumenti autorizzati in modo da evitare che maturino arretrati da liquidare al momento della stipula del contratto. L'indennità di vacanza contrattuale si articola, per i dipendenti dei comparti in cui non è stato rinnovato il contratto per il biennio economico 2008 e 2009, nella erogazione del 30% del tasso di inflazione programmato per i 3 mesi di aprile, maggio e giugno 2008 e del 50% per i 7 mesi che vanno da luglio 2008 alla fine dell'anno. Sulla base del DI 185/2008, anticrisi, la sua erogazione per l'anno 2008 è stata considerata obbligatoria per i dipendenti delle amministrazioni statali e gli Enti locali sono stati autorizzati alla sua erogazione, che ha un carattere facoltativo, già con lo stipendio del mese di dicembre. In questo quadro si inseriscono le disposizioni dettate dalla legge Finanziaria 2009. Esse stabiliscono che nell'anno 2009 la indennità di vacanza contrattuale possa essere erogata nella misura del tasso di inflazione programmata. Essa andrà corrisposta a decorrere dal mese di aprile. Una ulteriore possibilità offerta dalla legge finanziaria 2009, ma in questo caso la sua concreta applicazione è rimessa alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro, è inoltre costituita dalla scelta di liquidare per intero gli aumenti nella misura massima consentita dai contratti nazionali anche prima della stipula dei contratti nazionali. LE

INDENNITÀ Un ultimo elemento di novità è costituito dalla forte sollecitazione a fare della produttività lo strumento più importante del trattamento economico accessorio. La scelta della legge Finanziaria è di sottolineare lo stretto collegamento che si deve stabilire tra le incentivazioni e la qualità delle prestazioni lavorative. Viene infatti stabilito in modo espresso che "il trattamento economico accessorio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è corrisposto in base alla qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa". Questa disposizione ha un carattere di norma di principio, visto che attualmente la regolamentazione della materia è rimessa per intero alla contrattazione collettiva, sia a livello nazionale che a livello decentrato integrativo. Ma non per questo il suo rilievo deve essere considerato inferiore. Vanno infine segnalate due disposizioni che vogliono ampliare la quantità di risorse finanziarie poste a disposizione della contrattazione decentrata integrativa. La prima si applica a tutte le Pa, quindi anche agli Enti locali. Si dispone che tutti i risparmi che si realizzano a seguito della applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 61 del DL 112/2008, risparmi tra cui sono compresi i tagli ai compensi per i collaudi svolti da dipendenti pubblici, siano finalizzati alla incentivazione del trattamento economico accessorio. Questa disposizione comprendeva anche i risparmi alla incentivazione delle attività svolte dai dipendenti degli uffici tecnici in caso di realizzazione di opere pubbliche, ma questo taglio ricordiamo essere stato di recente abrogato. Tra i risparmi previsti vi sono quelli che derivano, solo per le amministrazioni statali, dai più rigidi tetti alle consulenze, alle sponsorizzazioni da parte della Pa e alle spese per relazioni esterne. Solamente per le amministrazioni statali si dispone infine che tutti i maggiori risparmi rispetto ai valori preventivati dal DL n. 112 che saranno conseguiti attraverso l'applicazione delle misure di razionalizzazione organizzative previste dallo stesso provvedimento siano destinate a incentivare il trattamento economico dei dipendenti delle amministrazioni statali interessate.

Il collegamento con la manovra estiva Adifferenza delle Finanziarie di tutti gli ultimi anni mancano disposizioni di limitazione delle assunzioni, sia a tempo determinato che indeterminato, e ancora non vi sono nuove disposizioni per raggiungere risparmi nel costo del personale. Inoltre, non vi sono nuove e ulteriori limitazioni né all'uso degli strumenti di assunzione flessibile né al conferimento di incarichi di collaborazione. Le disposizioni in queste materie sono state anticipate nel DL 112/2008, la cosiddetta manovra estiva. Sono quindi assai recenti e meritano al massimo alcune correzioni di natura tecnica che il Governo ha peraltro previsto nei provvedimenti di accompagnamento che ha presentato. Peraltro, una parte rilevante delle novità contenute nella manovra estiva deve essere ancora concretamente applicata. Ricordiamo che non è stato emanato il Dpcm previsto dall'articolo 76 del DL n. 112, provvedimento che avrebbe dovuto essere emanato entro lo scorso settembre, previa intesa con le associazioni rappresentative degli Enti locali. Tale provvedimento dovrà individuare i parametri per assegnare il carattere di ente virtuoso nella gestione delle risorse umane. E, sulla base di questa scelta dovrà dettare i tetti alla spesa per il personale e, di conseguenza, per le assunzioni a tempo indeterminato. È assai probabile che questo provvedimento definisca anche gli ambiti entro cui raggiungere il risultato di ridurre l'incidenza della spesa per il personale sulle spese correnti, obiettivo che lo stesso articolo 76 del DL n.112 impone come obbligatorio per tutti gli Enti locali che sono soggetti al patto di stabilità. I

Finanza pubblica, giro di vite con nuove regole

Anche in questa manovra non sono mancate le modifiche al patto di stabilità per Regioni ed Enti locali. Così sono molto stretti i margini d'azione per le amministrazioni. Costrette a operare lungo il sentiero del rigore con meno risorse e ulteriori limiti invalicabili

Federico Fontana e Marco Rossi

La Finanziaria 2009 contiene tra le altre alcune rilevanti modifiche alla disciplina del patto di stabilità interno con cui gli Enti locali dovranno fare i conti nel 2009 e, quantomeno idealmente, nel triennio 2009/2011, atteso che sinora non è mai accaduto che venissero integralmente confermate le norme definite con la legge finanziaria dell'anno precedente. Ciò nondimeno, quest'anno si è registrata un'innovazione, apprezzabile se non altro nel metodo, in quanto il Governo ha anticipato nella manovra estiva (di cui al DI 112/2008, convertito con modificazioni con la legge 133/2008) i tratti salienti del patto di stabilità, i quali mantengono la loro sostanziale validità nonostante le modifiche apportate. LE MODIFICHE In effetti, le modifiche apportate all'impianto originario del patto di stabilità 2009 sono piuttosto rilevanti. Le prime correzioni e integrazioni sono state operate nel corso dell'esame da parte della Camera. In quest'ambito rientra, in primo luogo, la migliore precisazione circa la natura di saldo finanziario finale (ossia differenza tra entrate finali e spese finali) del parametro di riferimento per la determinazione degli obiettivi di patto. Particolarmente rilevante, quantomeno per gli enti interessati, è l'esclusione dal computo del saldo finanziario ai fini del patto delle risorse provenienti dallo Stato e delle relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute, anche nell'arco di più anni, per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. Di carattere più generale è la modifica della norma che prevede l'esclusione, dal saldo finanziario 2007, delle entrate derivanti dalla cessione di azioni o di quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e dalla vendita del patrimonio immobiliare, cui vengono aggiunte anche le risorse provenienti dalla distribuzione dei dividendi derivanti da operazioni straordinarie poste in essere da società partecipate quotate nei mercati regolamentati, qualora siano state destinate alla riduzione del debito o alla realizzazione di investimenti (stralciando l'attributo «infrastrutturali», inizialmente previsto e all'origine di non poche perplessità interpretative). Viene anche prevista la messa a disposizione della Camera e del Senato, oltre che dell'Upi e dell'Anci, delle informazioni periodiche relative al monitoraggio degli adempimenti e della realizzazione degli obiettivi relativi al patto di stabilità interno. Sul fronte delle sanzioni è stato opportunamente previsto che la riduzione dei trasferimenti erariali a carico degli enti inadempienti rispetto agli obiettivi di patto negli anni 2008-2011 sia commisurata allo scostamento effettivamente registrato tra il saldo programmatico ed il saldo reale, entro comunque il limite massimo del 5% (quest'ultimo costituiva, nell'impostazione precedente, l'ammontare della decurtazione fissa da subire). Nondimeno, per l'anno 2008 la Camera ha attenuato il meccanismo sanzionatorio, qualora l'inadempienza sia indotta da pagamenti relativi a spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del DI 112/2008 (22 agosto 2008), quantomeno per gli enti che abbiano rispettato il patto nel triennio 2005/2007 e registrato nel 2008 impegni di spesa corrente (escluse le spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale) per un ammontare pari o inferiore a quello medio del triennio 2005/2007. Su quest'aspetto, tuttavia, è intervenuto anche il Senato. Fermo restando il riferimento ai soli enti virtuosi, individuati come sopra, è prevista l'esclusione dalle sanzioni, anche nei prossimi anni, nei casi in cui l'inadempienza derivi dal sostenimento di spese relative a nuovi interventi infrastrutturali, appositamente autorizzati. A essere confermata è, nella sua definizione generale, la configurazione della grandezza finanziaria da assumere a riferimento per la definizione degli obiettivi di patto. IL SALDO Infatti, come per il 2008, deve essere considerato un aggregato: a) in termini di saldo, corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali, seppure con alcune eccezioni (tra cui la consueta esclusione delle entrate per riscossioni di crediti e

delle spese per concessioni di crediti); b) in termini di competenza mista, ossia determinato in termini di competenza (accertamenti e impegni) per la parte corrente e in termini di cassa (riscossioni e pagamenti) per la parte in conto capitale. Per il 2009 (più in generale, sino a prova contraria, per il triennio 2009/2011), tuttavia, cambiano sensibilmente sia il dato di partenza, sia le condizioni e i parametri da considerare per la concreta quantificazione degli obiettivi programmatici. Il dato di partenza non è più rappresentato dal saldo finanziario finale di competenza mista del triennio 2003/2005, bensì dall'analogo saldo riferito al solo esercizio 2007. Al di là del ragionevole scorrimento temporale, che avvicina, rendendolo più significativo, il dato di partenza agli obiettivi programmatici, il riferimento a un solo esercizio accentua la potenziale incidenza di operazioni o eventi straordinari o comunque non ricorrenti di quell'annualità, che possono rivelarsi casualmente premianti o penalizzanti per la singola amministrazione locale. Rispetto ai fattori da considerare ai fini della determinazione degli obiettivi programmatici, si tiene conto essenzialmente di due elementi: da una parte, il rispetto o meno del patto di stabilità 2007 e, dall'altra, il segno contabile (positivo o negativo) del saldo finanziario finale di competenza mista dello stesso periodo. La prima di queste condizioni tende a premiare gli enti che sono riusciti a conseguire gli obiettivi, penalizzando quelli che sono risultati inadempienti. La seconda condizione tende a sua volta a premiare gli enti caratterizzati da condizioni di virtuosità finanziaria. A questa seconda condizione, in particolare, è assegnato un ruolo centrale e decisivo, tanto da determinare la direzione cui tendere: infatti, in caso di saldo positivo è tollerato un peggioramento del saldo finanziario, mentre in caso di saldo negativo è richiesto un suo miglioramento. GLI OBIETTIVI Le due condizioni considerate danno luogo a quattro combinazioni possibili, per ciascuna delle quali sono individuate le percentuali annue (2009, 2010 e 2011) da applicare al saldo finanziario finale di competenza mista 2007, al fine di determinare gli obiettivi programmatici da realizzare. La situazione più favorevole è chiaramente costituita (congiuntamente) dal rispetto del patto di stabilità 2007 e dalla presenza di un saldo finanziario positivo. In questo caso è possibile peggiorare il saldo di partenza per le seguenti percentuali (analoghe per Comuni e Province): 10% nel 2009, 10% nel 2010 e 0% nel 2011. In subordine si colloca la situazione contraddistinta dal mancato conseguimento del patto di stabilità 2007 a fronte tuttavia di un saldo finanziario positivo, nel qual caso all'Ente locale (Provincia o, Comune) è attribuito un obiettivo, per il triennio, di mantenimento del saldo finanziario 2007. Segue l'ipotesi connotata dal rispetto del patto di stabilità 2007 e dalla sussistenza di un saldo finanziario, nello stesso periodo, negativo. In questo caso si impone alle amministrazioni interessate di migliorare il dato finanziario di partenza sulla base di percentuali diverse per i Comuni e per le Province. I primi, infatti, devono conseguire i seguenti miglioramenti: 48% nel 2009, 97% nel 2010 e 165% nel 2011. Alle Province si applicano invece le seguenti percentuali: 17% nel 2009, 62% nel 2010 e 125% nel 2011. In proposito, si può notare che, soprattutto per i Comuni, l'evoluzione imposta è piuttosto stringente, richiedendo nel 2009 di riassorbire quasi la metà del disavanzo finanziario 2007, che dovrebbe altresì tendere a pressoché annullarsi nel 2010. Per entrambe le tipologie di enti si presuppone poi l'inversione del segno contabile del saldo nel 2011. Vi è, infine, l'ipotesi più sfavorevole, caratterizzata dal mancato rispetto del patto di stabilità 2007 e dal consolidarsi, nel medesimo periodo, di un saldo finanziario negativo. In questo caso il miglioramento richiesto nei tre esercizi futuri risulta ancora più impegnativo rispetto al precedente. I Comuni, infatti, devono applicare le seguenti percentuali di miglioramento: 70% nel 2009, 110% nel 2010 e 180% nel 2011. Per le province, invece, esse risultano così individuate: 22% nel 2009, 80% nel 2010 e 150% nel 2011. Peraltro, allo scopo di limitare l'impatto massimo sulle singole amministrazioni locali, in modo consimile a quanto avvenuto negli ultimi anni, è prevista una sorta di clausola di salvaguardia, seppure limitatamente ai Comuni e all'esercizio 2009. Quest'ultima, in particolare, stabilisce che, qualora il saldo finanziario 2007 sia negativo e il miglioramento atteso sia superiore al 20% delle spese finali, è possibile individuare come obiettivo del patto di stabilità l'importo corrispondente allo stesso 20% della spesa finale. LE ESCLUSIONI Alcune novità della manovra 2009/2011 riguardano le voci escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità. Secondo la formulazione definitiva, in particolare, non sono rilevanti e quindi non concorrono alla determinazione del saldo finanziario 2007 le risorse che derivano dalla

cessione di quote o azioni di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, dalla distribuzione di dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere da tali società, qualora quotate in borsa, e dall'alienazione del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti ovvero alla riduzione del debito. In questo modo viene sostanzialmente sterilizzato l'effetto connesso a eventuali operazioni non ricorrenti effettuate nel 2007 che, in caso contrario, renderebbero straordinariamente migliore il saldo finanziario di partenza e più difficilmente conseguibili gli obiettivi programmatici 2009/2011. Nella formulazione conseguente alle modifiche apportate alla Camera, questa norma attenua, almeno in parte, i rischi di casuale penalizzazione dei singoli Enti locali conseguenti al riferimento a una singola annualità ai fini della determinazione del dato di partenza cui commisurare gli obiettivi. Altresì sono escluse dal computo del saldo finanziario calcolato in termini di competenza mista le entrate corrispondenti a trasferimenti statali e le corrispondenti spese correnti e in conto capitale sostenute a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza. Questa esclusione opera anche se le spese vengono effettuate nell'arco di più anni, purché nei limiti delle risorse trasferite. Per fruire di questa agevolazione, gli enti beneficiari, siano essi Comuni o Province, devono presentare al dipartimento della Protezione civile, entro gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese che sono state escluse dal patto di stabilità interno. In questo modo viene opportunamente neutralizzato, ai fini del patto di stabilità interno, l'effetto finanziario di eventi di natura straordinaria ed esogena. Una condizione che viene confermata è la correlazione tra gli obiettivi del patto di stabilità e il bilancio di previsione, dovendo quest'ultimo essere impostato in modo da garantirne il (potenziale) conseguimento. In considerazione del riferimento a un saldo finanziario di competenza mista, tale condizione si traduce, come già avvenuto negli scorsi anni, nell'iscrizione in bilancio di entrate e spese correnti in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e concessioni di crediti, si realizzi una programmazione coerente con gli obiettivi da conseguire. Sul piano formale, è sempre presente l'obbligo di predisporre un apposito prospetto dimostrativo, contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità. L'indicato vincolo del patto gravante sulle previsioni di bilancio pone una serie di criticità, già ampiamente sperimentate dagli enti negli scorsi anni: su tutte, la oggettiva difficoltà di eseguire la stima dei flussi di cassa (entrata e uscita) della gestione in conto capitale per l'intero triennio e quindi anche per annualità non immediate, con quanto ne consegue dal punto di vista della relativa attendibilità. Persiste, per il triennio 2009/2011, l'obbligo di trasmissione preventiva dell'obiettivo programmatico e, altresì, l'obbligo di provvedere al monitoraggio dell'andamento dei saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità, utile per disporre delle opportune informazioni. A partire dal 2009, tuttavia, il monitoraggio risulta più rarefatto, avendo una periodicità semestrale (sarà quindi eseguito entro luglio e gennaio) e non più trimestrale. Si tratta di una semplificazione che riduce gli adempimenti, ma che è auspicabile non si traduca in una minore attenzione da parte delle singole amministrazioni al progressivo conseguimento degli obiettivi programmatici, il cui livello particolarmente stringente richiederebbe all'opposto un grado di attenzione maggiore. È altresì mantenuto, sempre dal punto di vista degli adempimenti formali, ai fini della verifica del conseguimento degli obiettivi programmatici assegnati, l'obbligo di trasmettere un'apposita certificazione entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello di riferimento. Tale certificazione, da predisporre utilizzando un apposito prospetto, deve essere sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario dell'ente e dal rappresentante legale. Anche in questo caso è prevista la consueta sanzione, piuttosto pesante: la mancata trasmissione della certificazione entro il termine ricordato equivale a tutti gli effetti al mancato conseguimento dell'obiettivo del patto di stabilità, con l'applicazione delle relative sanzioni. In proposito, la novità della manovra è costituita dal contenimento delle sanzioni per l'ipotesi di inadempimento parziale: qualora la certificazione attestante il rispetto del patto sia trasmessa in ritardo, infatti, si applica esclusivamente la sanzione che si concretizza nell'impossibilità di assumere personale. LE SANZIONI Ampiamente rinnovato, in senso particolarmente restrittivo, è il quadro delle sanzioni previsto nell'ipotesi che gli obiettivi programmatici 2008/2011 non siano conseguiti. Una prima sanzione prevista riguarda la contrazione dei trasferimenti ordinari provenienti dal

ministero dell'Interno, da scontare nell'esercizio successivo a quello di riferimento. Inizialmente la sanzione era fissata in misura fissa (5%), non particolarmente coerente a fronte di scostamenti che potevano risultare più o meno rilevanti. Opportunamente, con la legge Finanziaria, il taglio dei trasferimenti viene commisurato all'entità del mancato rispetto dell'obiettivo programmatico (pari alla differenza tra il saldo programmatico e il saldo consuntivo effettivamente raggiunto) comunque con il limite massimo del 5 per cento. In ogni caso, vengono ridimensionate le risorse disponibili per gli enti inadempienti, per i quali risulterà anche più difficile il conseguimento degli obiettivi previsti nel periodo immediatamente successivo. Una seconda sanzione riguarda un vincolo in termini di spese correnti impegnabili, che rappresenta una novità destinata a complicare non poco la gestione degli Enti locali destinatari. In particolare, è imposto di impegnare spese correnti nei limiti dell'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio. In sostanza, occorre riportare l'ammontare degli impegni di parte corrente entro il livello minimo degli ultimi tre anni, con un intervento che oltretutto non concorre neppure al raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità nell'esercizio seguente rispetto a quello di sfornamento. Certamente, si tratta di una sanzione la cui applicazione risulta piuttosto ardua, tenendo conto dei tassi di inflazione, dei rinnovi contrattuali recentemente intervenuti ma anche delle politiche di rigore che hanno caratterizzato gli Enti locali. Una terza sanzione, già sperimentata in passato, riguarda il divieto di ricorrere all'indebitamento, e quindi ai mutui e prestiti obbligazionari, limitando così ulteriormente la possibilità di finanziamento degli investimenti, ancorché con benefici effetti sulla prospettica situazione finanziaria dell'ente. Allo scopo di garantire il rispetto di questa sanzione è stabilito che l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non possano procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della attestazione di rispetto del patto di stabilità. Un'ulteriore sanzione comporta il divieto, per gli enti che non hanno conseguito gli obiettivi del patto di stabilità, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione. Una sanzione peculiare è rappresentata, a decorrere dal 1 gennaio 2009, dalla riduzione del 30%, rispetto al trattamento fruito al 30 giugno 2008, delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori degli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità dell'anno precedente. Un'ultima sanzione, che per completezza merita ricordare, è contemplata nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto, che prevede un'integrazione delle risorse decentrate soltanto per gli enti rispettosi dei vincoli di finanza pubblica. Il quadro sanzionatorio ha formato oggetto di alcuni aggiustamenti in sede di approvazione della legge Finanziaria. In particolare, con riferimento al patto 2008, le sanzioni relative alla riduzione dei trasferimenti correnti, al contenimento degli impegni per spese correnti, al divieto di ricorrere all'indebitamento e di procedere ad assunzioni non si applicano qualora l'inadempimento derivi da pagamenti relativi a spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del dl 112/2008 (il 22 agosto 2008), nei confronti di Enti locali che siano stati virtuosi nel triennio 2005/2007 e abbiano registrato nel 2008 impegni di spesa corrente per un ammontare non superiore a quello medio del triennio 2005/2007. Per il periodo 2009/2011, nei confronti degli enti caratterizzati dalle stesse condizioni di virtuosità, le sanzioni non si applicano qualora il mancato rispetto del patto di stabilità sia dovuto al sostenimento di spese relative a nuovi interventi infrastrutturali appositamente autorizzati. L'autorizzazione avviene con decreto del ministero dell'Economia, d'intesa con la Conferenza unificata, previa individuazione delle corrispondenti risorse finanziarie, anche ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, anche a valere sulle risorse messe a disposizione da ciascuna regione per interventi di sviluppo a carattere infrastrutturale. Le commissioni parlamentari competenti esprimono il proprio parere sullo schema di decreto ministeriale di autorizzazione entro 20 giorni dalla trasmissione. Un secondo decreto del Mef dovrà individuare le modalità di verifica dei risultati utili del patto di stabilità delle Regioni e degli Enti locali interessati per l'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti. È altresì previsto un Dpr per l'adozione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge Finanziaria, delle disposizioni concernenti i termini e le modalità per l'invio delle

istanze da parte degli enti territoriali interessati. I PREMI Oltre all'indicato quadro sanzionatorio, il "nuovo" patto di stabilità prevede anche un meccanismo premiale per gli enti virtuosi, nell'ipotesi che venga raggiunto l'obiettivo programmatico attribuito all'intero comparto Enti locali. In tale ipotesi è consentito, agli enti definiti virtuosi, di escludere dal saldo un importo pari al 70% dello sforamento realizzato dagli enti inadempienti. L'individuazione della virtuosità è basata sulla considerazione del grado di rigidità strutturale dei bilanci e del grado di autonomia finanziaria. Gli stessi parametri, seppure assunti nel valore medio individuato in relazione alle classi demografiche appositamente individuate, consentono altresì di determinare puntualmente la quota da escludere specificamente con riferimento a ciascun Ente locale. Nel complesso, e in attesa dell'attuazione concreta, il sistema configurato appare interessante, in quanto mira a premiare le amministrazioni pubbliche che presentano delle condizioni finanziarie favorevoli, in funzione del contributo che hanno apportato al risanamento dei conti del comparto. I LIMITI Nell'ambito della disciplina del patto di stabilità interno, ma con estensione anche ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, vengono introdotti, a partire dal 2010, specifici limiti alla dinamica di crescita dell'indebitamento, al fine di renderla coerente con le esigenze della finanza pubblica. Si tratta di un obiettivo secondario considerato derivato dall'obiettivo principale riguardante i saldi finanziari e sul quale non sono stati posti, in passato, vincoli particolari. Il vincolo interessa, in particolare, il possibile incremento dello stock di debito da un esercizio all'altro: tale variazione, infatti, potrà avvenire in misura non superiore alla percentuale annualmente determinata, con proiezione triennale e separatamente per i Comuni e le Province, mediante un apposito decreto ministeriale. Risulta così compresa l'autonomia degli Enti locali rispetto alle possibili scelte in ordine alle fonti di finanziamento degli investimenti, dovendosi rispettare il vincolo sulla crescita dell'indebitamento nel corso di ciascun esercizio. ALTRE DISPOSIZIONI Per completezza merita ricordare che sono previste alcune regole particolari per gli enti commissariati e per gli enti di nuova istituzione, allo scopo di tenere conto della loro particolare situazione che, essendo del tutto peculiare, non può consentire l'applicazione della disciplina standard, che potrebbe

I Comuni inadempienti perderanno le risorse

La Finanza locale chiarisce agli Enti termini e modalità per richiedere i rimborsi Ici per ciascun anno di arretrati

Claudio Carbone

Con la circolare 6/2008 il ministero dell'Interno ha fornito i primi chiarimenti sulle disposizioni contenute nel comma 7, dell'articolo 2- quater, del DI 154/2008, riguardanti la certificazione del minor gettito Ici per i fabbricati iscritti nel gruppo catastale D, già disciplinata dall'articolo 2, comma 4, del regolamento approvato con il Dm 197/2002. Le certificazioni, che vanno trasmesse al Viminale entro il 31 gennaio 2009 a pena di decadenza, dovranno essere corredate da un'attestazione a firma del responsabile del servizio finanziario dell'Ente locale e asseverate dall'organo di revisione, per evidenziare le minori entrate registrate per ciascuno degli anni dal 2001 al 2005 e i relativi contributi statali riconosciuti e incassati a questo titolo. Mantengono validità, invece, gli effetti delle dichiarazioni presentate in base all'articolo 1, comma 712, della legge 296/2006 e relative a 2006 e 2007. L'OBBLIGO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE I Comuni che hanno subito minori entrate derivanti dall'imposta comunale sugli immobili, a causa dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali derivante da fabbricati di categoria D, sono tenuti a presentare, per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, la dichiarazione attestante la perdita, anche se già presentata, per ottenere l'attribuzione del corrispondente incremento dei trasferimenti erariali. Ciò in base al comma 7, articolo 2- quater, del DI 154/2008, introdotto dalla legge di conversione 189/2008. La certificazione è disciplinata dall'articolo 64, commi da 1 a 3, della legge 388/2000, che per risolvere i problemi emersi sull'applicazione alternativa dei metodi di quantificazione della base imponibile dei fabbricati D (valori contabili e rendite catastali), ha introdotto un sistema a regime per l'erogazione del contributo statale. La base imponibile determinata con riferimento alle rendite attribuite con la procedura Docfa, in particolare, di norma risultava inferiore rispetto a quella determinata tenendo conto dei valori contabili, con ripercussioni negative sui bilanci degli Enti locali che subivano una riduzione del gettito. Per limitare il disagio degli Enti locali fino al 2000 venivano erogati contributi statali fissati da diverse disposizioni, mentre dal 2001, grazie al comma 1, articolo 64, della legge 388/2000 è stato previsto che tale minor gettito Ici sia compensato da un aumento dei trasferimenti erariali, a condizione che sia superiore a € 1.549,37 e allo 0,5% della spesa corrente prevista per ciascun anno. Con il comma 2, invece, si è stabilito che, qualora in seguito a determinazione della rendita catastale definitiva da parte degli uffici del territorio, i singoli Comuni beneficiari dell'aumento dei maggiori trasferimenti erariali ottengano un aumento del gettito superiore almeno del 30% rispetto a quelli conseguiti prima della determinazione della rendita proposta, i trasferimenti erariali di parte corrente spettanti agli stessi Enti sono ridotti in misura pari a tale eccedenza. Siffatta riduzione si applica e si intende a regime a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello in cui la determinazione della rendita catastale è divenuta inoppugnabile anche a seguito di ricorsi. Il comma 3, infine, ha previsto che con decreto del ministro dell'Interno, di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione dei commi 1 e 2. In attuazione di tale norma è stato emanato il Dm 197/2002, concernente il Regolamento recante la determinazione delle rendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni. Il comma 712, articolo 1, della legge 296/2006, poi, ha stabilito che dal 2007 la dichiarazione attestante il minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D dev'essere inviata al ministero dell'Interno entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata. Con la circolare Interno 24/2007, infine, agli Enti locali è stata data facoltà di presentare, tramite Prefettura competente, le istanze di contribuzione per gli anni dal 2001 al 2005, anche se già scadute, entro il 31 dicembre 2007, dando modo ai Comuni di integrare le richieste di contribuzione ovvero di presentarle per la prima volta. LE NOVITÀ Senza modificare le modalità di determinazione del contributo statale, il comma 7, articolo 2- quater, del DI 154/2008, nel disciplinare il nuovo

obbligo, introduce alcune novità: a) l'obbligo di produrre la dichiarazione per ciascuno degli anni per i quali si intende richiedere il contributo (dal 2001 al 2005). Gli Enti che non provvederanno a presentare per la prima volta o a ripresentare le certificazioni o, in ogni caso, provvederanno oltre il termine del 31 gennaio 2009, non potranno avere titolo alla corresponsione di alcun contributo erariale per minore gettito Ici D, registrato negli anni dal 2001 al 2005, anche se precedentemente riconosciuto con attribuzione della corrispondente spettanza; b) tenuti all'adempimento sono sia i Comuni che hanno già presentato una o più certificazioni per gli anni dal 2001 al 2005, sia quelli che non hanno presentato la certificazione per tali annualità, ma che intendano chiedere i previsti trasferimenti compensativi; c) il termine del 31 gennaio 2009 è da considerarsi a pena di decadenza. I certificati pervenuti fuori termine, pertanto, saranno accantonati dal ministero dell'Interno al momento dell'elaborazione delle somme spettanti ai singoli Comuni richiedenti. L'avvenuta acquisizione di certificati presentati fuori termine, in tal caso, avrà una finalità esclusivamente conoscitiva e andrà notificata all'Ente con contestuale comunicazione dell'avvenuta perdita del diritto o non ammissione alla contribuzione erariale; d) esclusi dall'adempimento sono i Comuni facenti parte delle Regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto Adige; e) l'importo richiesto a rimborso deve essere comprensivo di tutta la perdita accertata per ogni anno certificato. In altri termini, nel caso in cui venga compilata una dichiarazione per richiedere il rimborso di una minore entrata registrata in un anno, in quello successivo andrà riportata la stessa somma se l'importo è rimasto lo stesso, oppure, nel caso di ulteriori perdite registrate, andrà certificato un valore pari alla somma di queste ultime e di quella già certificata per l'anno precedente; f) i Comuni dovranno presentare un distinto modello, completo del rispettivo allegato A, come da certificazioni previste dal Dm 197/2002, per ognuno degli anni per i quali intendano chiedere il contributo statale, corredandolo di una separata attestazione, a firma del responsabile del servizio finanziario dell'Ente locale e dell'asseverazione dell'organo di revisione; g) le certificazioni dovranno essere trasmesse alla Prefettura - UTG di competenza - entro il 31 gennaio 2009. In caso di spedizione, farà fede il timbro postale; h) le prefetture avranno cura di caricare i dati dei certificati trasmessi dai Comuni utilizzando l'apposita procedura attivabile dall'intranet ministeriale, provvedendo anche alla scannerizzazione del certificato e attestando, attraverso la compilazione di uno specifico "flag", l'avvenuta verifica che le dichiarazioni siano pervenute complete dell'attestazione da parte del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione. **COMPILAZIONE** La circolare Finanza locale 6/2008 rinvia al ministero dell'Economia e all'agenzia del Territorio la definizione delle modalità di compilazione e trasmissione delle certificazioni. Mentre dalla stessa Agenzia si attende la definizione delle modalità di acquisizione dei dati catastali concernenti gli immobili interessati, il cui scopo è agevolare gli adempimenti dei Comuni, il ministero dell'Economia e delle finanze, con nota protocollo del 29 dicembre 2009 n. 27100, ha precisato alcuni aspetti: a) la perdita del gettito Ici è calcolata con riferimento ai singoli fabbricati classificabili nel gruppo catastale D oggetto della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali, secondo la procedura prevista dal Dm Finanze 19 aprile 1994 n. 701; b) le dichiarazioni riguardano i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, non iscritti in catasto, ovvero iscritti ma privi di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, per i quali i contribuenti hanno effettuato l'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali, mediante la citata procedura Docfa; c) sono esclusi dalla certificazione, pertanto, i fabbricati che risultano già accatastati con attribuzione di rendita ovvero che sono solo oggetto di una variazione; d) i Comuni, ai fini della predisposizione delle certificazioni, potranno accedere alle informazioni che l'Agenzia del Territorio avrà cura di rendere disponibili sul proprio sito; e) i Comuni hanno facoltà di presentare una dichiarazione diversa da quella a suo tempo trasmessa al ministero dell'Interno, laddove intendano rettificare i dati già dichiarati. **I criteri di calcolo** Il rispetto dei criteri di calcolo del minor gettito dell'Ici derivante dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, eseguita dai contribuenti secondo la procedura Docfa, richiede l'applicazione di alcuni aspetti normativi: A. il comma 1, articolo 2, del Dm 197/2000, che disciplina l'aumento dei trasferimenti erariali in misura pari alla perdita di gettito ove quest'ultima sia di un importo superiore: a) a euro 1.549,37; b) allo 0,5% della spesa

corrente risultante dal bilancio di previsione dello stesso anno in cui si è verificata la perdita, definitivamente assestato; Per ottenere il contributo statale, in definitiva, occorre che siano state soddisfatte contemporaneamente entrambe le condizioni. B. il comma 3 dell'articolo 2, invece, in base al quale il contributo statale dev'essere determinato sulla base della differenza tra il gettito dell'Ici che sarebbe derivato dai fabbricati classificabili in una delle categorie censite nel gruppo catastale D, considerando la base imponibile risultante prima dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali e il gettito dell'Ici derivante dagli stessi fabbricati in seguito all'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali. L'entità del minor gettito Ici, dunque, deve essere calcolata applicando l'aliquota dell'imposta vigente nell'esercizio finanziario in cui i contribuenti, per la prima volta, effettuano i pagamenti in base alle rendite catastali provvisoriamente autodeterminate. Ove il minore gettito dell'Ici derivante dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali si sia verificato in esercizi precedenti il 2001, il calcolo della perdita del gettito Ici è effettuato applicando l'aliquota di imposta vigente nel 2001 C. Il contributo statale dovuto è attribuito nell'anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita del gettito Ici ed è consolidato nei trasferimenti erariali dei Comuni interessati.

Le informazioni dell'Agenzia del Territorio Dal sito dell'agenzia del Territorio possono essere reperite, per ciascun Comune, alcune informazioni: b) il numero delle unità immobiliari urbane censite in una delle categorie catastali del gruppo "D", che al 31 dicembre 2000 risultavano prive di rendita; c) il numero delle unità immobiliari urbane censite in una delle categorie catastali del gruppo "D", alle quali nel 2001 è stata attribuita la rendita catastale. Vengono conteggiate solo quelle unità immobiliari alle quali è stata attribuita la rendita catastale rispetto a quelle prive di rendita al 31 dicembre 2000. Le stesse informazioni vengono fornite anche per gli anni successivi fino al 2005; d) la somma delle rendite delle unità immobiliari censite in una delle categorie catastali del gruppo "D", alle quali è stata attribuita la rendita catastale nel corso del 2001. Anche in questo caso le stesse informazioni vengono fornite per gli anni successivi fino al 2005; e) i totali delle informazioni di cui ai precedenti punti c e d. I

Abolizione Ici abitazione principale: il comunicato sull'aumento dei rimborsi

Ministero dell'Interno Finanza locale Comunicato del 18 dicembre 2008 Oggetto: Ici abitazione principale - Rimborsi ai comuni. In data 12 e 13 dicembre scorso sono state disposte le ulteriori erogazioni per trasferimenti compensativi, per l'anno 2008, in relazione alle minori entrate ICI da abitazione principale, tenendo conto: - di quanto complessivamente attestato dai comuni; - degli stanziamenti di fondi; - dei criteri per la determinazione del riparto fra i comuni; - dell'anticipo già erogato nello scorso mese di luglio. Si precisa che l'importo degli stanziamenti messi a disposizione dalle leggi di spesa per l'anno 2008 è stato di euro 2.864 milioni, a fronte di circa euro 3.022 milioni attestati con la certificazione di cui al decreto ministeriale del 15 febbraio 2008, quale «gettito ICI riscosso per l'anno 2007 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale»; pertanto, gli stanziamenti ammontano a circa il 94,75 per cento del gettito attestato dai comuni. L'intero importo attribuito nell'anno 2008 ad ogni singolo comune è stato definito sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministro dell'interno del 23 agosto 2008, pubblicato su Gazzetta ufficiale n. 216 del 15 settembre 2008, ed alla luce delle successive disposizioni di cui al Decreto del Ministro dell'Interno in data 9 dicembre 2008, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2008. È possibile visualizzare i pagamenti disposti sul sito internet del dipartimento della Finanza locale al link "I pagamenti" e l'importo totale delle erogazioni alla voce "Trasferimenti compensativi minori introiti ICI abitazione principale" nell'ambito degli "Altri contributi generali" delle spettanze che, quindi, comprendono l'importo delle menzionate erogazioni. Al riguardo si evidenzia anche che le sole risorse aggiuntive o di premialità, costituite con le riduzioni di contribuzione, operate a carico dei comuni a cui è stato assegnato un punteggio complessivo, rispettivamente, di -2; -1 e zero, sono state momentaneamente accantonate per essere distribuite ai comuni aventi titolo, non appena saranno noti tutti gli elementi di calcolo, nel rispetto delle determinazioni condivise in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 3 dicembre 2008.

I Comuni inadempienti perderanno le risorse

La Finanza locale chiarisce agli Enti termini e modalità per richiedere i rimborsi Ici per ciascun anno di arretrati

Claudio Carbone

Con la circolare 6/2008 il ministero dell'Interno ha fornito i primi chiarimenti sulle disposizioni contenute nel comma 7, dell'articolo 2- quater, del DI 154/2008, riguardanti la certificazione del minor gettito Ici per i fabbricati iscritti nel gruppo catastale D, già disciplinata dall'articolo 2, comma 4, del regolamento approvato con il Dm 197/2002. Le certificazioni, che vanno trasmesse al Viminale entro il 31 gennaio 2009 a pena di decadenza, dovranno essere corredate da un'attestazione a firma del responsabile del servizio finanziario dell'Ente locale e asseverate dall'organo di revisione, per evidenziare le minori entrate registrate per ciascuno degli anni dal 2001 al 2005 e i relativi contributi statali riconosciuti e incassati a questo titolo. Mantengono validità, invece, gli effetti delle dichiarazioni presentate in base all'articolo 1, comma 712, della legge 296/2006 e relative a 2006 e 2007. L'OBBLIGO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE I Comuni che hanno subito minori entrate derivanti dall'imposta comunale sugli immobili, a causa dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali derivante da fabbricati di categoria D, sono tenuti a presentare, per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, la dichiarazione attestante la perdita, anche se già presentata, per ottenere l'attribuzione del corrispondente incremento dei trasferimenti erariali. Ciò in base al comma 7, articolo 2- quater, del DI 154/2008, introdotto dalla legge di conversione 189/2008. La certificazione è disciplinata dall'articolo 64, commi da 1 a 3, della legge 388/2000, che per risolvere i problemi emersi sull'applicazione alternativa dei metodi di quantificazione della base imponibile dei fabbricati D (valori contabili e rendite catastali), ha introdotto un sistema a regime per l'erogazione del contributo statale. La base imponibile determinata con riferimento alle rendite attribuite con la procedura Docfa, in particolare, di norma risultava inferiore rispetto a quella determinata tenendo conto dei valori contabili, con ripercussioni negative sui bilanci degli Enti locali che subivano una riduzione del gettito. Per limitare il disagio degli Enti locali fino al 2000 venivano erogati contributi statali fissati da diverse disposizioni, mentre dal 2001, grazie al comma 1, articolo 64, della legge 388/2000 è stato previsto che tale minor gettito Ici sia compensato da un aumento dei trasferimenti erariali, a condizione che sia superiore a € 1.549,37 e allo 0,5% della spesa corrente prevista per ciascun anno. Con il comma 2, invece, si è stabilito che, qualora in seguito a determinazione della rendita catastale definitiva da parte degli uffici del territorio, i singoli Comuni beneficiari dell'aumento dei maggiori trasferimenti erariali ottengano un aumento del gettito superiore almeno del 30% rispetto a quelli conseguiti prima della determinazione della rendita proposta, i trasferimenti erariali di parte corrente spettanti agli stessi Enti sono ridotti in misura pari a tale eccedenza. Siffatta riduzione si applica e si intende a regime a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello in cui la determinazione della rendita catastale è divenuta inoppugnabile anche a seguito di ricorsi. Il comma 3, infine, ha previsto che con decreto del ministro dell'Interno, di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione dei commi 1 e 2. In attuazione di tale norma è stato emanato il Dm 197/2002, concernente il Regolamento recante la determinazione delle rendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni. Il comma 712, articolo 1, della legge 296/2006, poi, ha stabilito che dal 2007 la dichiarazione attestante il minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D dev'essere inviata al ministero dell'Interno entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata. Con la circolare Interno 24/2007, infine, agli Enti locali è stata data facoltà di presentare, tramite Prefettura competente, le istanze di contribuzione per gli anni dal 2001 al 2005, anche se già scadute, entro il 31 dicembre 2007, dando modo ai Comuni di integrare le richieste di contribuzione ovvero di presentarle per la prima volta. LE NOVITÀ Senza modificare le modalità di determinazione del contributo statale, il comma 7, articolo 2- quater, del DI 154/2008, nel disciplinare il nuovo

obbligo, introduce alcune novità: a) l'obbligo di produrre la dichiarazione per ciascuno degli anni per i quali si intende richiedere il contributo (dal 2001 al 2005). Gli Enti che non provvederanno a presentare per la prima volta o a ripresentare le certificazioni o, in ogni caso, provvederanno oltre il termine del 31 gennaio 2009, non potranno avere titolo alla corresponsione di alcun contributo erariale per minore gettito Ici D, registrato negli anni dal 2001 al 2005, anche se precedentemente riconosciuto con attribuzione della corrispondente spettanza; b) tenuti all'adempimento sono sia i Comuni che hanno già presentato una o più certificazioni per gli anni dal 2001 al 2005, sia quelli che non hanno presentato la certificazione per tali annualità, ma che intendano

I criteri di calcolo Il rispetto dei criteri di calcolo del minor gettito dell'Ici derivante dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, eseguita dai contribuenti secondo la procedura Docfa, richiede l'applicazione di alcuni aspetti normativi: A. il comma 1, articolo 2, del Dm 197/2000, che disciplina l'aumento dei trasferimenti erariali in misura pari alla perdita di gettito ove quest'ultima sia di un importo superiore: a) a euro 1.549,37; b) allo 0,5% della spesa corrente risultante dal bilancio di previsione dello stesso anno in cui si è verificata la perdita, definitivamente assestato; Per ottenere il contributo statale, in definitiva, occorre che siano state soddisfatte contemporaneamente entrambe le condizioni. B. il comma 3 dell'articolo 2, invece, in base al quale il contributo statale dev'essere determinato sulla base della differenza tra il gettito dell'Ici che sarebbe derivato dai fabbricati classificabili in una delle categorie censite nel gruppo catastale D, considerando la base imponibile risultante prima dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali e il gettito dell'Ici derivante dagli stessi fabbricati in seguito all'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali. L'entità del minor gettito Ici, dunque, deve essere calcolata applicando l'aliquota dell'imposta vigente nell'esercizio finanziario in cui i contribuenti, per la prima volta, effettuano i pagamenti in base alle rendite catastali provvisoriamente autodeterminate. Ove il minore gettito dell'Ici derivante dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali si sia verificato in esercizi precedenti il 2001, il calcolo della perdita del gettito Ici è effettuato applicando l'aliquota di imposta vigente nel 2001 C. Il contributo statale dovuto è attribuito nell'anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita del gettito Ici ed è consolidato nei trasferimenti erariali dei Comuni interessati.

I sindaci: rivedere le regole del patto di stabilità

Da anni «l'Anci chiede di rivedere le regole del patto di stabilità escludendo la spesa per investimenti dal calcolo del saldo». Così Leonardo Domenici presidente dell'Anci, ha spiegato la posizione dei sindaci dopo l'approvazione della manovra anticrisi. «Siamo arrivati alla fine dell'anno con una protesta e con la proposta avanzata dall'Anci e raccolta da tanti Comuni di non approvare, entro il 31 dicembre 2008, i bilanci di previsione per l'anno 2009 - ricorda Domenici - proprio per richiamare l'attenzione del Governo e del Parlamento sulla necessità di fare correzioni normative che consentissero ai Comuni di riavere tutti i soldi del mancato gettito Ici e di realizzare opere pubbliche utilizzando i fondi per le aree sottoutilizzate e gli avanzi di amministrazione».

Un Fondo per le politiche di sviluppo regionale

Previste nuove procedure per l'utilizzo delle risorse economiche destinate agli investimenti e agli interventi nelle aree sottoutilizzate

Maria Luisa Beccaria

Il Fas è lo strumento generale di governo della nuova politica regionale nazionale per la realizzazione di interventi nelle aree sottoutilizzate. Le novità introdotte con la legge finanziaria per il 2009 si sono concentrate sulla relazione annuale sulle risorse finanziarie disponibili e utilizzate che il Governo deve trasmettere alle Commissioni parlamentari permanenti competenti per i profili di carattere finanziario e alla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni, sulla base del costante monitoraggio delle modalità di utilizzo delle relative risorse finanziarie a cura del Cipe. In essa va specificata l'incidenza delle utilizzazioni rispetto al principio di ripartizione territoriale delle stesse: si punta a garantire la destinazione dell'85% delle risorse del Fas al Mezzogiorno e il restante 15% a favore delle aree del Centro-nord. L'Ance ha stimato una dotazione per interventi di valenza strategica pari a 12,9 miliardi per il Mezzogiorno e a 1,4 miliardi per il Centro-Nord. LE ORIGINI Il Fondo per le aree sottoutilizzate deriva dall'unificazione, disposta dall'articolo 4 commi 128 e 129 della legge 350/2003, dei due fondi intercomunicanti di cui agli articoli 60 e 61 della legge 289/2002, rispettivamente presso il ministero dell'Economia e il ministero delle Attività produttive. Dopo la legge Finanziaria per il 2007, che ha cancellato l'articolo 60 della legge 289/2002, il Fondo è identificato in maniera unitaria presso il ministero dello Sviluppo economico. Esso è articolato su un arco temporale di quattro anni, per favorire la convergenza del periodo di programmazione finanziaria con quello di impiego delle risorse, e per tenere conto della diversa velocità di spesa degli strumenti. Il Fas finanzia le politiche di sviluppo per le aree sottoutilizzate del Paese con risorse che si aggiungono a quelle ordinarie e a quelle comunitarie e nazionali di cofinanziamento. In particolare, la legge finanziaria per il 2007 ha previsto la programmazione unitaria delle risorse aggiuntive, nazionali e comunitarie, eleggendone, quale sede di attuazione, il Quadro strategico nazionale per la politica di coesione 2007-2013 (Qsn) e ha stabilito una dotazione finanziaria di esso per il periodo 2007-2013. La legge 244/2007 ha fissato gli appostamenti del fondo per gli anni successivi al 2010 e fino al 2015, e ha confermato la piena e immediata impegnabilità delle risorse stesse fin dal primo anno. La Finanziaria per il 2004 ha assegnato al Fas l'obiettivo di accelerare la spesa in conto capitale, stabilendo che esso sia incluso tra i criteri che presiedono alla rimodulazione delle risorse. In particolare, per gli interventi infrastrutturali da finanziare, è stata richiesta la presentazione al Cipe di cronoprogrammi di attività di spesa, stabilendo che la loro attuazione segua le procedure previste dagli Accordi di programma quadro, con priorità per gli interventi nei settori sicurezza, trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico (delibera Cipe 19/2004). LE RISORSE Il Fas è alimentato dalle risorse a esso assegnate dalla legge finanziaria dotazione aggiuntiva - per il periodo pluriennale di riferimento e da quelle oggetto di distinti provvedimenti di bilancio. Vi sono altresì le disponibilità derivanti da operazioni di rimodulazione temporale delle risorse, che sono possibili in base al meccanismo di flessibilità proprio del Fondo e alle indicazioni fornite dal monitoraggio della spesa. Per ricondurre il Fas nell'ambito della strategia delineata dal Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 l'assegnazione delle risorse è stata effettuata non per interventi specifici di pertinenza di distinte amministrazioni centrali o regionali, ma per programmi, secondo quanto ha stabilito la delibera Cipe 166/2007. Le originarie disponibilità, iscritte nella legge di bilancio 2008 sono state ridimensionate a causa di numerosi interventi adottati nel 2008. L'articolo 6 -quinquies della legge 133/2008 ha previsto la creazione dall'anno 2009 di un fondo per il finanziamento di interventi per il potenziamento delle reti infrastrutturali nazionali, anche di telecomunicazioni ed energetiche, di valenza strategica, alimentato dalle risorse Fas assegnate per l'attuazione del Quadro strategico nazionale 2007-2013. Sono stati esclusi i fondi che, alla data del 31 maggio 2008, il Cipe abbia già destinato all'attuazione di programmi. In base alle delibere approvate dal Cipe prima del 31 maggio 2008 l'Ance stima

una dotazione complessiva del fondo pari a 14,3 miliardi di euro. DELIBERA CIPE Su proposta del ministro dello Sviluppo economico, il Cipe ha disposto con apposita delibera del 18 dicembre 2008, una prima assegnazione, a carico delle disponibilità del Fas, di 7.356 milioni di euro a favore del ministero delle Infrastrutture nell'ambito del Fondo infrastrutture previsto dall'articolo 6- quinquies del DI 112/2008.

Risorse in campo/1 Fas 2008 -47,0 -450,0 -781,8 -45,0 4.543,3 3.129,5 Disponibilità al 10/12/2008
Disponibilità iniziale legge di bilancio 2008 Articolo 11 del DI 90/2008 - bonifiche ambientali (a valere sulle risorse già destinate a tale scopo con il Qsn 2007/2013) Articolo 17 del DI 90/2008 - fondo per l'emergenza rifiuti in Campania Articolo 6 del DI 154/2008 - incremento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale e regolazione contabile progressa finalizzata al ristoro delle minori entrate Ici DI 162/2008 - copertura oneri - art. 1 (fondo adeguamento prezzi) e art. 3 comma 2 - agevolazioni terremotati di Umbria e Marche Articolo 4-bis comma 9 DI 97/2008 - emergenza rifiuti -90,0

Risorse in campo/2 -9,0 -528,0 -900,0 -65,0 -405,0 -385,0 -47,0 -47,0 -195,0 -130,0 -65,0 -5,4 -18,7 -38,8 -1.440,0 -480,0 -480,0 Articolo 11 del DI 90/2008 - bonifiche ambientali (a valere sulle risorse già destinate a tale scopo con il QSN 2007/2013) Articolo 1 comma 5 del DI 154/2008 copertura oneri incremento del Ssn Articolo 1 del DI 162/2008 - copertura oneri adeguamento prezzi materiali da costruzioni Articolo 3 comma 2 del DI 162/2008 agevolazioni terremotati di Umbria e Marche Articolo 3 comma 1 del DI 180/2008 fondo alloggi e residenze universitarie Articolo 3 comma 2 del DI 180/2008 borse di studio universitari meritevoli Articolo 4 del DI 180/2008 - copertura oneri articolo 1 comma 3 - assunzione ricercatori universitari Articolo 1 comma 22 della legge 244/2007 - applicazione nell'anno 2009 dell'agevolazione per la rottamazione frigoriferi Articolo 25 del DI 185/2008 - fondo investimenti ferrovie dello Stato Spa - contratti servizio Trenitalia Spa Articolo 26 del DI 185/2008 - privatizzazione Tirrenia

Fas 2009 2010 2011 Disponibilità al 10/12/2008 2.404,7 5.839,2 4.959,8

Il dipartimento delle finanze detta le condizioni per evitare l'appuntamento con il fisco locale

Sport e cultura liberi dall'Ici

Esenzione sugli immobili posseduti da enti non commerciali

I luoghi dediti alle attività culturali, ricettive e sportive godono dell'esenzione Ici. E così, per fare qualche esempio, cinema d'essai; sale cinematografiche ecclesiali; colonie; case di vacanze parrocchiali; impianti sportivi; evitano l'appuntamento con il fisco comunale. A tre tassative condizioni però: 1) che gli immobili siano posseduti (a titolo di proprietà o altro titolo reale) da enti non commerciali; 2) che gli immobili utilizzati vengano destinati esclusivamente allo svolgimento di attività che il legislatore dell'Ici ha ritenuto meritevoli di tutela (quali, appunto, le attività culturali, sportive, ricettive e ricreative oltre a quelle assistenziali, sanitarie, previdenziali, didattiche, di religione e di culto) e 3) che le predette attività, svolte all'interno degli edifici, non abbiano esclusivamente natura commerciale. Requisiti che devono coesistere e che, in caso di un'eventuale richiesta da parte del comune, devono essere dimostrati dal soggetto che ritiene di avere diritto all'esonero dal pagamento del tributo locale. Le regole per questa esenzione, che trovano alloggio nell'art. 7, comma 1, lettera i), del dlgs n. 504 del 1992, come interpretato dal comma 2-bis dell'art. 7 del dl n. 203 del 2005, sono state oggetto di una pregevole disamina da parte l'ufficio federalismo fiscale del Dipartimento delle finanze, con la circolare n. 2/DF dello scorso 26 gennaio. Requisito soggettivo. Il possessore (inteso come proprietario o titolare di un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie) dell'immobile, che deve anche il soggetto che lo utilizza (come affermato dalla Corte costituzionale con le ordinanze n. 429 del 19 dicembre 2006 e n. 19 del 26 gennaio 2007) non può che essere un ente non commerciale. Cioè, in base all'art. 73, comma 1, lettera c), del Tuir, un ente pubblico o privato, diverso da una società, residente nel territorio dello Stato, che non ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Al riguardo giova segnalare che nell'elencazione di soggetti che potrebbero godere dell'esenzione disposta dalla lettera i) dell'art. 7 del dlgs n. 504 del 1992, la circolare n. 2/DF/2009 ricomprende lo stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, i consorzi tra detti enti, le unità sanitarie, le ex Ipab, le camere di commercio. Si tratta di quei soggetti ai quali trova esplicita applicazione la lettera a) dello stesso art. 7 che riconosce l'esenzione per gli immobili da loro posseduti e destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Ancorché il citato documento di prassi ministeriale non lo affermi esplicitamente, pare desumersi che agli enti pubblici in questione possa trovare applicazione, a seconda dell'utilizzo degli immobili da loro posseduti, sia l'esenzione della lettera a) che quella della successiva lettera i). Se così fosse, non è superfluo sottolineare che la Corte di cassazione, nella sentenza n. 24151 del 28 settembre 2004 (con riferimento a una provincia) ha sostenuto la tesi contraria: vale a dire che «il Legislatore quando ha richiamato nell'art. 7, comma 1, lett. i) i soggetti che potevano godere dell'esenzione dell'Ici, non si è voluto riferire all'ente provincia, essendo tale ente stato individuato nell'art. 88 (ora 74 n.d.a) come soggetto escluso dall'Irpeg, e non rientrando più nella previsione dell'art. 87 (ora 73) ... a conferma di questa impostazione basta rilevare che le esenzioni che possono riguardare l'ente provincia si ritrovano disciplinate nell'art. 7, comma 1, lettera a), del citato articolo 7». Condizione oggettiva. Con riferimento all'attività svolta dall'ente non profit, costituisce ormai principio giurisprudenziale consolidato che non rileva l'attività indicata nello statuto dell'ente, anche se rientrante tra quelle agevolate, ma l'attività effettivamente svolta negli immobili. Che devono essere usati, in tutta la loro superficie, solo ed esclusivamente per lo svolgimento di una (o più) delle attività richiamate dalla norma di esenzione. Ne consegue che in caso di uso promiscuo l'esenzione non compete. Particolare rilievo assume l'interpretazione che la circolare n. 2/DF/2009 ha dato al comma 2-bis dell'art. 7 del dl n. 203 del 2005, in base alla quale l'esenzione «si intende applicabile alle attività... che non abbiano esclusivamente natura commerciale». Secondo il ministero, la citata locuzione va intesa con riferimento «alle specifiche modalità di esercizio delle attività in argomento, che consentano di escludere la commercialità allorquando siano assenti gli elementi tipici dell'economia di mercato (quali il lucro soggettivo e la libera concorrenza), ma siano presenti le finalità di solidarietà sociale sottese alla norma di esenzione». In altri termini, si tratta di attività che, in linea

teorica, presentano connotati esclusivamente commerciali (basti pensare alle attività ricettive), ma di fatto vengono effettuate con caratteristiche tali (es. applicando rette determinate col solo intento di coprire i costi di gestione, oppure fornendo servizi rivolti solo a determinate categorie sociali deboli) che gli fanno perdere le caratteristiche tipiche che contraddistinguono l'animus imprenditoriale volto alla massimazione del profitto. In riferimento al requisito oggettivo, non vanno sottaciute le difficoltà che esistono in ordine all'eventuale dimostrazione, se richiesta dall'ufficio tributi del comune, circa la sussistenza di tutti i requisiti voluti dal legislatore per l'esonero dal pagamento dell'Ici. Fabbricati culturali. Con riguardo ai fabbricati destinati alla cultura la Direzione federalismo fiscale ha ritenuto che, oltre ai musei e alle pinacoteche (privi però di bookshop), ai teatri (dove devono operare solo compagnie non professionali), possono rientrare nel regime agevolativo Ici anche i cinema parrocchiali (purché la programmazione risponda a finalità di formazione sociale, culturale e religiosa) e le sale cinematografiche in cui si proiettano film di interesse culturale, film d'essai, film d'archivio, ecc.. Al riguardo, nella circolare n. 2/DF/2009 nulla è dato rinvenire circa il caso in cui in queste sale cinematografiche vengano proiettati, ancorché saltuariamente, film aventi natura commerciale. Posto che la norma preclude il beneficio alle attività di carattere «esclusivamente» commerciale si dovrebbe giungere alla conclusione che la saltuarietà non inficia l'esenzione in questione. Ovviamente tale considerazione dovrebbe valere anche per tutte le altre attività indicate nell'art. 7, comma 1, lett. i) del decreto Ici.